

## 1 - Il processo

Con decreto del 15.5.2009 il G.U.P. di Milano ha disposto il rinvio a giudizio dinanzi alla prima sezione del Tribunale di Milano di L.S. e A.D.B., imputati, il primo di plurimi reati di bancarotta fraudolenta aggravata relativi al fallimento delle società Eu. s.p.a, F.C.E. s.p.a., AU. s.a.s. e AN. s.p.a, di aggioaggio manipolativo e di partecipazione, in qualità di promotore e organizzatore, ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fallimentari e societari; il secondo dei reati di bancarotta aggravata relativa al fallimento della società Eu. e di aggioaggio manipolativo. I reati sono contestati come commessi in Milano, Torino e Pinerolo, quanto alle bancarotte alle date delle dichiarazioni di fallimento delle società (per Eu. il 22.11.2002, per F.C.E. il 7.3.2002, per AU. il 4.2.3003, per AN. il 20.12.2000), l'aggioaggio tra il 1999 e il 2001, l'associazione per delinquere fino alla primavera del 2003.

Gli imputati erano presenti all'udienza preliminare.

Alla prima udienza dibattimentale dell'8.7.2009, presente il solo imputato A.D.B., è stata dichiarata la contumacia di L.S., il quale è stato però presente già dalla successiva udienza del 29.9.2009 (all'inizio della quale è stata revocata la sua contumacia) e ha partecipato alla gran parte delle udienze dibattimentali, compresa quella odierna.

Anche A.D.B. ha presenziato alla gran parte delle udienze dibattimentali, compresa quella odierna.

Dalla prima udienza dibattimentale sono state presenti le parti civili costituite sin dall'udienza preliminare. Alcune persone offese si sono costituite parte civile all'udienza del 29.9.2009.

All'udienza del 29.9.2009 sono state rigettate alcune eccezioni preliminari avanzate dalle difese degli imputati e sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti (esame testi del P.M., delle parti civili e delle difese degli imputati; esame degli imputati), ad eccezione dei testi indicati dalle parti civili costituitesi alla stessa udienza. Il P.M. e i difensori delle parti civili hanno chiesto l'acquisizione di documentazione e il tribunale, su richiesta dei difensori degli imputati, se ne è riservata l'acquisizione.

Alla stessa udienza, su richiesta concorde di tutte le parti, il tribunale ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti di L.S. e A.D.B. in relazione al capo m) dell'imputazione (la contestazione di aggioaggio) perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione.

All'udienza del 19.1.2010, a seguito dell'interlocuzione dei difensori degli imputati, il tribunale ha acquisito la documentazione prodotta dal P.M. e dai difensori delle parti civili e una parte della documentazione prodotta dal difensore di Simone (si è in particolare, riservato l'acquisizione della consulenza tecnica di parte all'esito dell'esame del consulente).

L'istruttoria dibattimentale è stata espletata alle udienze del 19.1.2010, 21.1.2010, 2.2.2010, 4.2.2010, 9.2.2010, 16.2.2010, 4.3.2010, 25.3.2010 (udienza di mero rinvio per l'assenza del teste), 30.3.2010, 18.5.2010, 21.5.2010 (udienza di mero rinvio per l'assenza di uno dei giudici del collegio).

Nel corso delle udienze è stata prodotta dalle parti e acquisita dal tribunale copiosa documentazione.

Le parti hanno rinunciato all'audizione di alcuni testimoni ammessi e il tribunale ha conseguentemente revocato la relativa ordinanza.

All'udienza del 22.6.2010 il tribunale ha respinto tutte le richieste istruttorie sulle quali si era riservato di decidere e ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale. Alla medesima udienza hanno concluso come da intestazione il P.M. e i difensori di tutte le parti civili (nell'ordine, Eu., La. + altri, Ab. + altri, De. + altri, Am. + altri, Az. + altri, F.C.E., AN.).

All'odierna udienza hanno concluso come da intestazione i difensori degli imputati A.D.B. e L.S..

Il difensore della parte civile AN. ha chiesto e ottenuto la parola per la replica.

I difensori degli imputati non hanno chiesto di controreplicare.

Il collegio si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale ha pronunciato sentenza con la lettura del dispositivo.

## **2- Le contestazioni.**

Il capo d'imputazione descrive in modo articolato le contestazioni formulate in questo processo essenzialmente all'imputato L.S., accusato di avere concorso, in qualità di amministratore di diritto e di fatto di alcune delle società fallite o di concorrente *extraneus* degli amministratori, di alcune condotte configuranti bancarotta fraudolenta aggravata dalla pluralità di fatti e dalla rilevante entità del danno cagionato ai creditori.

I capi d'imputazione individuati con la lettera a) si riferiscono alle condotte realizzate nell'ambito dell'attività imprenditoriale di Eu., la società tramite la quale tutti gli originari imputati del procedimento realizzarono il progetto delittuoso che, secondo l'accusa, configurò una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati fallimentari e societari.

Con le lettere d), f) e l) sono individuate le condotte commesse nell'ambito delle società "satelliti", anch'esse fallite in conseguenza dell'attività delittuosa contestata dall'accusa agli imputati.

A parere del collegio la lettura dell'imputazione consente di avere una visione precisa dell'ipotesi accusatoria, che può così essere sintetizzata:

- la Eu. era la società quotata sul Terzo mercato attraverso la quale gli imputati attuarono il progetto di reperire risorse finanziarie da investitori privati;
- la collocazione sul mercato delle azioni di Eu. avveniva attraverso aumenti di capitale sociale realizzati in assenza di investimenti da parte dei soci di riferimento della società;
- il capitale sociale di Eu. veniva aumentato attraverso operazioni di acquisto di partecipazioni societarie "fittizie";
- in particolare la società controllante di Eu., dapprima la SU., quindi la L.H., acquisivano società in situazione di crisi (tra le altre AN., AU., F.C.E.), la cui partecipazione era utilizzata per aumentare il capitale sociale;
- il denaro che affluiva nella società Eu. proveniva esclusivamente dagli investitori privati, in quanto i crediti che L.H. utilizzava per l'aumento di capitale sociale immesso sul Terzo mercato erano fittizi, mentre quelle quote di partecipazione consentivano l'afflusso di liquidità nelle casse della stessa L.H.;
- il denaro proveniente a L.H. dal Terzo mercato era utilizzato per pagare i debiti delle società controllate e per acquisire altre società, ma rappresentava anche il profitto dei proprietari di L.H.;

- il collocamento sul Terzo mercato di Eu. (e quello progettato di F.C.E.) rappresenta l'elemento caratterizzante della vicenda, atteso che tutte le operazioni valutate dall'accusa come fittizie (acquisizione di partecipazioni societarie, anche di società "decotte", false fatturazioni per operazioni inesistenti, cessioni di crediti fittizi) erano finalizzate ad aumentare il capitale società della "capogruppo" Eu. per reperire liquidità dal mercato degli investitori privati<sup>1</sup>.

### 3- La ricostruzione in termini generali della vicenda giudicata.

In questo paragrafo introduttivo si rievocherà in termini generali la prospettazione dell'accusa. Si enunceranno essenzialmente le conclusioni cui è pervenuta la GdF di Torino all'esito delle indagini condotte dalla Procura di quella città, anticipando sin d'ora che nei successivi paragrafi quelle affermazioni saranno verificate criticamente attraverso l'analisi specifica degli elementi di prova acquisiti nel dibattimento oggi concluso.

E' stato il maresciallo Fo. a ricostruire per primo la struttura delle operazioni riconducibili a SU. e L.H., società titolari delle partecipazioni a Eu. e, per il tramite della stessa, a M.I., AN., F.C.E. e AU.. Queste ultime società furono utilizzate da SU. e L.H. per realizzare le operazioni di aumento di capitale sociale della stessa Eu., le cui azioni erano immesse sul Terzo mercato per acquisire liquidità dagli investitori privati.

Così Fo. ha ricostruito la vicenda:

- SU. e L.H. erano le società fiduciarie attraverso le quali Co. e Ce. prima, No. e Ci. poi controllavano le quote di partecipazione di Eu.<sup>2</sup>;
- Eu. era la *holding* di partecipazione di alcune altre società, acquisite dalla proprietà attraverso operazioni ritenute fittizie dalla GdF e dalla Procura, concretate nella sopravvalutazione delle stesse società o nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti finalizzate a "creare" in capo a SU./L.H. crediti fittizi utilizzati per gli aumenti di capitale sociale di Eu. da immettere sul Terzo mercato ;
- il "denaro vero" affluiva a SU./L.H. dai versamenti degli investitori privati che acquistavano le azioni di Eu.<sup>3</sup>.

Nel corso dell'esame dei difensori di parte civile Fo. ha poi ricostruito le singole operazioni attraverso cui questo meccanismo di "capitalizzazione fittizia" di Eu. si concretò. E' opportuno in questa parte ricostruttiva della vicenda che coinvolse le società fallite individuare gli episodi più significativi che sono stati trasfusi nei capi d'imputazione, seppure attraverso la descrizione riassuntiva che ne ha fatto l'operante della GdF. Come enunciato all'inizio del paragrafo, i fatti esposti da Fo. saranno oggetto di questa trattazione.

Così il teste ha descritto le specifiche vicende incriminate:

- l'operazione di capitalizzazione di Cib. (successivamente divenuta Eu.) deliberata nel settembre 1996, si concretizzò nell'acquisizione della

<sup>1</sup> Questa ricostruzione è contenuta nella deposizione del primo testimone introdotto dall'accusa, l'operante della GdF di Torino, Fo., u. 19.1.2010, pp. 18 e ss., pp. 26 e ss.

<sup>2</sup> Fo., p. 40 ha così descritto il passaggio da SU. a L.H. "*SU. S.A. sì, inizialmente è la SU.. Poi allorquando si decide di cedere la Eu. alla cordata dei cosiddetti torinesi, viene anche tolta la SU., cioè nel senso che la SU. viene lasciata da parte, e al posto della SU. subentra la L.H.. Infatti tutti i titoli rappresentativi della Eu., che inizialmente potevano essere in capo alla SU. più altri soggetti, vengono girati alla L.H., che è la L.H. quindi a detenere la maggioranza della partecipazione dell'Eu....*", precisando che la SU. operò nel periodo di gestione di Co., Ce. e Co., con l'ingressi dei torinesi No. e Ci. la proprietà della Eu. fu acquisita da L.H. (p. 41).

<sup>3</sup> Fo., pp. 26-28.

- partecipazione di M.I. e di altre società (la P.S. e l'immobiliare T.), proprietarie di alcuni *assets* immobiliari (questa prima operazione fu realizzata quando Eu. era gestita da Co. e Ce.);
- la cessione di M.I. (e delle altre partecipazioni) in cambio dell'acquisizione di AN., il cui valore di capitale sociale (21 miliardi di lire) era sovradimensionato, atteso che era stato così determinato in forza di emissione di fatture per operazioni inesistenti (questa operazione fu gestita da No. e Ci.)<sup>4</sup>;
  - con riguardo alla capitalizzazione di AN., Fo. ha riferito che fu effettuato attraverso l'acquisto di beni strumentali di tre società, la G.B.P., la M.P. e la AU. per un ammontare di oltre 21 miliardi di lire<sup>5</sup>; il credito maturato dalle società per la cessione (ritenuta fittizia) di beni venne ceduto a D.M., il quale lo cedette a sua volta a L.H.; quest'ultima conferì parte del credito per aumentare il capitale sociale di AN. da 200 milioni a 5 miliardi di lire e per il residuo di 16 miliardi di lire per l'aumento di capitale sociale di Eu., che al termine dell'operazione vantava una partecipazione alla società AN. del valore di 5 miliardi di lire e un aumento di capitale sociale pari a 16 miliardi di lire<sup>6</sup>;
  - il valore dei beni strumentali acquistati da AN. (e che consentirono di realizzare l'operazione) era sovrastimato, come dimostrato da alcune operazioni successive, quale la cessione dei beni dalla stessa AN. alla società Fas.<sup>7</sup>; quest'ultima acquistò alcuni beni strumentali da AN. al prezzo fatturato di 2 miliardi di lire e pochi mesi dopo li cedette a tale Ca. per 300 milioni di lire<sup>8</sup>; la valutazione dei beni compiuta dai curatori fallimentari confermò che il loro valore era quasi inesistente<sup>9</sup>;
  - l'operazione di aumento di capitale sociale di Eu. del luglio 2000 per un ammontare di 3,8 miliardi di lire, avvenuto attraverso il conferimento da parte di L.H. di un credito acquisito dalla Fas. e vantato nei confronti della società F.C.E.; il credito si riferisce al prezzo di beni strumentali che Fas. cedette a F.C.E. per oltre 4 miliardi di lire; i beni erano stati venduti da Cap. alla Fas. per 474 milioni di lire e poi ceduti a F.C.E. per 4,2 miliardi di lire<sup>10</sup>;
  - i beni strumentali acquisiti dalla AN. furono quindi ceduti ad altre società, sempre facenti capo a No. e Ci.; oltre alla Fas., Fo. ha indicato come cessionarie la PL. e la Ad., società che lasciarono i beni in comodato gratuito alla stessa AN.<sup>11</sup>;
  - infine, Fo. ha ricostruito le vicende che coinvolsero le società Gh. e Bi.:
1. la Gh. comparve per la prima volta proprio in occasione dell'operazione appena descritta: prima di coinvolgere la Fas., sarebbe stata proprio la Gh. a dover acquistare i beni strumentali della AN. il cui prezzo di cessione era, a parere degli operanti della GdF, sovrastimato; la Gh. venne successivamente utilizzata nel "tentativo di salvataggio" di AN.: il

---

<sup>4</sup> Fo., pp. 38-40.

<sup>5</sup> Si vedrà in seguito che la G.B.P. non fu effettivamente coinvolta nell'operazione.

<sup>6</sup> Fo., p. 42.

<sup>7</sup> La società, originariamente denominata Eu., modificò la denominazione sociale in Eu.. Nella motivazione sarà sempre indicata come Eu.

<sup>8</sup> Fo., p. 43.

<sup>9</sup> Fo., p. 44.

<sup>10</sup> Fo., pp. 46 e 56-58.

<sup>11</sup> Fo., p. 71.

20.12.2000 venne inaspettatamente dichiarato il fallimento di AN., circostanza che avrebbe potuto determinare effetti gravemente pregiudizievoli sul titolo Eu.; per questo fu deciso di cedere la proprietà di AN. alla società Gh., con l'intento di procedere ad un salvataggio della fallita; questa operazione avrebbe evitato il rischio di pregiudizi sul titolo Eu.; l'operazione di cessione delle quote fu però retrodatata, in modo che gli effetti del fallimento non ricadessero sul titolo<sup>12</sup>;

2. la Bi. era una società sarda che produceva biciclette e che fu acquistata da AN. al prezzo di 60 milioni di lire e iscritta a bilancio per un valore di svariati miliardi; secondo Fo. la Bi. era una società decotta, tanto che fu dichiarata fallita il 20.1.2002<sup>13</sup>.

Queste sintetiche indicazioni, rese dal primo teste sentito nel dibattimento, rappresentano il quadro nel quale l'accusa ha inteso provare le specifiche contestazioni formulate agli imputati.

#### **4 - Le prove e l'accertamento dei fatti.**

La valutazione della sussistenza delle condotte materiali oggetto dell'imputazione sarà compiuta sulla base delle specifiche contestazioni formulate nei confronti degli originari imputati del procedimento, limitatamente ai fatti addebitati a L.S. e a A.D.B..

Alcune vicende contenute nelle imputazioni saranno opportunamente tralasciate in questa sentenza, riferendosi a soggetti che hanno definito la loro posizione.

E' però opportuno trattare preliminarmente alcune questioni di carattere generale rilevanti nella vicenda giudicata, avendo chiare le quali sarà più agevole descrivere e valutare le specifiche condotte contestate ai capi contrassegnati con le lettere a), d), f) e l).

#### **4.1 – La valutazione delle prove acquisite: le relazioni dei curatori fallimentari, la consulenza del P.M. e le prove dichiarative (dichiarazioni degli operanti e degli originari imputati nel procedimento).**

Prima di procedere alla valutazione delle vicende oggetto delle contestazioni è opportuno svolgere alcune considerazioni sulle diverse tipologie di prova acquisite nel dibattimento, soffermandosi su quelle più rilevanti e che presentano profili di valutazione problematici, che, lo si anticipa, sono per la gran parte superabili.

Sulle relazioni e le deposizioni dei curatori fallimentari non vi è molto da dire. La gran parte degli elementi di prova riferiti dai curatori sono tratti dall'analisi della contabilità delle società fallite e le affermazioni raramente valutative da costoro rese sono state confermate dagli operanti della GdF e dai consulenti del P.M. Oltre a ciò nessuna contestazione è stata svolta dai difensori sull'affidabilità del lavoro dei curatori e delle affermazioni da loro rese.

Le indagini della GdF hanno fornito elementi significativi di riscontro alle acquisizioni contabili dei curatori e dei consulenti del P.M., tanto che la ricostruzione di Fo., che è stata utilizzata per inquadrare la vicenda, e le più specifiche indicazioni di Gu. hanno consentito di suffragare con le acquisizioni documentali la dinamica delle vicende oggetto di contestazione e il ruolo che L.S. e A.D.B. assunsero in quell'ambito.

Infine, qualche breve considerazione meritano le dichiarazioni rese dagli originari indagati/imputati nel procedimento iniziato dalla Procura di Torino, la

---

<sup>12</sup> Fo., p. 67.

<sup>13</sup> Fo., p. 69.

gran parte dei quali definirono con il patteggiamento la loro posizione e hanno reso dichiarazioni nel dibattimento in qualità di testi assistiti.

Ci si riferisce ai dichiaranti assunti all'udienza del 9.2.2010 (Pa. , De Giorgi, Vergani, Br., Lo., M.V.M., S.A., Giacomo e Carmelo C.G., Cap., No.), del 16.2.2010 (C.C.) e del 30.3.2010 (D.M.).

La gran parte di costoro ha fornito elementi di dettaglio sulle vicende esaminate, pur confermandone sostanzialmente la ricostruzione compiuta dagli altri testimoni e consulenti.

Pa. ha confermato i rapporti tra C.C. e Eu., la decisione di Co. di vendere la società (già quotata sul Terzo mercato), l'interesse di C.C. e il ruolo svolto dallo studio Br. nella mediazione della vendita. Ha, inoltre, confermato il ruolo di L.S. nell'ambito delle attività societarie di Eu., avendo l'imputato partecipato alle assemblee della società in rappresentanza del socio di riferimento L.H., e quello di A.D.B., incaricato della gestione dei rapporti con i soci<sup>14</sup>.

D.G. ha confermato che L.S. era il rappresentante di L.H. e in tale veste partecipava alle assemblee di Eu.<sup>15</sup>.

Analoghe dichiarazioni sono state rese da Vergani, che ha individuato L.H. come socio di riferimento di Eu. (facente capo al "fiduciario" L.S.), e indicato gli amministratori effettivi della società in Co. prima e in No. e Ci. dopo. A.D.B. curava la gestione dei titoli sul Terzo mercato<sup>16</sup>.

S.A. era cognato di Ci. (fu lui a chiedergli di assumere la carica di amministratore in Eu.) e ha confermato che L.S. era presente in AN., Eu. e F.C.E., mentre A.D.B. si occupava della gestione del Terzo mercato<sup>17</sup>.

G.C. sentì parlare di L.S. come finanziatore di Eu.<sup>18</sup>.

Gli altri dichiaranti hanno reso deposizioni più articolate, che meritano un'analisi specifica e saranno valutate nella trattazione delle vicende contestate e del ruolo degli imputati.

Deve però immediatamente indicarsi nella deposizione di Antonio No. quella di maggiore rilevanza probatoria, non solo con riguardo al ruolo di L.S., ma anche rispetto alle vicende oggetto di contestazione.

No. ha reso un'articolata ricostruzione delle vicende imprenditoriali di cui fu uno dei principali protagonisti, assumendo anche su di sé la responsabilità delle condotte di bancarotta contestate. Pur rivendicando la legittimità economica di alcune operazioni, No. ha confermato:

- le ragioni dell'acquisizione da parte sua di Eu., indicate nella necessità di avere a disposizione una società quotata sul Terzo mercato che potesse consentire l'acquisizione di finanziamenti da parte di investitori "speculativi";
- la cessione del patrimonio immobiliare della società in cambio di quello mobiliare di AU., confermando che nessuna valutazione fu compiuta dei macchinari e delle merci acquisite da Eu. (il cui valore fatturato era certamente sovradimensionato rispetto a quello reale);
- il ruolo assunto dai soggetti con lui imputati nel procedimento (da C.C. a Lo., da Br. a Pa. , da Co. a L.S.).

---

<sup>14</sup> Pa., u. 9.2.2010, pp. 73-78.

<sup>15</sup> D.G., u. 9.2.2010, p. 82

<sup>16</sup> Vergani, u. 9.2.2010, p. 85

<sup>17</sup> S.A., u. 9.2.2010, p. 129.

<sup>18</sup> G.C., u. 9.2.2010, p. 132.



Queste dichiarazioni, rese in indagini preliminari, confermarono, innanzitutto, la responsabilità di No. per le condotte delittuose a lui contestate, manifestando in tal modo il dichiarante la piena consapevolezza dei meccanismi fraudolenti e speculativi accertati nelle indagini.

No. ha anche ricostruito alcuni episodi significativi della vicenda, dalla gestione del Terzo mercato, alla struttura delle società riconducibili a Eu., agli aumenti di capitale sociale attuati mediante operazioni fittizie, alla vicenda del fallimento AN. (nel quale si espresse in modo evidente il progetto speculativo contestato).

No. si è poi soffermato sul ruolo assunto da L.S. nella vicenda, fornendo elementi di riscontro rispetto alla documentazione acquisita nelle indagini, ma tali indicazioni non sono mai state finalizzate a sminuire il proprio ruolo nella gestione di Eu.. L'entità della pena "patteggiata" da No. è significativa dei limitati vantaggi di cui l'imputato beneficiò a seguito di dichiarazioni sostanzialmente confessionarie.

Si valuterà nella parte dedicata a L.S. l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da No. nei confronti del suo "fiduciario", ma prima di ricostruire gli episodi contestati è opportuno rilevare come le indicazioni dello stesso sono del tutto coerenti con gli accertamenti svolti dai finanziari, dai curatori e dai consulenti del P.M.

E' sufficiente comparare il contenuto delle dichiarazioni di altri soggetti che ben conoscevano gli episodi contestati (si pensi a C.C., a Lo. e a Br.) con quelle di No. per comprendere la reticenza dei primi rispetto alle ammissioni da parte del secondo.

Nel valutare l'attendibilità della deposizione di No. non possono ignorarsi gli elementi più classici del giudizio di credibilità soggettiva e oggettiva.

Sotto il primo profilo va segnalata la reiterazione e costanza delle dichiarazioni, non avendo il dichiarante subito contestazioni rilevanti nel corso dell'esame dibattimentale; l'affidabilità delle stesse sotto il profilo della conoscenza diretta da parte del dichiarante, che è stato uno dei principali protagonisti delle vicende descritte; l'ammissione delle responsabilità personali, atteso che No. non ha tentato di sminuire il proprio contributo causale nei fatti delittuosi descritti. Sotto il profilo della credibilità oggettiva la ricostruzione di No. è coerente e logica, atteso che le dinamiche rievocate presentano una precisa connessione tra i fatti che ne sono oggetto.

Infine, la ricostruzione di No. è riscontrata da gran parte dei diversi elementi di prova acquisiti nel processo. Questa circostanza è significativa sia per valutare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, sia per la rilevanza probatoria complessiva delle stesse. Le indicazioni fornite da No. non rappresentano la prova principale degli episodi contestati, ma forniscono un riscontro (e una chiave di lettura interna) a circostanze acquisite *aliunde*, di per sé idonee a suffragare l'ipotesi accusatoria. Sulla base delle acquisizioni della GdF, delle verifiche contabili dei curatori fallimentari e delle ricostruzioni svolte dai consulenti del P.M., il quadro probatorio è ben delineato e le dichiarazioni di No. hanno consentito, con riguardo ad alcune e limitate circostanze, di smentire le giustificazioni che i protagonisti di quelle vicende (nella loro veste di imputati/indagati dei reati qui giudicati) hanno proposto in questo dibattimento. In conclusione, in forza di queste considerazioni sarà consentito utilizzare le indicazioni fornite da No. come elementi di prova con valenza di riscontro degli accertamenti acquisiti nelle indagini e riversati nel dibattimento.

#### 4.2 – Il collocamento delle azioni di Eu. sul Terzo mercato.

Il primo argomento di valutazione generale concerne l'attività di contrattazione del titolo Eu. nel Terzo mercato, cioè il meccanismo di approvvigionamento della liquidità gestito da SU./L.H.; vicenda che rappresenta il fine economico dell'attività delle società fallite in relazione alle quali sono contestati i reati di bancarotta.

Non è necessario ripercorrere la struttura del Terzo mercato azionario, di cui pure alcuni testimoni hanno riferito in dibattimento.

Fra tutte è opportuno richiamare alcune sintetiche indicazioni fornite dalla teste Scopelliti della Consob:

*“...il Terzo Mercato era un sistema di scambi organizzati. Precedentemente alle modifiche che sono state apportate al testo Unico della Finanza di recente, per il recepimento della direttiva MIFID, l'art. 78 del Testo Unico della Finanza prevedeva l'esistenza di mercati non regolamentati, definiti “sistemi di scambi organizzati”, che potevano essere gestiti sia da intermediari autorizzati che da società di gestione nei mercati regolamentati, che da soggetti terzi. Era previsto dall'art. 78 del Testo Unico della Finanza anche una vigila. della Consob relativamente alla trasparenza di queste negoziazioni presso questi scambi, alla possibilità di richiedere documenti, dati e notizie e informazioni da diffondere al pubblico, oltre alla possibilità di sospendere o vietare gli scambi, nel caso di pregiudizio per la tutela degli investitori. Il Terzo Mercato, nel 2000, inoltrò le regole di funzionamento alla Consob, quindi non esisteva un'autorizzazione, era sufficiente all'inizio dell'attività inoltrare le regole di funzionamento e diciamo far parte del sistema di scambi organizzati.”<sup>19</sup>.*

Con specifico riferimento alla formazione del prezzo la Scopelliti ha fornito alcune precisazioni:

*“Allora, diciamo, che non fosse un mercato telematico noi ci siamo resi conto solo successivamente, quando abbiamo poi vietato gli scambi. Le regole di funzionamento di Terzo Mercato prevedevano che per la negoziazione degli strumenti finanziari ci fosse un mercato che si riuniva in una specifica sala, dove venivano proiettati tutti gli interessi in acquisto e in vendita, quindi le proposte emesse, e mano a mano che venivano conclusi i contratti anche i prezzi dei contratti conclusi. In realtà noi ci rendemmo conto che il Terzo Mercato invece era un mercato telefonico, un mercato diciamo gestito da operatori telefonici che ricevevano proposte di acquisto e di vendita, e non attraverso regole non discrezionali, ma discrezionalmente decidevano l'incrocio dei contratti. Peraltro anche tutta la trasparenza che era necessaria, che quindi diciamo faceva vedere i prezzi dei contratti conclusi con i quantitativi, le proposte di negoziazione che poteva orientare a una migliore formazione dei prezzi, non era visibile se non la giornata successiva, sia al pubblico attraverso il sito internet di Terzo Mercato, sia agli operatori che ricevevano le informazioni soltanto alla conclusione dei contratti. Noi poi avevamo fatto diverse richieste di dati relativi alle contrattazioni a Terzo Mercato e ci siamo resi conto dagli accertamenti successivi che non erano neanche corrette, nel senso che c'erano contratti conclusi, o che risultavano conclusi al Terzo Mercato, ma mancanti perché erano presso gli operatori ma non presso i dati che ci forniva Terzo Mercato, o, viceversa, c'erano*

---

<sup>19</sup> Scopelliti, u. 16.2.2010, p. 26.



delle incongruenze sugli orari. Quindi nella sostanza, voglio dire, era molto diverso da quello che era descritto.”<sup>20</sup>.

Fo. ha fornito alcune indicazioni introduttive, ma significative, dell’operatività di Eu. sul Terzo mercato<sup>21</sup>:

- come anticipato, L.H. immetteva nel mercato le azioni di Eu. oggetto degli aumenti di capitale sociale genericamente descritti nel precedente paragrafo;
- era in particolare L.S., quale fiduciario di L.H., a disporre, su indicazione di No. e Ci., l’entità delle azioni da immettere sul Terzo mercato, operando congiuntamente a A.D.B.<sup>22</sup>;
- A.D.B., oltre ad essere dipendente di Eu. addetto alla gestione del mercato azionario, operò direttamente sul Terzo mercato su indicazione dei proprietari dei titoli (e in particolare tramite la mediazione di L.S.) per intervenire sulla quotazione del titolo<sup>23</sup>.

L’operatività del Terzo mercato è stata ricostruita nel dibattito attraverso una pluralità di dichiarazioni, dagli operanti della GdF, ai curatori di Eu. e F.C.E., ai consulenti del P.M., nei termini sinteticamente riferiti dallo stesso Fo.<sup>24</sup>.

Gu. ha indicato in 38/39 miliardi di lire l’entità delle azioni Eu. movimentate sul Terzo mercato tra il 1997 e il 2002<sup>25</sup>, tutti confluiti sui conti correnti di L.H.. Sul punto il teste ha precisato che *“tutti i denari che Gionso fa confluire nel controvalore delle cessioni confluiscono sul conto L.H. acceso presso il Banco di Lugano.”*<sup>26</sup>.

Lo stesso Gu. ha descritto l’operatività di Eu. sul Terzo mercato:

*“TESTE Gu. – Con questi aumenti di capitale, peraltro con queste patrimonializzazioni peraltro fatte quasi a costo zero, o comunque con Co. limitati, venivano aumentate le masse delle azioni che aveva in dotazione la L.H.. La L.H. rivendeva sul Terzo mercato le azioni con rilevanti profitti, in quanto il titolo era anche movimentato in modo anomalo, e questo è dimostrato dai documenti che abbiamo reperito.*

*... Tutto il denaro proveniente dalla vendita dei titoli confluiva su un conto L.H. e smistato dall’ingegnere L.S. sui vari conti che necessitavano.”*<sup>27</sup>

Sulla base dei documenti sequestrati dalla GdF, Gu. ha ricostruito il ruolo di L.H. nel meccanismo speculativo:

- L.H., tramite gli agenti di cambio Gionso e Simlas immetteva sul Terzo mercato le azioni Eu. acquisite attraverso gli aumenti di capitale sociale;
- dai registri degli agenti di cambio fu ricostruito il *“carico e scarico titoli, controvalore e quello che veniva riaccreditato sul conto della L.H.. Da lì, grazie alla documentazione pervenuta tramite rogatoria internazionale, è stato ricostruito con annotazione del 23 marzo 2006 tutti quelli che erano*

---

<sup>20</sup> Scoppelliti, p. 36-37.

<sup>21</sup> Anche F.C.E. fu quotata sul Terzo mercato, ma l’operatività su quel titolo fu molto limitata, per cui non assunse rilevanza.

<sup>22</sup> Fo., p. 62.

<sup>23</sup> Fo., p. 63.

<sup>24</sup> Gu., u. 9.2.2010, p. 28, ha così ricostruito la dinamica accertata: *“Con questi aumenti di capitale, peraltro con queste patrimonializzazioni peraltro fatte quasi a costo zero, o comunque con Co. limitati, venivano aumentate le masse delle azioni che aveva in dotazione la L.H.. La L.H. rivendeva sul Terzo mercato le azioni con rilevanti profitti, in quanto il titolo era anche movimentato in modo anomalo, e questo è dimostrato dai documenti che abbiamo reperito.”*

<sup>25</sup> Gu., p. 31.

<sup>26</sup> Gu., p. 43

<sup>27</sup> Gu., p. 29.

*stati i movimenti da quel conto dall'ingegnere L.S. ai vari conti. C'è un prospetto riepilogativo a foglio 2, nel quale si rileva visivamente anche le entrate e le uscite che da quel conto venivano disposte...il totale del denaro confluito sul conto di L.H. è pari – lo traduco in lire – a circa 38/39 miliardi di lire.”, tra il 1997 e il 2002<sup>28</sup>;*

- le somme accertate erano state versate su conti correnti cifrati presso il Banco di Lugano (Romanico, Cruzeiro, Aranno e Fassino) riconducibili a No. e Ci.;
- la gestione estera del denaro era riconducibile a L.S.;
- una buona parte dei conti non furono però rinvenuti. Gu. ha indicato un ammontare di poco più di 3 milioni di euro transitati sui quattro conti indicati, ha soggiunto che poco più di 1 milione di euro confluirono, con tre operazioni del marzo 2000, su due conti correnti riconducibili a A.D.B. (Mamba e Rivalutazione), mentre non fu accertata la destinazione della parte residua dei profitti rispetto ai 38/39 miliardi di lire transitati sul conto corrente di L.H.<sup>29</sup>.

In questo contesto si collocano le operazioni manipolative compiute da L.S. e A.D.B., di cui si tratterà in altra parte di motivazione.

Il curatore di Eu., sulla base degli accertamenti della GdF, ha fornito alcuni chiarimenti sull'operatività della società sul Terzo Mercato:

La Aff. ha dapprima ipotizzato che il cambio di strategia imprenditoriale fosse finalizzato alle contrattazioni della società sul Terzo mercato:

*“Più che una valutazione, quello che ci si domandò evidentemente, allora mettiamola così, è certamente come fu possibile che questi aumenti di capitale venissero sottoscritti da una società che ai nostri occhi, evidentemente a posteriori, risultava detenere partecipazioni totalmente decotte fin dall'acquisto di queste partecipazioni. Quindi in realtà ci si domandò che tipo di attività fosse stata fatta per poter fare in modo che in realtà, ecco, qualcuno fosse convinto di comprare Eu., convintamente consapevole, come risparmiatore, di andarsi a comprare delle azioni che dovessero poi incrementarsi di valore sul mercato. Quindi in realtà questo ragionamento venne fatto, come dire, tornando indietro e dicendo ma come mai ci troviamo così tanti azionisti persi (inc.), come mai ci sono state persone che sono state così convinte di acquistare società, quindi indirettamente società buone?*

*P.M. – E che risposta vi siete dati?*

*TESTE Aff. – Ci siamo andati a guardare i bilanci e ci siamo resi conto che in realtà venivano, e qui mi permetto di dire artatamente appezzati valori nell'attivo di bilancio che a posteriori si sono rivelati contabilmente insussistenti ma che indagando ma semplicemente andando a guardare che cosa stava facendo AN., che cosa facevano le altre partecipate ci si poteva serenamente rendere conto che in realtà quei valori non esistevano economicamente. Ecco, questo sicuramente sì. Certo che il problema del curatore che non disponeva della documentazione sufficiente per poterlo serenamente dire non consentiva di andare, come dire, a sparare con certezza.”<sup>30</sup>*

La Aff. ha soggiunto che le quotazioni sul Terzo mercato di Eu. coinvolsero migliaia di risparmiatori, tanto che, anche dopo il fallimento, le azioni della

---

<sup>28</sup> Gu. , p. 31.

<sup>29</sup> Gu. , pp. 31-33.

<sup>30</sup> Aff., p. 23-24.

società furono oggetto di contrattazione e molti azionisti si rivolsero al curatore per avere notizie sullo stato della procedura, inconsapevoli dell'insolvenza<sup>31</sup>. Con riferimento al Terzo mercato si procederà di seguito ad una specifica trattazione del ruolo assunto da L.S. e da A.D.B..

#### 4.3.1 – La società Eu.: la vicenda imprenditoriale.

Eu. era la *holding* di partecipazione delle società la cui attività sarà esaminata e valutata nei successivi paragrafi, ma soprattutto era lo strumento utilizzato dagli originari imputati del procedimento (e in particolare da No. e Ci.) per operare sul Terzo mercato.

Eu. non aveva alcuna attività imprenditoriale produttiva. Come rilevato dal curatore nella prima relazione, “*ha svolto funzioni di capogruppo di società di capitali, operative prevalentemente in settori industriali e immobiliari*”<sup>32</sup>, come confermato dall’oggetto sociale trascritto nel registro delle imprese<sup>33</sup>.

La società fu costituita sotto la denominazione di Cib. s.r.l. il 20.7.1986, fu dichiarata fallita nel 1992, ma nel 1993 il fallimento fu chiuso per mancanza di passivo. Nel 1994 era posseduta da una pluralità di soci (170 azionisti).

Nel 1996 fu trasformata in Eu., con aumento del capitale sociale a oltre 10 miliardi di lire.

Al 30.4.1999 il capitale sociale deliberato era di oltre 41 miliardi, quello sottoscritto di poco più di 21 miliardi, quello versato di quasi 20 miliardi (al luglio 2000 aumentato a oltre 21 miliardi).

Il 10.10.2002, il CdA convertì il capitale sociale in 18.489.963,63 di euro, Co.tuito da n. 17.951.421 azioni nominali da 1,03 euro ciascuna.

Dagli atti depositati nel registro delle imprese emergeva che L.H. era il socio di maggioranza di Eu. (e in tale veste partecipò all’ultima assemblea del 18.7.2002), ancorché in un “*vastissimo bacino di azionisti, estremamente frazionato*”<sup>34</sup>.

La Aff. fu coadiutrice del curatore del fallimento Eu., il dott. Bot., e ha riferito in dibattimento le attività con lui espletate a partire dalla nomina da parte del Tribunale fallimentare, riassumendo alcuni profili della vicenda esplicitati nelle due relazioni *ex art.* 33 l.f.

La prima relazione fu redatta sulla base dei soli bilanci depositati del fascicolo fallimentare, atteso che la documentazione contabile della società era stata sottoposta a sequestro dall’autorità giudiziaria torinese<sup>35</sup>.

Nel corso dell’esame dibattimentale, la Aff. ha confermato la caratteristica peculiare della società fallita, cioè l’esistenza di un numero elevato di piccoli azionisti, conseguente all’operatività sul Terzo mercato<sup>36</sup>, precisando che, a fronte della polverizzazione della proprietà delle azioni, l’azionista di riferimento era L.H., come emerse dall’analisi dei verbali del CdA<sup>37</sup>.

<sup>31</sup> Aff., p. 10.

<sup>32</sup> Relazione *ex art.* 33 l.f. del 20.12.2000, p. 4.

<sup>33</sup> Relazione, u.c., p.

<sup>34</sup> Relazione u.c., pp. 9-12.

<sup>35</sup> Aff., u. 21.1.2010, p. 4.

<sup>36</sup> Aff., p. 9-10.

<sup>37</sup> Aff., p. 11: “*P.M. – Ecco, circa il fatto che ci fossero tutti questi soci azionisti mettiamo così polverizzati nel mercato poi però non escludeva che ce ne fossero degli altri che tiravano un po’ le fila della società?*”

*TESTE AF. – Esattamente. Be’, di questa cosa in realtà si ebbe subito in qualche maniera conoscenza diretta dal verbale dell’assemblea, dell’ultima assemblea che approvò il bilancio del 2001 e che si tenne alle carte, al verbale. Riferisco quello che c’è scritto nel verbale che si tenne a Milano in via Baracchini presso la sede sociale, a luglio, il 18 luglio del 2002, e che attestava la presenza di tale G.F. che portava la delega di... no, va be’... (ndt, ridendo)*

La Aff. ha individuato un rapporto tra L.H. e S.U., quest'ultima ritenuta la controllante della prima. In questo primo riferimento alle due società svizzere emerge la figura di L.S., che la Aff. ha individuato come genericamente collegato ai finanziamenti di L.H. in favore di Eu., in relazione ai quali la società si insinuò al passivo del fallimento.

Difatti, tra la documentazione rinvenuta dai curatori presso la società fallita vi erano alcuni atti a firma L.S. riguardanti proprio i finanziamenti di L.H.. Alla richiesta di L.S. di conferma dei finanziamenti erogati da L.H., l'allora amministratore di Eu., Cap., rispose affermativamente<sup>38</sup>.

Con riguardo all'evoluzione della società fallita le indicazioni rese dalla Aff. hanno genericamente ricostruito il passaggio tra la Cib. e la Eu., individuando proprio nel cambio di denominazione sociale (avvenuto nel 1996) l'intervento della nuova compagine proprietaria nella quale era coinvolto L.S.. Dal 16 aprile al 21 dicembre 1996 L.S. partecipò all'amministrazione di Eu. presumibilmente per conto del nuovo proprietario Co., presidente del CdA<sup>39</sup>.

La seconda "svolta" societaria avvenne con l'ingresso della cosiddetta cordata dei torinesi, così descritta dalla Aff. in dibattimento:

*"A un certo punto, in realtà, si dice che... ma sempre informazioni non avute direttamente ma lette nei verbali di assemblea e nei verbali del consiglio d'amministrazione, si dice a un certo punto nel tempo, che possiamo anche andare a identificare con calma, che si cambia strategia e si passa da una gestione immobiliare che è poco redditizia, remunerativa a una gestione più dinamica e redditizia che dovrebbe essere quella industriale. In realtà, come è stato riportato soprattutto nella seconda, mi sembra, relazione del dottor Bot. quest'attività diciamo di compravendita - soprattutto compra - di partecipazioni di società industriali in realtà si rivelò più che altro un acquisto di società pre-decotte, e quindi ci si domanda come mai in realtà certe operazioni, e mi riferisco ancora purtroppo la lingua batte dove il dente duole, alla M.I., operazioni immobiliari tra virgolette solide, in realtà poi si sia cambiata strategia senza forse molta convinzione, o forse volutamente, in società invece industriali ma piene di debiti, e quindi per le quali Eu. più che andare a fare compravendita."*<sup>40</sup>.

Su questo passaggio molti dei protagonisti hanno confermato che Co. cedette Eu. a No. e Ci. e che C.C., professionista che curava gli interessi di questi ultimi, definì l'acquisto<sup>41</sup>. S.U. e L.H., società riconducibili e amministrate da L.S., continuarono a gestire fiduciarmente Eu., prima per conto di Co., poi di No. e Ci.<sup>42</sup>. La vendita fu intermediata da Lo.<sup>43</sup>. C.C. ha, con qualche reticenza sul proprio ruolo, confermato che Co. cedette a No. e Ci. Eu.<sup>44</sup>.

No. ha fornito la ricostruzione più completa della vicenda:

---

*absit iniuria verbis, per l'amor di Dio. 14% di capitale di Eu.. E di conseguenza, in quanto tale, l'assemblea era validamente costituita e approvò il bilancio.*

*P.M. – Ma lui era delegato da qualche...?*

*TESTE AF. – Era delegato. No, no, assolutamente. Lui si presentava in quanto delegato da L.H. SA.*

*P.M. – L.H. SA.*

*TESTE AF. – Assolutamente."*

<sup>38</sup> Aff., p. 15.

<sup>39</sup> Aff., p. 16-17.

<sup>40</sup> Aff., p. 20.

<sup>41</sup> Così, Br., u. 9.2.2010, pp. 92-94.

<sup>42</sup> Br., p. 95.

<sup>43</sup> Lo., u. 9.2.2010, p. 108.

<sup>44</sup> Cr., u. 16.2.2010, p. 5.

“TESTE NO. – Precedentemente avevamo conosciuto e svolto delle attività in capo all’AU., che era una S.a.s. Poi in relazione a una conoscenza avvenuta, che era già presente, con il ragioniere C.C., l’AU. doveva fare determinate evoluzioni di passare dalla forma della società in accomandita semplice a una forma di capitali. Peraltro la AU. non era possibile nella trasformazione perché intervennero determinate situazioni che vietavano la trasformazione da S.a.s. in S.r.l. Il ragioniere C.C. ci informò che c’era la disponibilità da parte di alcune persone a Milano, che avremmo dovuto incontrare, di una società che si chiamava Eu..

P.M. – Disponibilità a cederla?

TESTE NO. – A cederla.

P.M. – Chi erano queste persone?

TESTE NO. – Per l’esattezza era l’ingegnere Co. e il dottor Cor., che erano proprietari – almeno così ci furono indicati per tramite dell’ingegnere L.S., che è il titolo fiduciario – della Eu.. Conseguentemente ci recammo a Milano per valutare la documentazione ed incontrare nello studio del dottor Br. tutte le varie persone.

P.M. – Quali erano i problemi, le situazioni più difficili da affrontare per addentrarsi in un progetto del genere dal punto di vista suo e forse anche C.C. e poi vediamo chi?

TESTE NO. – Era una società molto grande, che era peraltro quotata al Terzo Mercato.”<sup>45</sup>

Nel prosieguo della deposizione No. ha ricostruito la fase di “cambio di strategia”:

- l’accordo con Co. e Cor. prevedeva lo “svuotamento” delle proprietà immobiliari di Eu., che avrebbero dovuto essere trasferite a Co.;
- l’operazione fu ideata da C.C. e consistette nell’acquisizione del patrimonio mobiliare di AU. in cambio della cessione delle partecipazioni in M.I. e in P.S.;
- il progetto imprenditoriale di No. e Ci. si fondava sulla disponibilità di Eu., una società “importante” quotata sul Terzo mercato che, nonostante fosse stata “svuotata” del patrimonio immobiliare, poteva avere prospettive di tipo industriale attraverso le acquisizioni descritte dal curatore;
- sin dall’inizio la prospettiva di sviluppo imprenditoriale presupponeva la quotazione al Terzo mercato, indicato come una realtà che “aveva un dinamismo proprio”, con azionisti interessati a investire<sup>46</sup>.

In quella fase Eu. attestò le molteplici partecipazioni alle società acquisite attraverso bilanci consolidati.

La Aff. ha richiamato le indicazioni contenute nelle relazioni fallimentari, fornendo alcune precisazioni in merito al destino delle partecipate.

Tutte le società partecipate da Eu. furono dichiarate fallite e proprio per evitare che i fallimenti incidessero sulla quotazione del titolo, fu utilizzato un meccanismo di cessione delle partecipazioni in prossimità della dichiarazione di fallimento:

- la partecipazione in F.C.E., valutata 5 milioni di euro, fu ceduta da Eu. alla Garr., società inesistente, con conseguente iscrizione in bilancio di un credito di 4 milioni e 131 mila euro, naturalmente inesigibile<sup>47</sup>;

<sup>45</sup> No., u. 9.2.2010, p. 178-179.

<sup>46</sup> No., p.182-184.

- la cessione della partecipazione di AN. presenta profili più articolati che dovranno essere valutati in altra parte della motivazione, in quanto fu caratterizzata dalla retrodatazione rispetto alla data del fallimento, di cui il curatore del fallimento diede atto già nelle prime due relazioni<sup>48</sup>;
- la partecipazione in Ad. El. fu ceduta prima del fallimento e fu “sostituita” con un credito inesigibile<sup>49</sup>;
- la partecipazione in Fas. risultante al bilancio del 2001 “sparì” nel bilancio 2002<sup>50</sup>;
- la Mi. fallì successivamente alla Eu., per cui non fu realizzato il meccanismo di cessione prima dell’insolvenza.

Eu. non operò direttamente nella gestione di imprese industriali o commerciali, ma attraverso l’acquisto di partecipazioni in altre società. Dopo il primo decennio nel quale operò come Cib., nel 1996 ebbe inizio il periodo Eu., caratterizzato da alcuni eventi societari riassunti nelle relazioni:

- nel 1996 fu aumentato il capitale sociale da 10,140 miliardi a 41,754 miliardi di lire;
- in questo periodo comparve l’azionista di maggioranza L.H., come confermato dall’ingresso di Si., rappresentante della società, nel CdA di Eu.;
- alla data del 30.4.1999 risulta con certezza l’aumento del capitale sociale deliberato, versato al 3.7.2000 nella misura di circa 21,5 miliardi di lire; in quella data fu deliberato un ulteriore aumento di capitale sociale a 36 miliardi di lire;
- secondo il curatore questi aumenti di capitale furono solo contabili, atteso che vennero attuati con operazioni “*torbide*”, tanto che lo stato di insolvenza della società non fu in alcun modo rimediato;
- il dissesto fu determinato dalle operazioni poste in atto dai proprietari della società, che, con i mezzi finanziari raccolti dagli azionisti attraverso il Terzo mercato, operarono nell’acquisto e nel sostegno a società partecipate decotte;
- gli azionisti non furono mai coinvolti direttamente nell’amministrazione della società, il cui ruolo era “schermato” dalla casa-madre lussemburghese (la L.H.);
- il curatore indicò in Ci. e No. i proprietari della società, che incaricarono “teste di legno” di assumere l’amministrazione di Eu. e delle altre partecipate<sup>51</sup>.

Il curatore indicò altri soggetti coinvolti nelle vicende della società fallita, quali Cap., amministratore legale per lunghi periodi, il consulente C.C., che assunse poteri gestionali nella società, oltre i responsabili di L.H.<sup>52</sup>.

Dalla lettura di alcune pagine della relazione Bot.<sup>53</sup> dell’ottobre 2002 emerge come il curatore avesse, a pochi mesi dalla dichiarazione di fallimento, già individuato il meccanismo fraudolento posto in atto da Ci. e No. attraverso la

---

<sup>47</sup> Aff., p. 32-33.

<sup>48</sup> Ci si riferisce alla I e alla II relazione ex art. 33 l.f. del 15.1.2001 e del 30.1.2001.

<sup>49</sup> Aff., p. 35.

<sup>50</sup> Aff., p. 37-38, non ha però fornito su questa partecipazione indicazioni specifiche.

<sup>51</sup> Relazione ex art. 33 l.f. 28.10.2003, pp. 18-20.

<sup>52</sup> Relazione 28.10.2003, pp. 21-23.

<sup>53</sup> Ci si riferisce alle pp. 23-24, sotto il titolo di “soggetti responsabili del dissesto”.



società lussemburghese L.H., avendo cioè prefigurato le contestazioni che l'accusa formulò a seguito delle indagini della GdF e della consulenza Ac.-PA.. Sono stati proprio i consulenti tecnici del P.M. Ac. e Pa. a fornire gli elementi descrittivi più significativi della società "capogruppo".

Nel richiamare qui per la prima volta la consulenza di parte è opportuno svolgere alcune considerazioni generali sul valore probatorio della stessa. I consulenti del P.M. hanno fornito due tipi di contributi probatori, uno conoscitivo e uno valutativo.

Il primo è il più lineare perché consente al collegio, sulla base della documentazione esaminata dai consulenti e riportata in allegato alla relazione, di ricostruire le vicende della società coinvolte nel processo.

Si tratta di un contributo conoscitivo su cui nessuna contestazione è stata formulata dalle parti coinvolte nel processo e in particolare dai difensori degli imputati, perché la cronistoria contenuta nella relazione e riassunta con precisione nel corso dell'esame dibattimentale dei consulenti è tratta dalla documentazione da loro esaminata.

Così Ac. e Pa. hanno ricostruito le vicende di Eu.:

- la società fu costituita nel 1986 con la denominazione sociale di Cib. s.r.l., con soci G.B.P. e tale T.L. e un capitale di 20 milioni di lire; nel 1991 presentava già la struttura di società servente di altre società partecipate, con oggetto sociale "*un'attività che era diretta a facilitare incasso di crediti commerciali, si occupava di acquisti pro-soluti o pro-solvendo di crediti commerciali in genere, in particolare si vede che questa attività era rivolta alle società che la stessa partecipava*"<sup>54</sup>;
- pur avendo aumentato il capitale sociale a 13 miliardi di lire, la società cominciò a presentare bilanci con forti perdite e alla fine del 1991 era in stato di insolvenza;
- dopo la presentazione di un'istanza di concordato preventivo (il cui esito i consulenti non sono stati in grado di ricostruire), nel settembre 1993 il CdA diede atto che la società era tornata *in bonis* per mancanza di presentazione di istanze di insinuazione al passivo;
- persistendo le ingenti perdite, nello stesso periodo furono adottati i provvedimenti necessari di riduzione del capitale sociale, il cui residuo ammontava a 260 milioni di lire, detenuto al 99,5% dalla CB Plast;
- il 15 novembre 1995 entrò in società Co., attraverso la società SU., che nel terzo trimestre del 1995 deteneva il 76,48% della Cib. s.r.l.;
- contemporaneamente Co. divenne componente del CdA in quanto proprietario di SU.;
- nel 1994 la precedente proprietà aveva deliberato l'aumento del capitale sociale da 260 milioni a 10 miliardi e 141 milioni di lire;
- il 16.4.1996, proprietaria SU. e amministratore Co., venne deliberato un ulteriore aumento di capitale sociale da 10 miliardi e 140 milioni a 83 miliardi e 148 milioni di lire;
- sotto il profilo dell'oggetto sociale, quegli anni e quelle modifiche degli assetti societari determinarono la situazione nella quale furono realizzate le attività oggetto del processo; così i consulenti l'hanno riassunta:

---

<sup>54</sup> Ac. -Pa. , u. 4.2.2010, p. 14.

*“P.M. – Questo aumento di capitale era già quello che si inseriva nel cambio di strategia industriale?”*

*TESTE Ac. - Sì.*

*P.M. – Viene esplicitato?”*

*TESTE Ac. - Guardi, qui purtroppo le notizie sono un po' frammentarie, in quel momento c'è questo cambio di strategia, dall'attività precedente si passa a un'attività di valorizzazione di case di riposo, cosa voglia dire non lo so, comunque valorizzazione di case di riposo, attività che poi viene abbandonata nuovamente perché l'ultimo oggetto di cui si è a conoscenza è l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società italiane e estere, compravendita, possesso, gestione e collocamento di titoli pubblici e privati, italiani e esteri, compravendita, permuta, possesso, gestione e amministrazione di beni immobili di proprietà.*

*P.M. – Quindi holding?”*

*TESTE Ac. - Esatto, il classico oggetto di una holding, di una società finanziaria che...”<sup>55</sup>;*

- la successiva svolta nella gestione imprenditoriale di Eu. è collocata all'inizio del 1998. Sul punto i consulenti non hanno individuato con precisione analoga a quella riferita all'ingresso di Co. nella società i soggetti che subentrarono nella proprietà, perché dalla documentazione acquisita emerse solo marginalmente il ruolo di No. e Ci., che, incontestabilmente, acquisirono da Co. la proprietà di Eu.;
- nella deposizione, a domanda del difensore di L.S., i consulenti hanno così descritto il ruolo di No. e Ci.:

*“Per quello che abbiamo potuto vedere e ci ricordiamo in questo momento, il Ci. e il No., lei mi ha parlato di questi due elementi qui, sono un po' come il prezzemolo, ci sono un po' dappertutto. In particolare io ricordo che questi signori non avevano o hanno assunto nei ruoli come amministratori ma abbastanza non di primo piano, ma erano i consulenti. Questi qui hanno fatto un'azione come consulenti in tutte le operazioni principali, parlo di AU., farlo di FCE, quindi FCE Mi.. Consulenti, io li ho visti così, ecco, poi forse avevano anche un ruolo come amministratore ma mi sembra che fosse abbastanza emarginato questo discorso, certamente hanno avuto un ruolo fondamentale nell'operazione cessione crediti AU., nell'operazione cessione crediti Mo.r, hanno avuto un ruolo abbastanza fondamentale nella FCE, nell'ambito della cessione dell'immobile Mi., queste sono quelle che mi ricordo di più, poi ce ne possono essere tante altre. Ma io non ricordo specificatamente, per carità magari non ricordo ma poi hanno avuto qualche ruolo anche come amministratore, ma certamente questi signori qui hanno una figura di ideatori delle operazioni, da quello che io ho potuto comprendere.”<sup>56</sup>;*

- nella consulenza tecnica questo passaggio è così evidenziato:

*“L'anno 1998 rappresenta il cosiddetto anno della svolta. Con assemblea dei soci del 12/03/98 il vecchio Consiglio di Amministrazione formato dalle persone di CO., Presidente, M.F., consigliere, Cap., consigliere, decade ed in sostituzione vengono nominate le seguenti persone:*

<sup>55</sup> Questa ricostruzione è stata compiuta da Ac. -Pa. , pp. 14-18.

<sup>56</sup> Ac. -Pa. , p. 125-126.

- *Cap., Presidente;*
- *S.A., Consigliere;*
- *B.E. Consigliere.*<sup>57</sup>;

- tanto sono vere le osservazioni dei consulenti che nelle relazioni ex art. 33 l.f. dei curatori di Eu. non compare alcuna indicazione su No. e Ci..

Già in questa prima parte della deposizione i consulenti hanno individuato L.S. come responsabile delle società estere azioniste di maggioranza di Eu. dal 1996 al fallimento, la SU. e la L.H..

Riservando la trattazione della posizione dell'imputato ai paragrafi a lui specificamente dedicati è opportuno indicare il ruolo che i consulenti attribuirono a L.S.:

*“P.M. – Mi scusi, è anche noto il ruolo di L.S. in SU. in quel momento?*

*TESTE Ac. – In SU. L.S. è uno degli amministratori?*

*TESTE PA. – Avevamo trovato della documentazione che era riconducibile a SU..*

*TESTE Ac. – Della documentazione firmata da L.S. come SU..*

...

*È una lettera di Eu. indirizzata all'ingegner L.S. presso SU. sa a Lugano, ed è una richiesta di documentazione inerente poi a uno dei capi di imputazione che tratteremo in modo più...”*<sup>58</sup>

Il coinvolgimento di L.S. nella gestione di SU. e di L.H. non è oggetto di contestazione da parte della difesa, atteso che è incontestabilmente emerso nel dibattimento ed è stato ammesso dallo stesso imputato che le due società, azioniste di maggioranza di Eu. per tutto il periodo oggetto di contestazione, erano amministrate da L.S..

Anche su questo profilo della vicenda le indicazioni fornite da No. sono le più esplicite in merito al rapporto di SU. e L.H. (e, quindi, di L.S.) con Eu.:

*“P.M. – Scusi, rendo più specifica la domanda. Cioè perché in quel momento Lei trova già una situazione definita, cioè trova una controllante estera?*

*TESTE NO. – Sì, era un pacchetto già stabilito.*

*P.M. – Trova una controllante estera che fa capo a chi?*

*TESTE NO. – All'ingegnere L.S..*

*P.M. – Quindi?*

*TESTE NO. – Quindi l'ingegnere Co. ci dice che fondamentalmente con l'acquisizione e la sostituzione del patrimonio immobiliare con il patrimonio diciamo mobiliare di attività, noi avremmo potuto rilevare la parte Eu. nelle partecipazioni detenute dalla società, dalla SU. fondamentalmente.*

*P.M. – Come le viene rappresentato da Co. la persona L.S. e comunque SU. o L.H.? Come le viene rappresentata?*

*TESTE NO. – Come colui il quale detiene tutto il pacchetto per loro tramite.*

*P.M. – Sì, ma come fiduciario, cioè come una persona che ha una veste solo formale o come una persona...*

*TESTE NO. – Ci viene rappresentato come fiduciario ovviamente, perché dice lui è la persona che ci rappresenta. Poi dice abbiamo sempre avuto degli ottimi rapporti, abbiamo gestito fino ad oggi questa attività. Peraltro ci dice, perché l'oggettività era anche... Quando si trasferisce una proprietà immobiliare e se cambia con una proprietà immobiliare di quel genere, la domanda che sorge*

<sup>57</sup> Consulenza tecnica Ac. -Pa. , p. 35.

<sup>58</sup> Ac. -Pa. , pp. 18-20.

*spontanea è: stiamo parlando di una società quotata comunque al Terzo Mercato, con degli azionisti, con un capitale importante.*

...

*TESTE NO. – ..., ci ritroviamo quindi solamente io e Ci. in contatto e in rapporti con la SU..*

*P.M. – Lei poi stringe un rapporto particolare con Simone e con la SU.?*

*TESTE NO. – Di fatto io subentro nel vecchio rapporto che esisteva in capo tra Cor. e Co. e di fatto diventa No. e Ci..*

*P.M. – Però Lei l'ha riferita in maniera diversa a suo tempo. Ai fini della memoria - o vediamo un po' se contrasta con quello che dice oggi - Lei il 10 febbraio 2006 negli uffici della Procura rispondeva all'interrogatorio delegato. No, c'era il Pubblico Ministero Avenati Bassi. Lei dice: "Io incontrai L.S. che mi spiegò come fosse detenuta la Eu.. L'incontro avvenne tra noi due a Lugano. Mi disse come era costruita L.H.. Di fatto alla fine una serie di incontri nell'arco dei primi mesi del 1998 io diventai titolare del 50% di L.H. senza tirare fuori una lira. Ammetto che non è fisiologico, dichiaro che non era questo l'obiettivo, ma perseguito fin dall'inizio, e che quindi questo risultato fu in qualche modo casuale". Poi più avanti dirà, ma adesso vediamo, magari Lei si ricorda che non esternò neanche questa sua qualità di socio al 50%. È così?*

*TESTE NO. – Sì, è così proprio.*

*P.M. – Quindi però la Ci. non c'è. C'è un rapporto diretto tra Lei e L.S..*

*TESTE NO. – Tra me e l'ingegnere, e poi subentra anche nella restante parte il geometra Ci.."<sup>59</sup>*

Questa sintetica cronologia dell'origine della società capogruppo è sufficiente per affrontare le specifiche questioni attinenti alle attività delittuose contestate.

#### **4.3.2 - Il ruolo di Eu.. Il fallimento e l'entità del passivo.**

Si è già descritto il ruolo di Eu. nella vicenda imprenditoriale oggetto del processo, evidenziando come la società, quotata sul Terzo mercato, fu, con l'ingresso di Ci. e No., utilizzata come vera e propria *holding* di partecipazione.

*E' utile richiamare la fase definita dal curatore del fallimento come di cambio di strategia:" ... a un certo punto nel tempo, che possiamo anche andare a identificare con calma, che si cambia strategia e si passa da una gestione immobiliare che è poco redditizia, remunerativa a una gestione più dinamica e redditizia che dovrebbe essere quella industriale. In realtà, come è stato riportato soprattutto nella seconda, mi sembra, relazione del dottor Bot. quest'attività diciamo di compravendita - soprattutto compra - di partecipazioni di società industriali in realtà si rivelò più che altro un acquisto di società pre-decotte, e quindi ci si domanda come mai in realtà certe operazioni, e mi riferisco ancora purtroppo la lingua batte dove il dente duole, alla M.I., operazioni immobiliari tra virgolette solide, in realtà poi si sia cambiata strategia senza forse molta convinzione, o forse volutamente, in società invece industriali ma piene di debiti, e quindi per le quali Eu. più che andare a fare compravendita.*

*P.M. – Quindi M.I. era una società comunque con un patrimonio, con un valore?*

*TESTE Aff. – Esattamente.*

*P.M. – È stata dismessa?*

*TESTE Aff. – È stata dismessa in cambio di AN., sostanzialmente.*

---

<sup>59</sup> No., p. 187-189.

*P.M. – Per comprare AN.?*

*TESTE Aff. – Esatto.*

*P.M. – La quale era, diciamo, la svolta industriale?*

*TESTE Aff. – Esattamente.*

*P.M. – Perché AN. aveva una serie di partecipazioni?*

*TESTE Aff. – Esattamente, sì. Aveva un'attività industriale che si svolgeva sempre appunto nel torinese, meccanica, mi sembra di capire. Poi in realtà su AN. non vennero fatti troppi approfondimenti perché Eu. quando fu dichiarata fallita AN. era già fallita da un pezzo.”<sup>60</sup>*

Nella consulenza Ac.-Pa. quel momento è ben individuato nella parte descrittiva della cronistoria della società:

**“24 Dicembre 1997**

*Il Consiglio di amministrazione venne informato del concretizzarsi delle trattative in corso con la società SU.:*

*- per la cessione delle partecipate M.I. S.p.A. e P.S. s.r.l. al prezzo di lire 21.300 milioni;*

*- per l'acquisto della AN. s.r.l., società industriale proprietaria di tre unità produttive (AU., MOD. e G.B.P.) per un importo di lire 21.500 milioni che sarà oggetto di perizia giurata “onde permettere una congrua valutazione della stessa”.*

**12 Marzo 1998**

*L'assemblea ordinaria degli azionisti venne informata da No. del cambiamento della strategia aziendale non più basata su iniziative immobiliari ma industriali “che si rivelano più dinamiche e con prospettive interessanti”.*

*A tal fine era in corso di perfezionamento la cessione della partecipata M.I. S.p.A. e della P.S., operazione propedeutica all'acquisto della società AN. s.r.l.. Il consiglio di amministrazione venne rinnovato nelle persone di Cap. Carlo, S.A. e B.E.”<sup>61</sup>*

Da quel momento il ruolo assunto da Eu. è quello descritto nei paragrafi introduttivi della vicenda: fu la *holding* di partecipazione tramite la quale vennero acquisite società che consentirono gli aumenti di capitale sociale e la collocazione delle azioni sul Terzo mercato<sup>62</sup>.

Il 21.11.2002 fu dichiarato il fallimento di Eu..

Come già rilevato, il curatore del fallimento così ricostruì, sin dalla seconda relazione dell'ottobre 2003, la causa del dissesto: “... con i mezzi raccolti dagli azionisti, la società operava acquisti e il sostegno della gestione di imprese già pre-decotte ed è quindi nella scelta di tali investimenti che si collocano le radici del dissesto ...”<sup>63</sup>.

L'entità del passivo fallimentare è stata determinata dalla Aff. in 18 milioni di euro, per la gran parte chirografario<sup>64</sup>.

Sul punto il curatore ha precisato che circa 6 milioni di euro avevano ad oggetto crediti di banche per garanzie prestate da Eu. in favore delle partecipate:

*“AVV. TROYER – Senta, Lei ha parlato prima delle garanzie e dei finanziamenti fatti da Eu. a partecipate. Ma rientrano nell'oggetto sociale queste...?”*

<sup>60</sup> Aff., p. 16.

<sup>61</sup> Consulenza Ac. -Pa. , p. 29.

<sup>62</sup> La cronologia è descritta nella consulenza Ac. -Pa. , pp. 30 e ss.

<sup>63</sup> Relazione 28.10.2003, p. 20.

<sup>64</sup> Aff., p. 41.

*TESTE Aff. – Be', tecnicamente Eu. avrebbe dovuto semplicemente investire il patrimonio in partecipate, in qualità di holding. Questo era l'oggetto sociale: vivere di dividendi, distribuirli, garantire quel 25% di redditività che veniva scritta nelle relazioni quando si disse che si passava appunto, diciamo, dall'investimento immobiliare all'investimento industriale.*

*AVV. TROYER – Quindi non rientrava nell'oggetto sociale?*

*TESTE Aff. – Non risulta che rientrassero finanziamenti, per di più infruttiferi, nei confronti di partecipate.*

*AVV. TROYER – Senta, e che pesano in sede poi quantomeno le garanzie, Lei diceva, in sede di stato passivo per quella quota relativa all'insinuazione delle banche?*

*TESTE Aff. – È insinuazione esattamente bancaria indiretta sostanzialmente essendo non banche dirette ma altri creditori diversi. Quei 6 milioni di euro sono in larga parte attribuibili a garanzie fornite da Eu. alle partecipate.”<sup>65</sup>.*

Così definito il ruolo di Eu., è necessario valutare le contestazioni di bancarotta formulate nei confronti di L.S. e A.D.B..

#### **4.3.3 – Gli specifici episodi distrattivi.**

I fatti distrattivi contestati a L.S. sono contenuti nel capo d'imputazione a1) ai numeri I, II, III, IV.

A A.D.B. è contestato il fatto distrattivo a1)/V.

La difesa L.S., nell'affrontare il dibattimento, ha definito la propria linea difensiva nell'affermazione che non formulava contestazioni in merito alla sussistenza dei fatti di bancarotta descritti nell'imputazione, prospettando la tesi che L.S. era estraneo rispetto alle condotte realizzate da altri imputati; in via subordinata, ha dedotto l'insussistenza in capo al proprio assistito del dolo del reato di bancarotta, in quanto egli avrebbe sempre e solo agito da fiduciario degli amministratori/proprietari delle società.

Quando, in una delle prime udienze dibattimentali, i difensori di L.S. hanno esposto la linea difensiva, il collegio avrebbe potuto credere che il dibattimento si sarebbe incentrato esclusivamente sulla contestazione del contributo causale che L.S. aveva oggettivamente fornito nelle vicende giudicate e della consapevolezza in capo allo stesso delle finalità da altri definite delle condotte eventualmente accertate a suo carico.

A fronte di una siffatta iniziale prospettazione, la realtà del dibattimento è stata decisamente diversa.

La difesa L.S., si badi del tutto legittimamente<sup>66</sup>, ha contestato punto su punto la sussistenza delle condotte delittuose contenute nei numerosi capi d'imputazione, giungendo a chiedere l'assoluzione del proprio assistito per insussistenza del fatto e non per non averlo egli commesso. La lettura della memoria depositata all'odierna udienza conferma l'impostazione difensiva è stata quella di contestare la configurabilità della fattispecie di bancarotta nei più significativi episodi descritti nell'imputazione.

Per questo è necessario ricostruire puntualmente le contestazioni formulate nei confronti di L.S. e verificarne la sussistenza oggettiva prima di accertare se l'imputato sia responsabile degli stessi.

---

<sup>65</sup> Aff., p. 49-50.

<sup>66</sup> D'altronde, lo stesso P.M. d'udienza ha ritenuto che alcune condotte contestate non fossero sussistenti



#### 4.3.3.1 – Il fatto a1)/I.

La prima operazione oggetto di contestazione è stata definita dall'accusa<sup>67</sup> “M.I. – P.S.”.

E' stato il maresciallo Gu. a ricostruire con precisione la dinamica dell'operazione, anche sulla base della documentazione sequestrata tramite rogatoria presso lo studio svizzero dell'imputato L.S. dopo il deposito della consulenza tecnica di Ac.-PA..

Questa è la descrizione compiuta dal teste:

- innanzitutto fu L.S. a gestire l'operazione, come emerse dagli schemi che la definirono, sequestrati presso il suo studio e a lui riferibili;
- sono stati individuati tre “*giri*”, attraverso i quali Eu. acquisì la disponibilità delle due società immobiliari;
- il primo “giro” riguardò l'acquisto del 22% di M.I.. L.S. garantì, attraverso una società panamense off-shore, la COM., una provvista di 4 miliardi di lire presso il Banco di Lugano, da utilizzare per l'acquisto del 22% di M.I.;
- l'importo di 4 miliardi fu versato dalla società lussemburghese Fin. (di cui L.S. era procuratore) e nello stesso giorno tornò nella disponibilità della società;
- Eu. chiuse una partita creditoria verso un vecchio socio, la Br.Im.;
- la M.I. era di proprietà della Pa.F., società off-shore riconducibile a Fr.Ce.;
- la Pa.F. non percepì il denaro, ma lo “girò” alla SU. e così il denaro tornò alla Fin., dalla quale era uscito<sup>68</sup>.

Il secondo “giro” determinò l'acquisto da parte di Eu. di un ulteriore 25% di M.I.:

- a quell'epoca Co. e Ce. avevano già acquisito la proprietà di Eu. e attuarono un'operazione di sostituzione della partecipazione alla società G.H.E. con quella a M.I.;
- l'operazione fu gestita dalla SU., attraverso L.S., il quale innanzitutto garantì, sempre presso il Banco di Lugano, l'esborso di 4,5 miliardi di lire tramite una società off-shore delle Isole Vergini, la GIA Ltb.;
- anche in questo caso tutte le operazioni di addebito e accredito vennero realizzate nello stesso giorno e le contabili furono inviate alla SU., che quindi era a conoscenza dell'intera operazione<sup>69</sup>.

Il terzo “giro” determinò l'acquisto del 48,5% di M.I. di proprietà di Pa.F.:

- l'operazione fu gestita tramite la Banca di Roma Internazionale del Lussemburgo, con un conto aperto qualche giorno prima;
- il valore di acquisto della partecipazione era leggermente inferiore rispetto a quella precedente (da 90.000 a 83.000 a azione) per un totale di 7,5 miliardi di lire;
- l'importo fu bonificato dalla società Fin. (per ordine di L.S.) a L.H., che effettuò l'aumento di capitale sociale di Eu., utilizzato per l'acquisto di M.I.;
- Eu. acquistò la partecipazione dalla stessa Fin., che era una società filtro rispetto alla Pa.F. di Ce.;
- il valore fu determinato sulla base di una perizia del 24.6.1996, che valutò la società 16,8 miliardi di lire<sup>70</sup>.

<sup>67</sup> Depositione del maresciallo Gu. della GdF precedente

<sup>68</sup> Gu. , u. 9.2.2010, pp. 8-11.

<sup>69</sup> Gu. , p. 13.

<sup>70</sup> Gu. , pp. 14-21.

Secondo Gu. il valore di M.I. fu sopravvalutato per un'insieme di elementi:

- l'ultima quota acquistata da azionisti della società era stata valutata 56.000 lire a azione, mentre la vendita avvenne al valore di 90.000/83.000 lire ad azione;
- i bilanci 1995/1996 contrapponevano ad attività significative, passività altrettanto rilevanti, per cui il patrimonio netto era limitato<sup>71</sup>.

L'accusa ha contestato la distrazione di 8 miliardi di lire, pari alla liquidità che SU. versò in occasione del primo aumento di capitale sociale, ritenendo la valutazione di 16,8 miliardi di lire di M.I. eccessiva rispetto al valore effettivo della società.

I consulenti del P.M. hanno sostanzialmente confermato il giudizio di Gu. sulla valutazione di M.I.:

- l'11.4.1996, qualche giorno prima che Co. entrasse in Eu., quest'ultima acquisì il 22% di M.I. per l'importo di 4 miliardi di lire, attraverso il compenso ricevuto dalla Tim 33 s.r.l. per la cessione della partecipazione in Brenta Immobiliare;
- altri 4,5 miliardi di lire vennero reperiti da Eu. attraverso la dismissione della partecipazione nella società G.H.E.;
- il residuo importo di 8 miliardi di lire (a fronte di una valutazione complessiva di M.I. di 16,8 miliardi) venne versato da SU.

I consulenti hanno segnalato alcune perplessità sulla valutazione di M.I., rilevando che, non esistendo alcuna perizia che la attestasse, il patrimonio netto della società e il suo patrimonio immobiliare non giustificavano quella valutazione.

Queste sono le osservazioni che indussero i consulenti a ritenere eccessiva la valutazione di 16,8 miliardi di M.I.:

*“Certo, perché a fronte di questa partecipazione, nonché degli immobili in costruzione, che sono valutati 7 miliardi al 31.12.2005 (1995), 8 miliardi al 31.12.2006 (1996), evidentemente ha dei debiti per importi più o meno simili, tant'è che il patrimonio netto è un patrimonio esiguo. Allora verrebbe spontanea la domanda, ma certamente una società immobiliare di questo genere può nascondere delle plusvalenze latenti sugli immobili. Bene, ma altresì un acquirente di una società immobiliare che acquisti la società anche in virtù delle plusvalenze latenti che possono derivare dall'eventuale realizzo degli immobili, deve anche tenere presente della fiscalità latente. Insomma signor Presidente, per farla breve, qui se noi andiamo considerare corretto il valore di 16 miliardi e mezzo che è stato attribuito, considerando che questo valore è per la maggior parte rappresentato da plusvalenze latenti, perché, come le ho...*

...

*Ma tenga presente che su queste plusvalenze latenti bisogna anche considerare l'effetto della fiscalità latente, che quanto meno minimo minimo può essere di altri 5 – 6 miliardi, perché su 16 miliardi di plusvalenze minimo, signor Presidente, a voler essere proprio prudenziali fa quello. Lei capisce che noi avremmo dovuto valutare a questo punto gli immobili anziché 10 miliardi come valutazione, 30 miliardi, per riuscire a avere i 20 miliardi di plusvalenze a cui sottrarre poi la fiscalità latente. Questa è la situazione, ovviamente io non posso*

---

<sup>71</sup> Gu. , p. 18.

*dirle, signor Presidente, che la valutazione data è sbagliata o meno perché non c'è nessuna perizia, perché non c'è nulla.*

*P.M. – Comunque voi col raffronto col patrimonio netto, con la mancanza della perizia e con questa valutazione che ha espresso adesso sul fatto che anche la plusvalenza sarebbe comunque da ridurre, voi avete seri dubbi che il valore fosse un valore congruo, quello là stabilito nel contratto.”<sup>72</sup>.*

Su questo episodio non sono stati acquisiti nel dibattimento ulteriori elementi.

Vi è da rilevare che la valutazione peritale delle due società acquisite, di cui i consulenti del P.M. non disponevano, è stata oggetto di verifica da parte degli operanti della GdF.

Gu. ha citato l'allegato 66 dell'annotazione della GdF, cioè una relazione del perito Giannotti, asseverata il 24.6.1996.

Questi sono gli elementi su cui si fonda la contestazione dell'accusa.

Ritiene il collegio che la condotta descritta non configuri la distrazione contestata.

L'unica questione rilevante con riguardo a questo primo episodio distrattivo concerne la valutazione compiuta dagli amministratori di Eu. delle società M.I. e P.S., atteso che la distrazione si sarebbe concretata nella sopravvalutazione delle stesse.

L'accusa si fonda su un unico elemento, il giudizio espresso dai consulenti del P.M. sul valore delle società acquistate, ritenuto eccessivo in base ad alcuni elementi contabili analizzati nella perizia e rievocati in dibattimento:

- innanzitutto l'assenza di una perizia di valutazione delle due società;
- in secondo luogo l'entità del patrimonio netto nei bilanci al 31.12.1995, pari a 241 milioni di lire, e al 31.12.1996, pari a 308 milioni di lire;
- in terzo luogo la valutazione comparativa tra il patrimonio immobiliare delle due società, i debiti della stessa, le plusvalenze latenti e la fiscalità sulle stesse plusvalenze.

Il discorso di Ac. e Pa. è stato riportato nella parte ricostruttiva dell'episodio, per cui non è necessario tornarvi sopra.

Ritiene il collegio (condividendo sul punto le considerazioni del P.M.) che non sia stata raggiunta la prova piena della sopravvalutazione delle due società acquistate e della conseguente distrazione dal patrimonio di Eu. dell'importo utilizzato per l'acquisto.

Questo giudizio si fonda, in primo luogo, sulla valutazione della perizia che stimò le due società, non conosciuta dai consulenti del P.M.

Il documento n. 66 citato da Gu. contiene una perizia di valutazione della società M.I. e P.S.. E' qui sufficiente richiamare l'atto del dott. Giannotti, che, a parere del collegio, utilizza criteri di valutazione condivisibili, soprattutto con riferimento agli immobili di proprietà di M.I. e dell'immobiliare T. (partecipata integralmente dalla stessa M.I.). Naturalmente questo collegio non è in grado di entrare nel merito della valutazione degli immobili, ma il documento rappresenta un riscontro significativo sulla congruità del valore d'acquisto delle due società.

Oltre a ciò va rilevato che il ragionamento valutativo dei consulenti del P.M., pur fondato su alcune circostanze condivisibili, non consente di affermare con certezza che il valore di M.I. e di P.S. fosse stato sopravvalutato al momento

---

<sup>72</sup> Ac. -Pa. , p. 28-29.

dell'acquisto da parte di Eu.. E' certo che le due società disponevano di un consistente patrimonio immobiliare, la cui valutazione non è stata specificamente contestata dai consulenti del P.M. Costoro hanno indicato il valore degli immobili appostati a bilancio, svolgendo considerazioni ipotetiche sulle plusvalenze latenti e sulla fiscalità, ma non hanno valutato quegli immobili difformemente dalla perizia agli atti.

Infine, non può ignorarsi che nell'operazione descritta SU. investì 8 miliardi di lire e che questo versamento fu l'unica effettiva liquidità proveniente a Eu. nel periodo 1996-2002.

Se la dinamica fraudolenta accertata nel processo (caratterizzata da aumenti di capitale sociale fittizi, finalizzati ad acquisire liquidità sul Terzo mercato) non si verificò nell'operazione qui descritta, anche i profili critici sulla valutazione delle società acquisite rimangono ipotesi non suffragate da elementi di prova certi.

Per questo deve escludersi la condotta distrattiva nella sostituzione di alcuni *assets* di Eu. (Brenta Immobiliare e G.H.E.) con M.I. e P.S..

#### **4.3.3.2 – Il fatto a1)/II.**

Il secondo episodio coinvolse sempre M.I. e si concretò nella cessione della partecipazione della società in cambio di altre partecipazioni societarie che rimasero nella disponibilità di Eu. fino al fallimento.

E' ancora opportuno partire dalla ricostruzione di Gu. , che così ha riassunto l'operazione: *“L'uscita di queste partecipazioni: la Mascagni così acquisita e la Porto Sisto, che era già nella pancia della Eu., coincide con il cambiamento dei soci referenti, cioè da Co. e Ce. a No. e Cl. Viene attuata, anche in questo caso vi è uno schema riepilogativo, una parte manoscritta e una parte invece dattiloscritta, allegato 88 e 89 dell'annotazione di cui sto riferendo, nel quale la necessità da quello che emerge dalle carte era quella di sostituire il pacchetto Mascagni e Porto Sisto, quindi sottrarlo dalla società immettendo qualcos'altro con un valore che doveva essere numericamente equivalente. Questo valore numericamente equivalente viene creato attraverso delle cessioni di macchinari di altre società: AU., Mo.r e G.B.P.”*<sup>73</sup>

Gu. ha indicato un documento, l'allegato 89 della propria annotazione di servizio del 7 luglio 2006, nel quale era ricostruita l'intera l'operazione:

- Eu. cedette a SU. M.I. e P.S.;
- SU. cedette ad altre società (Bon. s.p.a e Saf. s.p.a.) M.I., che aveva acquisito P.S.;
- SU. acquisì i crediti derivanti dalla cessione a An. dei macchinari delle tre società per un valore di complessivi 21 miliardi di lire;
- il titolare della tre società che acquisirono il credito era D.M.;
- D.M. cedette il credito a SU. nella persona di L.S., come attestato dall'allegato 87 dell'annotazione della GdF.

Gu. acquisì nelle indagini ulteriori documenti che gli consentirono di ricostruire l'operazione:

*“La missiva della SU., nella quale dà atto di aver acquisito il credito per 21 miliardi di vecchie lire, e quindi di essere creditrice nei confronti della AN..*

*P.M. – Che poi è il credito al quale rinuncia per l'aumento di capitale.*

---

<sup>73</sup> Gu. , p. 20.

*TESTE Gu. – Per 4 miliardi ed otto. La restante parte viene utilizzata per creare una posta creditoria dalla capogruppo Eu. alla controllata AN.. La somma dei 4 miliardi ed otto per la capitalizzazione di AN., insieme al credito iscritto in contabilità di 16 miliardi, è la contropartita per far uscire Ma. e P.S.. In merito, come dicevo, c'è anche un appunto dattiloscritto reperito sempre tramite rogatoria, nel quale l'operazione AN., Eu., L.H. – che in realtà poi è la SU. che fa da intermediario – è pianificata con tutti i passaggi: gli aumenti di capitale, l'acquisizione del credito, già dettagliato con gli importi. Allegato 89 all'annotazione del 7 luglio.”<sup>74</sup>.*

Questa è la struttura semplificata dell'operazione, per meglio definire la quale è opportuno fornire tutti gli elementi di dettaglio desunti dalle prove orali e documentali acquisite nel dibattimento. Come si potrà comprendere al termine di questo paragrafo “l'operazione An.” (come è stata definita dagli stessi suoi ideatori)<sup>75</sup> costituisce uno degli episodi più significativi della vicenda qui giudicata, quello che consente di comprendere appieno il meccanismo fraudolento attuato dagli amministratori di Eu. di operare in modo speculativo sul Terzo mercato. Perciò è indispensabile esaminare tutti gli elementi di prova acquisiti e valutarli nel loro complesso per verificare la fondatezza della prospettazione enunciata.

E' interessante partire da una notazione dei consulenti del P.M. relativa alla dismissione della partecipazione M.I. Ac. e Pa. rinvennero tra le migliaia di atti esaminati un documento datato 1.12.1997, con le caratteristiche di un contratto intercorso tra Co. e l'avv. Paolo Lo. e relativo alla cessione delle partecipazioni immobiliari di Eu.. La rilevanza di questo documento consiste nel fatto che è precedente alla cessione della partecipazione di M.I. in cambio della partecipazione ad An., ma definisce l'operazione in termini corrispondenti a quella che sarà realizzata alcuni mesi dopo. Nel contratto era prevista la cessione delle partecipazioni immobiliari in cambio dell'acquisizione di partecipazioni ad altre società del valore di 20,740 miliardi di lire (cioè vicino ai 21,3 miliardi indicati da Gu. ). Quel documento, secondo i consulenti del P.M., rappresenta quindi il progetto dell'operazione attuata nei primi mesi del 1998, cioè la dismissione da parte di Eu. del patrimonio immobiliare Co.tuito dalla partecipazione in M.I. e P.S., destinata a Co., in cambio della partecipazione a società con un patrimonio mobiliare, che sarà individuata in AN.<sup>76</sup>.

<sup>74</sup> Gu. , pp. 23-25.

<sup>75</sup> Si fa riferimento al documento sequestrato nell'ambito della rogatoria e allegato al mandato fiduciario tra No. e Ci. e L.S. del 17.2.1998.

<sup>76</sup> Ac. -Pa. , pp. 33-35: “*Si, prima dell'eventuale trasferimento, per altro trasferimento, signor Presidente, mai avvenuto poi. Allora, qual è il prezzo che viene fissato per la cessione di queste partecipazioni e del credito. In globale 20 miliardi 790 milioni, perché le partecipazioni sono iscritte a costo storico a 20 miliardi e 300 milioni più il credito di 490 milioni, 20 miliardi e 790 milioni. Cioè, in sostanza viene detto nessuno vuole speculare niente, va bene, vendiamo a quello che è iscritto in bilancio. Ma 20 miliardi e 790 milioni il discorso è come devono essere pagati? Allora il discorso è, bene, mediante l'accollo di un debito di un miliardo 850 milioni che la società Eu. ha verso il Banco di Napoli, e la differenza di 18 miliardi 931 milioni – leggo – “mediante compensazione con la successiva cessione”; non si capisce bene, ma adesso le spiego perché poi si capisce. Perché contestualmente a questa operazione Lo. si impegna a cedere a Eu. le partecipazioni non nominate, partecipazioni per un corrispettivo non inferiore a 20 miliardi, che sarà confermato da un perito indipendente – cosa che non è mai avvenuta –, e queste partecipazioni come le deve pagare EU.. Per 18 miliardi 931, cioè lo stesso importo che dall'altra parte si dice che viene compensato, quindi lo stesso importo, anche qui mediante cessione con il credito sorto in base alla cessione della partecipazione M.I. e P.S. di cui in premessa. Cioè, in sostanza Eu. diventa creditrice verso qualcuno che compra queste partecipazioni, diventa debitrice nei confronti di qualcuno, qualche terzo, perché qui non è specificato nessuno, che vende queste nuove partecipazioni alla stessa Eu. per l'importo di 18 milioni 931, ci si incrocia, cioè si fa una compensazione debito e credito. Come a dire, va bene, poi L. e Co. si aggiustino loro, avranno loro dei rapporti tra di loro debitori o creditori ma si aggiustano loro. Questo è l'intento*

Così i due consulenti hanno ricostruito l'operazione realizzata tra la fine del 1997 e i primi mesi del 1998, attuativa del progetto sopra richiamato:

- nel contratto del 30.12.1997 venne attribuito a M.I. il valore di 17,5 miliardi di lire e a P.S. quello di 3,8 miliardi di lire, così complessivamente determinando quelle partecipazioni in 21,3 miliardi di lire;
- le due società furono cedute a SU. (cioè a Co.), con l'impegno di Eu. di acquistare AN. allo stesso prezzo;
- il 31.3.1998 Co. uscì dal CdA di Eu. e il 16.6.1998 si definì l'acquisto della partecipazione di AN. da parte di Eu.;
- SU., socia al 99,9% di AN. (l'altro 0,1% era di L.S.), aumentò il capitale sociale a 5 miliardi di lire;
- per la capitalizzazione di 4,8 miliardi di lire SU. utilizzò una parte del credito acquistato nei confronti di AN. per 21,3 miliardi di lire;
- SU., in cambio dell'acquisizione di M.I. e di P.S., cedette AN. al prezzo di 5 miliardi di lire (così come ricapitalizzata) più 16,5 miliardi di lire di crediti che ancora vantava verso la stessa AN.;
- il saldo in favore di Eu. fu di 229.249.680<sup>77</sup>.

I due consulenti hanno poi trattato della società AN. per giungere alla conclusione dell'insussistenza di un valore pari a quello determinato nella cessione da parte di Eu. di M.I. e P.S..

La AN. fu costituita il 10.2.1997 con 20 milioni di lire di capitale sociale, al 98% di SU. e al 2% di un socio privato, che cedette la sua partecipazione a L.S.. La società era sostanzialmente non funzionante, anche quando nel gennaio 1998 fu trasformata in s.p.a. e fu aumentato il capitale sociale a 200 milioni di lire.

Anche Gu. ha confermato che la AN. fu costituita da L.S. nel 1997 in vista dell'operazione descritta e che prima dell'acquisto dei macchinari non aveva svolto alcuna attività<sup>78</sup>.

Nel marzo 1998 si colloca l'operazione di acquisto dei crediti da parte di SU.:

*"...in data 11 marzo del '98, la AN. a me non risulta che operasse ancora, o comunque era lì che stava forse iniziando, SU. sa acquista da tale D.M., che fino allora era stato l'accomandatario della società AU. s.a.s., acquista da tale D.M. un credito di 12.535.565.690, credito che il D.M. aveva acquistato dalla AU.. Acquista un altro credito di 8.993 milioni sempre dal D.M., credito che costui aveva acquistato dalla M.P.. Cioè, che cosa era successo signor Presidente, era successo che la AU. e la M.P., società entrambe decotte, la M.P. addirittura aveva già passato l'amministrazione a tale Funaro, che era della compagine di Eu., fanno delle fatture di vendita di macchinari alla AN., fatture di macchinari che sono diverse, come vedremo. Signor Presidente, c'è un elenco lunghissimo.*

...

*Hanno delle cifre assolutamente enormi, e adesso le spiegheremo, anche perché secondo noi, sono cifre per la maggior parte è una sovrapproduzione di un valore che quindi non c'era in sostanza. Allora signor Presidente, sia la AU. s.a.s. che la M.P. fatturano in data 10 marzo '98, questa è data importante perché l'11 marzo*

---

*che emerge a fine del '97, prima che poi in sostanza si dia corpo all'effettiva cessione della M.I. e della P.S., che è avvenuta poi alla fine del '97. Quindi, siamo inizi di dicembre questa scrittura qui, 30 dicembre '97 viene stipulata la scrittura di...".*

<sup>77</sup> Ac. -Pa. , pp. 35-39.

<sup>78</sup> Gu. , p. 49.



*‘98 poi la SU. acquista i crediti da tale D.M.. Quindi, la AU. emette due fatture, la numero 346 e la numero 347, la 346 è per vendita di macchinari per un imponibile di 7.846.152(.000) più Iva; poi, la seconda fattura, la 347, è per vendita di materie prime per 2 miliardi 486 milioni più Iva. Quindi, in sostanza, il credito che AU. genera nei confronti di AN., è in totale, Iva compresa, di 12.535.565.690, questo è il primo dato. M.P. emette signor Presidente, sempre in data 10.3.98, stessa data, c’è un’operazione concomitante, quattro fatture di cui la prima, la numero 40, per beni strumentali, anche qui per 7 miliardi 399 mila più Iva, poi due fatture per autoveicoli e una quarta fattura per materie prime, però di piccolo importo, in sostanza circa 50 mila euro, il grosso qui sono macchinari. Questi due crediti, quindi 12miliardi e 500 e rotti milioni di AU., 8 miliardi 993 milioni di M.P., vengono venduti...’<sup>79</sup>*

Così hanno riassunto l’operazione:

*“ Nella sostanza, quindi, qui si maschera una cessione di azienda in poche parole, perché vengono cedute, però con questa particolarità, perché il 10 marzo del ‘98 vengono fatte queste specifiche cessioni che originano questi crediti, questi crediti vengono ceduti, dopodiché, dopo queste lettere qui, il D.M. informa la AN. quale debitore che in sostanza ha ceduto, lo stesso giorno, quindi l’11/3, “vi comunichiamo di aver ceduto in data odierna con effetto immediato l’intero credito da noi vantato nei vostri confronti relativamente” etc. etc. e basta, quindi dà comunicazione alla AN. di aver ceduto questi crediti. A chi li ha ceduti, li ha ceduti a SU..”<sup>80</sup>.*

Sulla base della documentazione contabile rinvenuta dalla GdF e analizzata dai consulenti il valore dei macchinari di AU. e M.P. è stato determinato dai C.T. del P.M. in misura enormemente inferiore rispetto a quello di vendita.

Per quanto concerne M.P. nel bilancio al 31.12.1997 il valore dei macchinari ammontava a 839 milioni di lire, cioè 1/10 di quello di cessione attestato nelle fatture.

Così i consulenti del P.M. motivarono nella loro relazione il giudizio di sopravvalutazione dei macchinari fatturati:

*“Dall’esame dello stesso bilancio M.P. S.r.l. al 31/12/1997 è stato possibile rilevare che le “Immobilizzazioni materiali” sono iscritte, per un importo di L. 839.202.731 derivante dalla differenza tra il costo storico di L. 2.859.253.510 al netto del relativo fondo di ammortamento di L. 2.020.050.779.*

*Gli scriventi non sono in grado di stabilire l’anzianità dei beni materiali già di proprietà M.P. S.r.l., ma di certo è possibile risalire alla tipologia dei beni iscritti dall’esame delle fatture di vendita emesse nei confronti della AN. S.p.A.*

*Trattasi infatti di macchinari, mobili e di attrezzature in genere suscettibili di deperimento in relazione all’utilizzo dei medesimi nel ciclo produttivo.*

*Per la vendita dei predetti beni di cui alle fatture n. 40, 41 e 42 la M.P. ha emesso alla AN. S.p.A. fatture per un controvalore imponibile di vendita pari a L. 7.968.000.000.*

*Se confrontiamo il valore residuo da ammortizzare dichiarato in bilancio al 31/12/1997, pari a L. 839.202.731, con il controvalore di vendita applicato nell’anno 1998, mese di marzo, pari a L. 7.968.000.000, balza immediatamente all’attenzione del lettore la sproporzione del valore di vendita applicato. C’è da chiedersi se gli amministratori della AN. S.p.A. siano degli sprovveduti disposti a*

<sup>79</sup> Ac. -Pa. , pp. 44-45.

<sup>80</sup> Ac. -Pa. , p. 48.

*pagare i macchinari ed impianti della M.P. S.r.l. un prezzo di ben 10 volte superiore a quanto iscritto nel bilancio della venditrice o se il predetto acquisto nasconda altre occulte ragioni. Oppure in ultima analisi se sia possibile ipotizzare, in relazione alle modalità di acquisizione frazionata dell'azienda che nel valore dei beni sia occultato un ipotetico valore di avviamento attribuibile alla M.P. S.r.l.*

*Occorre segnalare che nella fattura n. 40 la M.P. SRL vende l'impianto elettrico per un corrispettivo di L. 383.333.000 più IVA (cfr. allegato pag. 243/1).*

*A parere degli scriventi appare strano che sia possibile trasferire a terzi l'impianto elettrico, che generalmente risulta non asportabile ed ancorato al fabbricato, senza dover vendere il fabbricato stesso.*

*Appare quindi evidente la natura fittizia delle fatture emesse dalla M.P. SRL nei confronti della AN. SpA che hanno permesso di sopravvalutare i beni strumentali complessivamente considerati quanto meno per l'importo di L. 7.128.797.269 Co.tuito dalla differenza tra il valore di cessione pari a L. 7.968.000.000 e il corrispondente valore residuo da ammortizzare pari a L. 839.202.731.”<sup>81</sup>.*

Per quanto concerne AU. il discorso dei consulenti è più articolato, perché, in assenza della contabilità della società venditrice, non fu possibile accertare il valore contabilizzato dei macchinari.

I consulenti rilevarono innanzitutto come una parte dei macchinari fatturati da AU. non erano di sua proprietà. In particolare quelli di cui alla fattura n. 646/1998 erano attrezzature, macchinari e altri beni strumentali che la AN. affittò successivamente dalla società Coeme Sistema al prezzo di 120 milioni di lire annui, per cui la fattura emessa da AU. era relativa a operazione inesistente in quanto avente ad oggetto beni non di sua proprietà.

Così i consulenti rievocarono quell'operazione:

*“Secondo quanto accertato e come riferisce il curatore del fallimento AN. nella sua 4° relazione, i beni ceduti da AU. con la ft. 646 risulterebbero di proprietà delle società COE. SRL e FA. SRL. Tale situazione è avvalorata dal decreto di sequestro del 25/2/1999 a firma del P.M. Dott. Massimo CANOSA (cfr. allegato pag. 230/1 e segg.).*

*Risulta infatti nella documentazione acquisita copia di contratto di affitto di macchinari, attrezzature ed altri beni strumentali in cui si rileva che la COE. SIS. SRL affitta alla AN. al prezzo di L. 120.000.000 annui numerosi beni tra i quali figurano tra l'altro le presse SANDRETTO serie 250, 135, 190 e 110, macchinari che poi risultano venduti da AU. ad AN., beni che comunque sono anche indicati nel decreto di sequestro emesso dal P.M. CANOSA relativamente alle denunce presentate da COE. SRL e da FA. SRL. I predetti macchinari comprese le presse Sandretto serie 170 T., Sandretto serie 70 T, la pressa Negri e Bossi serie 25 T., sono tutte presenti nella fattura n. 646 emessa da AU. a carico di AN. per un imponibile di L. 1.625.000.000 unitamente ad altri beni che risultano di proprietà sempre di COE. SRL, quali il carrello elevatore OM completo, fatturato per L. 25.000.000.*

*Nella predetta fattura il corrispettivo imponibile indicato risulta essere di L. 2.769.000.000 di cui L. 2.625.000.000 per beni strumentali e L. 144.000.000 per Co. di progettazione, mentre i corrispettivi indicati nel dettaglio e riferibili ai*

---

<sup>81</sup> Consulenza Ac. -Pa. , p. 242-243.

*singoli beni ammontano a L. 2.600.000.000 con una differenza di L. 25.000.000 imputata in contabilità ad autoveicoli di trasporto interno.*

*Alla luce di quanto sopra gli scriventi ritengono che i beni acquistati con la fattura n. 646 del 30/05/1998, quantomeno per l'importo di L. 1.650.000.000 (che è relativo ai beni di proprietà di COE. SRL) siano frutto di operazioni inesistenti e pertanto inesistenti i Co. ad essi riferibili, quali le quote di ammortamento nei bilanci della società per gli anni 1998 e 1999.*

*Quanto sopra avvalora la tesi dell'acquisizione simulata dell'azienda AU. per la quale si sono messe in atto operazioni totalmente inesistenti come per esempio l'acquisto da AU. di beni di proprietà di altri soggetti per gli scopi che di seguito vedremo.”<sup>82</sup>*

Quanto poi ai residui beni i consulenti valutarono, sulla base di alcuni atti sequestrati dalla GdF, che i macchinari erano stati stimati nel libro giornale al 31.12.1997 a poche decine di milioni di lire, con un sovrapprezzo delle fatture superiore a 7 miliardi. I consulenti rilevarono il dato contabile dal libro giornale relativo a quel periodo rinvenuto dalla GdF di Seregno nella disponibilità di M.V.M..

Così nella relazione ricostruirono l'episodio:

***“Il processo verbale di constatazione della G.d.F. di SEREGNO***

*Nelle more delle indagini condotte dai militari della Guardia di Finanza del Comando Brigata di Seregno in capo ad alcune società accusate di emissione di fatture per operazioni inesistenti, è stato riscontrato in data 04/09/2000 che tale M.V.M., coinvolto come indagato nell'operazione di P.G., deteneva all'interno della propria autovettura documentazione contabile relativa alla società AU. S.a.s.*

*M.V.M. in data 16/01/2002 dichiarava ai militari di P.G. (cfr. allegato pag. 606/1) che la documentazione gli era stata consegnata da F.R. con l'incarico di prendere atto della situazione contabile (M.V.M. svolge, tra le altre cose, l'attività di commercialista). M.V.M. riferisce ancora di essere a conoscenza che la AU. aveva ceduto impianti a varie aziende tra cui la AN. SPA e che FU. gli era stato presentato dal Rag. C.C., altro commercialista con studio in SEREGNO.*

*In particolare i militari acquisivano la seguente documentazione (cfr. allegato pag. 606/2- 606/5):*

*- Libro giornale, composto da n. 4 volumi di 500 pagine ciascuno, di cui 3 scritturati e riportanti le registrazioni contabili dal periodo 02/01/1996 – 31/12/1997 e uno in bianco...”<sup>83</sup>*

Secondo i consulenti, con riferimento ai macchinari e alle attrezzature, le fatture stimarono un valore di almeno 15 miliardi superiore rispetto a quello reale, mentre nessuna valutazione fu possibile effettuare con riguardo alle materie prime fatturate, a causa del mancato rinvenimento della documentazione contabile di AU.<sup>84</sup>.

<sup>82</sup> Consulenza Ac. -Pa. , p. 229-230.

<sup>83</sup> Consulenza Ac. -Pa. , p. 605-606.

<sup>84</sup> Ac. -Pa. , p. 54-55. Così hanno ricostruito la valutazione dei beni fatturati da di Au.:

*“Allora, su Au. è un po' più complessa la vicenda, perché Au. è una società non di capitali, non pubblica bilancio, non è stata rinvenuta contabilità ma la Guardia di Finanza ha sequestrato in una valigetta appartenente a tale M.V.M., dei libri contabili della Au., nella fattispecie un giornale fino al 31.12.97 e dei mastrini contabili inizio '98. Signor Presidente, noi abbiamo analizzato questi documenti, che sono per altro sequestrati, quindi sono in deposito, e da lì siamo riusciti anche lì a tirar fuori quello che era il valore residuo, anche lì siamo a un valore di vendita di 7 miliardi 846 milioni, è stato predisposto uno schemino che voi potrete poi vedere, dove c'è il valore indicato in fattura, noi abbiamo indicato come valore effettivo signor Presidente, ma è da intendersi come il valore*

Come anticipato, sull'operazione qui esaminata, alcuni protagonisti di quella vicenda hanno fornito elementi di riscontro rispetto agli accertamenti fin qui rievocati.

Br. ha reso dichiarazioni generiche, confermando semplicemente che aveva messo in contatto Co., proprietario di Eu., con Pa., suo collaboratore di studio, e che quest'ultimo si rivolse a C.C. per la cessione della società. C.C. indicò come acquirenti due imprenditori piemontesi, No. e Ci., è poiché C.C. conosceva L.S., quest'ultimo rimase fiduciario dei nuovi proprietari della società<sup>85</sup>. Con l'ingresso di No. e Ci. Br. fu nuovamente coinvolto come professionista nello sviluppo dell'iniziativa industriale di Eu.. Così ha sintetizzato le prospettive che gli furono illustrate sul progetto industriale di AN. e la sua "degenerazione": *"All'inizio c'era questo sviluppo con la Mar. come principale acquirente di questo progetto diciamo di integrazione industriale per la preparazione delle connessioni per le macchine e quant'altro. Poi ad un certo punto si sono messi a comprare società in giro, mi ricordo una in Sardegna – se non erro – che faceva bicicletta o qualcosa del genere, e volendo rivalutare la cosa non mi sembrava corretta e abbiamo scritto, perlomeno io, che non approvavo il bilancio e ho dato le dimissioni. A questo punto i rapporti sono finiti, salvo questi strascichi di adesso."*<sup>86</sup>.

Più significative appaiono le dichiarazioni di Cap. e C.C., che non a caso la difesa ha indicato a fondamento della propria tesi.

Cap., in una delle sue ultime risposte, ha addirittura fornito una valutazione dei macchinari AU. ceduti ad AN.:

*"AVV. MITTONE – In occasione di una vicenda aziendale specifica, cioè quella che riguarda la cessione di macchinari da AU. a AN., Lei ha potuto verificare o si è fatto una convinzione rispetto all'importanza e al valore di questi macchinari?"*

*TESTE CA. – Direi che era congruo il valore, in quanto ho una certa esperienza di macchinari industriali.*

*AVV. MITTONE – Come mai? Non perché il valore era congruo, ma come mai Lei ha una certa esperienza di macchinari?"*

*TESTE CA. – Perché ho fatto l'operatore di factoring per 24 anni, quindi io frequentavo abitualmente le industrie ed ero abituato a vedere le macchine. Sapevo – adesso non sono più tanto aggiornato – i prezzi correnti dei macchinari industriali. Dentro l'AU. c'erano fior di macchinari.*

*AVV. MITTONE – Lei poi ha constatato che in AN. questi macchinari non hanno avuto la valorizzazione che meritavano. Lei ha potuto fare degli approfondimenti del perché in AN. vi era questa situazione?"*

*TESTE CA. – Perché c'erano diverse anime dentro la AN., c'erano delle scuole di pensiero differenti dentro l'AN.. Dentro l'AN. c'erano quelli che dicevano bianco e quelli che dicevano nero. Era un quotidiano combattimento.*

*AVV. MITTONE – Il direttore commerciale chi era?"*

*TESTE CA. – Il direttore commerciale era Ci..*

---

*residuo contabile, e quindi è sovrapprezzo, cioè quello che noi consideriamo sovrapprezzo. Ebbene signori, il sovrapprezzo è di 7 miliardi 819 milioni, anche in questo caso. Insomma, a farla breve, su un totale di crediti di 21 miliardi 529 milioni noi siamo comunque abbastanza certi che almeno 15 miliardi circa sono dovuti una sovrapprezzatura di macchinari. Nulla possiamo dire circa la fattura di vendita di materie prime, perché non possiamo dire se c'erano o se non c'erano, noi non abbiamo trovato contabilità, specialmente in Au., che è quella che ha venduto materie prime. Questa è la situazione."*

<sup>85</sup> Br., i. 9.2.2010, p. 92-94.

<sup>86</sup> Br., p. 99.

*AVV. MITTONE – E Lei ha avuto delle valutazioni convergenti sull’operato di Ci. in ordine all’impiego di questi macchinari?*

*TESTE CA. – Io avrei voluto impegnare diversamente o avrei voluto far fare dei cursus diversi.*

*AVV. MITTONE – Quindi c’era un dissenso?*

*TESTE CA. – Assolutamente molte volte abbiamo avuto delle aspre contestazioni e delle aspre dispute.”<sup>87</sup>.*

Se Cap. ha genericamente prospettato la congruità del valore indicato nelle fatture rispetto ai macchinari acquisiti da An., è stata la deposizione di C.C. a fornire alla difesa L.S. l’elemento su cui incentrare la tesi dell’insussistenza della condotta distrattiva contestata.

C.C. ha innanzitutto confermato di avere partecipato alla trattativa per la cessione di Eu. da Co. e Cor. a No. e Ci.<sup>88</sup>, fornendo un’indicazione “nuova” rispetto all’episodio qui esaminato e in particolare alla valutazione dei macchinari acquisiti da An..

Le risposte del dichiarante sul punto meritano di essere riportate integralmente, poiché quella “nuova” circostanza, cioè l’esistenza di una perizia di valutazione del patrimonio AU., non è stata in alcun modo riscontrata nel dibattimento:

*“TESTE CAT.- AN. ha acquisito l’attività di AU., AU. era di D.M., era una S.a.s., è stata fatta una cessione di macchinari e di avviamento ad AN., emettendo una fattura su perizia fatta dal geometra Isaia, presentato dal geometra Ci., di Ivrea. È stato dato un valore a questi macchinari, l’attività di AU...*

*AVV. BE - Lei ha controllato, mi scusi, il valore che è stato attribuito a questi macchinari, Lei ha potuto verificarlo?*

*TESTE CAT.- No, io sono... non riesco a dare un valore ad una pressa o ad uno stampo. Ho verificato che c’erano le fatture, ho verificato le fatture. Non sono un tecnico, non so dare un valore ai macchinari, ho verificato che nella perizia ci fossero tutti i macchinari presenti in AN. L’attività di AU. ha continuato in effetti con AN., non si è mai interrotta, perché i dipendenti di AU. sono stati passati, con un passaggio diretto, assumendosi l’AN. sia l’anzianità pregressa dei dipendenti, quindi ha continuato l’attività con la stessa clientela. Tant’è che per questo continuo di attività fu stabilita una quota di avviamento messa in fattura, e riconosciuta alla AU.. Quindi di fatto la AN. ha continuato l’attività di AU. che era un’azienda che esisteva, se non sbaglio, sul mercato da una decina di anni, e lavorava con importanti aziende del settore automotive.”<sup>89</sup>. Nel prosieguo della deposizione C.C. ha precisato che L.S. pretese che fosse predisposta una perizia di valutazione dei macchinari<sup>90</sup>, così definendola: “Queste perizie sono state*

<sup>87</sup> Cap., pp. 175-176.

<sup>88</sup> Cr., u. 16.2.2010, p. 5.

<sup>89</sup> Cr., p. 13-14.

<sup>90</sup> Cr., p. 16. Nel controesame Cr., p. 24, ha ribadito che L.S. richiese la perizia, senza peraltro predeterminarne l’esito. Queste sono le risposte che ha fornito il teste alle domande del difensore dell’imputato:

*“AVV. MITTONE - Senta, Dottore, la Difesa dell’ingegner L.S. le chiede questo: in ordine a quanto Lei ha già accennato nelle sue risposte, e cioè riguardo la perizia sui beni di Au., Lei poco fa ha ricordato che fu fatta una perizia, a sua memoria, da parte... ho segnato un certo geometra Isaia, perizia poi asseverata o da Torino o da Ivrea.*

*TESTE CAT.- Sì.*

*AVV. MITTONE - A me interessa un particolare, Lei ricorda quale fu il comportamento dell’ingegner L.S. in ordine a questa perizia? Lei ha già detto qualcosa a proposito, ce lo vuole approfondire questo aspetto, questa circostanza?*

*TESTE CAT.- L’ingegner L.S. prese l’originale della perizia, perché in un primo momento...*

*AVV. MITTONE - Innanzitutto chi la chiese la perizia?*

*richieste da Ci. e No., sono state redatte dal geometra Isaia, che mi risulta amico di Ci., e sono state asseverate davanti al Tribunale, non so di Ivrea o di Torino, da un certo geometra Isaia, che io non ho mai conosciuto.”*<sup>91</sup>.

No. è stato, ancora una volta, il più preciso nel ricostruire le ragioni della dismissione delle partecipazioni immobiliari in cambio dell’acquisizione di AU., operazione coincisa con il suo ingresso in Eu.. Dopo avere ricostruito i contatti con Cor. e Co. per l’acquisizione di Eu., No. ha affermato che quest’ultima società sarebbe stata “svuotata”<sup>92</sup>. Così, secondo il dichiarante, fu sostituita quella partecipazione “*La AU. aveva nel suo interno macchinari, impianti e finanziamenti soci. Il socio dell’AU. era il signor D.M.. C.C. pervenne all’acquisizione di tutta la documentazione tecnica della AU. e stilò una sorta di patrimonio, che era Co.tuito da impianti macchine, attrezzature, magazzini e una parte dei finanziamenti che il signor D.M. aveva fatto nel corso della vita dell’AU.. A quel punto fu formalizzato ed ideato dal C.C. uno strumento che permetteva di compensare la dismissione delle partecipazioni immobiliari con la sostituzione di uno stato patrimoniale così determinato di provenienza AU.*”<sup>93</sup>.

No. ha precisato che la valutazione del patrimonio di Au. non fu mai affrontata perché l’operazione, ideata da C.C., prevedeva la sostituzione del patrimonio immobiliare con quello mobiliare, ma ha poi soggiunto che il patrimonio industriale di AU. era “*assolutamente sovradimensionato*”, in quanto per lui e Ci. il business “...fin dall’inizio nasce con questo presupposto di una gestione per quanto concerneva proprio l’opportunità di avere una società quotata, che dava determinate opportunità.”<sup>94</sup>. Nel controesame No. ha ribadito che “*Sì, AN. viene costituita per inglobare tutta l’attività svolta da AU., di fatti ne prende la sede, ne prende la conduzione dello stabilimento; compra i macchinari e continua l’attività di AU.. AU. viene come posta in liquidazione e viene fatta fuori, nel senso che AU. rimane in capo a D.M. perché da AU. doveva essere estrapolata la proprietà immobiliare dove risiedeva D.M.*”<sup>95</sup>.

Infine, nel delineare i rapporti con L.S., No. ha precisato quale rapporto fiduciario fu conferito allo stesso imputato per l’acquisizione di AU.:

---

TESTE CAT.- *La perizia la chiese l’ingegner L.S.*

AVV. MITTONE - *E perché la chiese?*

TESTE CAT.- *Perché lui disse che L.H., non so se L.H. o S.U. in quel momento, l’ingegner L.S. disse: “Se voi mi cedete un credito, questo credito deve essere certo, e quindi avvalorato da questa perizia”. Mi ricordo che l’originale della perizia fu consegnato all’ingegner Simone.*

AVV. MITTONE - *A me interessa questa fase preliminare, rispetto poi alla perizia che venne fatta, quindi la chiese l’ingegner L.S. per la ragione che ha detto. E diede anche dei suggerimenti sui valori, oppure lascio che la perizia avesse il suo corso naturale?*

TESTE CAT.- *No, fu presentata la perizia con dei valori, l’ingegner L.S. non... non ricordo che disse mai dei valori della perizia.*

AVV. MITTONE - *No, la mia domanda è un po’ diversa, non è tanto se discusse i valori, ma nell’occasione di conferirla, ebbe qualche suggerimento intorno ai valori? Cioè chiese che i valori...*

TESTE CAT.- *Cioè “la perizia deve essere di”? no, assolutamente.*

AVV. MITTONE - *Eh, diciamola grossolanamente così.*

TESTE CAT.- *No, no.*

AVV. MITTONE - *Lasciò che la perizia avesse il suo corso?*

TESTE CAT.- *Certo.”*

<sup>91</sup> Cr., p. 17.

<sup>92</sup> Così No., p. 180-181 ha descritto l’operazione “... perché di fatto l’operazione consisteva nello svuotamento. In pratica avrebbero dovuto essere dismesse le partecipazioni di queste società immobiliari che interessavano all’ingegnere Co. e rimaneva di fatto vuota la Eu. priva di quello che era il riscontro del capitale sociale.”

<sup>93</sup> No., p. 181-182.

<sup>94</sup> No., p. 183.

<sup>95</sup> No., p. 214-215.



*“TESTE NO. – Sì. Allora, questa era “il 100% di AN., per l’intestazione del 100% di AN. in via di trasformazione in S.p.A. per capitale 200 milioni. Di provvedere alla successiva ricapitalizzazione della stessa tramite apporto di crediti per un totale di 21 miliardi. Da convenire parzialmente. La fiduciaria si impegna di eseguire il mandato affidato”. Sì, questa è proprio all’inizio quando è stato formato il capitale.*

*PRESIDENTE – C’è la sua firma?*

*TESTE NO. – Sì, c’è la mia firma qua.*

*PRESIDENTE – Adesso ricorda quindi?*

*TESTE NO. – Sì, ma questo rientra nel meccanismo con il quale si è creato all’inizio il capitale della AN., quando abbiamo sostituito AU. e abbiamo portato la patrimonialità di AU. così identificata in AN., e quindi si è creata la partecipazione di AN.. È chiaro che in quel momento doveva essere l’unico interlocutore, perché – come si è detto prima – non esisteva di quel contratto relativamente a come si è formato il capitale nessun documento neanche lasciato a mani di D.M.”<sup>96</sup>.*

E’ significativo che No., cioè colui che, secondo C.C., individuò il perito Isaia non abbia fatto alcun cenno alla perizia di valutazione di AU., negando persino che fosse mai stata compiuta una verifica sulla consistenza del suo patrimonio mobiliare.

Oltre alle prove dichiarative, vi è un ulteriore elemento probatorio che coinvolge una terza società, quella G.B.P. che all’inizio del 1998 pareva dover essere coinvolta nell’operazione di acquisizione da parte di AN..

La G.B.P., infatti, avrebbe dovuto cedere ad AN. macchinari per poco meno di 10 miliardi di lire con la medesima finalità delle cessioni da parte di AU. e M.P.. Sono state persino acquisite dalla GdF le fatture emesse da G.B.P. relative a quella cessione (che però non furono contabilizzate da AN.). Per questa ragione i consulenti del P.M., nel trattare l’operazione descritta nel capo d’imputazione, non fecero riferimento a G.B.P., società a loro che risultava estranea all’operazione. La GdF sequestrò un documento (acquisito al fascicolo del dibattimento) di cessione del credito sottoscritto dal legale rappresentante di G.B.P. che attesta il credito della società nei confronti di AN. per un ammontare di quasi 10 miliardi di lire, relativo alle fatture dalla n. 10 alla n. 13 del 10.3.1998, credito che la società propose di cedere a D.M.. E’ un documento analogo (per contenuto e per struttura grafica) a quelli che i legali rappresentanti di AU. e M.P. rilasciarono allo stesso D.M. aventi ad oggetto i crediti relativi alle cessioni di cui alle fatture emesse nei confronti di An. (tutti i documenti sono 10.3.1998). D.M. accettò in data 11.3.1998 le tre cessioni di credito e quello stesso giorno SU. comunicò a AN. di avere acquisito crediti per 21,5 miliardi di lire<sup>97</sup>.

Ai fini della valutazione di rilevanza della documentazione che si è analizzata, è opportuno richiamare un documento, definito prospetto e titolato “cessioni verso AN.”, sequestrato dalla GdF a C.C.<sup>98</sup>. Quel “prospetto” ricostruisce le fatture emesse da AU., M.P. e G.B.P. nei confronti di AN., per complessivi 21,7 miliardi di lire oltre IVA. Si tratta di un documento rilevante perché proveniente proprio da chi è stato definito l’ideatore dell’operazione, che, evidentemente, era

<sup>96</sup> No., p. 234.

<sup>97</sup> I documenti sono stati prodotti dal P.M. all’udienza del 19.1.2010, contraddistinti dai nn. 31 e 32.

<sup>98</sup> Si tratta del doc. 26 prodotto all’udienza del 19.1.2010.

originariamente prospettata nei termini descritti in quel documento. Il punto è che quel prospetto non fu attuato con le operazioni del 10/11.3 1998, dalle quali scomparve la G.B.P. e si verificò una “lievitazione” del valore delle fatture emesse da M.P.. Se si analizzano con attenzione i documenti di cessione del credito dalle tre società a D.M. è evidente che quello relativo a M.P. è stato oggetto di una correzione nell’indicazione del valore della fattura n. 40 del 10.3.1998. La fattura originariamente doveva ammontare a 3.149.000.000 di lire oltre IVA, per totali 3.778.800.000 di lire, mentre nel documento di cessione del credito i primi due numeri sono corretti con 8.8. L’importo della fattura 40 è di 8.878.800.000 di lire. Il dato di falsificazione è talmente evidente da non meritare ulteriori considerazioni, ma la circostanza conferma la totale inattendibilità dell’operazione. Le fatture emesse dalle tre società erano funzionali all’aumento di capitale sociale fittizio, tanto che l’importo complessivo era determinato nella misura prevista dal contratto intercorso tra Lo e Co., richiamato all’inizio di questo paragrafo. Tanto ciò è vero che, quando G.B.P. uscì dall’operazione, si provvide a modificare l’importo della fattura n. 40 di M.P., rettificando materialmente l’entità della stessa e aumentandola di oltre 5 miliardi di lire. Queste considerazioni confermano l’ipotesi, suffragata dalle prove sin qui esaminate, della natura fittizia delle fatture di acquisto da parte di AN..

E’ sulla base degli elementi sin qui rievocati che l’accusa ha contestato la distrazione del valore delle partecipazioni alle società M.I. e P.S., pari a 21,3 miliardi di lire.

Anche in questo caso, la questione dirimente per valutare la sussistenza della condotta distrattiva è la valutazione della “*patrimonialità*” (usando un’efficace espressione di No.) di AU..

I termini della questione sono semplici.

Secondo l’accusa le attrezzature e le merci acquistate da AN. e fatturate a AU. e M.P. avevano un valore di molto inferiore ai 21,3 miliardi, per cui con quell’operazione fu distratto il patrimonio immobiliare di Eu. senza corrispettivo adeguato.

Secondo la difesa L.S. quelle fatture erano relative ad operazioni reali e i corrispettivi indicati erano congrui rispetto al valore delle attrezzature e delle merci acquistate.

Questa operazione rappresenta, a parere del collegio, la più rilevante per comprendere la complessiva vicenda di Eu., quella nella quale si palesò con maggiore evidenza il progetto speculativo e fraudolento posto in atto da No. e Ci. (e dai loro correi) attraverso la gestione di Eu..

La tesi dell’accusa è che No. e Ci., sotto la guida di C.C. e L.S., furono responsabili di un’operazione da un lato distrattiva del patrimonio immobiliare di Eu., dall’altro funzionale all’attività speculativa progettata attraverso l’acquisizione della stessa Eu. e alla sua operatività sul Terzo mercato.

No. ha esplicitamente confermato questa ipotesi.

Le sue parole, già citate in altra parte della motivazione, sono illuminanti del meccanismo distrattivo: “... perché di fatto l’operazione consisteva nello svuotamento. In pratica avrebbero dovuto essere dismesse le partecipazioni di queste società immobiliari che interessavano all’ingegnere Co. e rimaneva di fatto vuota la Eu. priva di quello che era il riscontro del capitale sociale.”<sup>99</sup>.

---

<sup>99</sup> No., p. 180-181.

L'acquisto di Eu. (di quella scatola vuota) da parte di No. e Ci. era giustificato dall'opportunità di disporre una società quotata sul Terzo mercato<sup>100</sup>.

Il punto, a fronte di questa precisa indicazione di No., è se la contropartita per l'uscita del patrimonio immobiliare fu o meno adeguata.

Gli elementi forniti dall'accusa per dimostrare l'assoluta inadeguatezza della contropartita sono, a parere del collegio, particolarmente solidi e non hanno trovato smentite significative in quelli addotti dalla difesa.

Il ragionamento svolto da Gu. e dai consulenti del P.M. è chiaro:

- i macchinari di AU. erano valutati nel libro giornale rinvenuto casualmente nella disponibilità di M.V.M. in modo enormemente inferiore rispetto a quelli fatturati;
- i macchinari di M.P. erano valutati nell'ultimo bilancio precedente alla cessione circa 800 milioni di lire, circa un decimo del valore di quasi 8 miliardi fatturato;
- secondo gli accertamenti svolti dalla GdF e riferiti in dibattimento da Fo., i beni acquistati da An. furono ceduti per un importo di 2,3 miliardi di lire ad un'altra società del gruppo, la Fas. (al 4.12.2000 il 98% del capitale sociale di Fas. era detenuto da Eu.<sup>101</sup>) che dopo pochi mesi li cedette per 300 milioni di lire alla ditta Ca.<sup>102</sup>;
- la vicenda G.B.P. conferma che l'operazione prescindeva totalmente dal valore dei macchinari fatturati.

Oltre a tali elementi di valutazione documentale sono state acquisite in dibattimento le dichiarazioni di No. e D.M. che hanno confermato quella sopravvalutazione.

No. ha esplicitamente affermato che la valutazione dei macchinari AU. era spropositata rispetto al loro effettivo valore, ribadendo che l'operazione aveva l'obiettivo di acquisire una "scatola vuota".

D.M., cioè l'azionista di riferimento di AU., nel denunciare No. e Ci. alla Procura di Torino, indicò un importo che era stato pattuito per la cessione della società (meglio, dei suoi macchinari), 1,2 miliardi di lire, 18 volte inferiore alle fatture. I consulenti del P.M. rilevarono sin dalla redazione della consulenza la natura di riscontro che le dichiarazioni di D.M. (rese in indagini e confermate in dibattimento) assumevano rispetto alla prospettazione dell'accusa, così concludendo la parte ad essa relativa:

*“In sostanza da quanto emerso dalle dichiarazioni rese da D.M., secondo gli accordi intrapresi con CI. e NO., lo stesso avrebbe ceduto alla SU. i crediti vantati dalla AU. S.a.s. e M.P. S.r.l., preventivamente acquisiti dallo stesso per complessivi L. 21.529.249.680, per un corrispettivo di L. 1.200.000.000, e cioè per un valore diciotto volte inferiore al controvalore trasferito. Quanto sopra non può che confermare la volontà dei legali rappresentanti della AN., coadiuvati da CI. e NO., di voler “sopravvalutare” i beni aziendali della AU. S.a.s e della M.P., creando una operazione propedeutica alla Costituzione della provvista per*

<sup>100</sup> Così ancora No., p. 183.

<sup>101</sup> Consulenza Ac. -Pa. , p. 445.

<sup>102</sup> Fo., p. 67. I beni sono quelli relativi alla fattura di An. n.1169/1999 per 2,3 miliardi di lire. Gli stessi beni furono ceduti da Eu. due mesi dopo l'acquisto per 300 milioni di lire alla ditta Casavola Macchine Utensili, con un minor valore di oltre 2 miliardi di lire (Consulenza Ac. -Pa. , p. 467).

*l'aumento di capitale sociale ed altre operazioni di cui si dirà nel prosieguo della presente relazione.*"<sup>103</sup>.

A fronte di questo quadro probatorio gli unici elementi addotti dalla difesa L.S. sono le dichiarazioni di Cap. e C.C., che avrebbero smentito la tesi dell'incongruente valore fatturato dei macchinari.

Le dichiarazioni di Cap. sono talmente generiche da essere probatoriamente irrilevante.

Si è già detto che nel corso Cap., a specifica domanda del difensore di L.S., ha dichiarato che il valore dei macchinari di AU. era congruo perché si trattava di "*fior di macchinari*", che non furono sufficientemente valorizzati nell'ambito di AN..

Sarebbe stato interessante soffermarsi su questa affermazione perché sembrerebbe resa da un soggetto che valutò attentamente le fatture emesse da AU., l'entità del valore fatturato, i macchinari (si badi, quelli ceduti da AU., perché su quelli ceduti da M.P. nessuna indicazione è stata fornita da Cap.). Così non fu, perché poche risposte prima di quella riferita, il teste aveva escluso di essere intervenuto nella trattativa riguardante l'acquisizione di AU. da parte di AN., affermando che lui si era occupato solo della parte produttiva, mentre tutta l'operazione fu decisa e realizzata da No., Ci. e C.C..

L'affermazione di Cap. in ordine alla congruità del valore fatturato appare del tutto priva di affidabilità, sia perché il dichiarante non ha specificato a quali macchinari si riferisse (se solo a quelli AU. o anche a quelli di M.P. e se la valutazione di congruità riguardasse l'entità complessiva dell'importo fatturato), sia perché proviene da un soggetto che per sua stessa ammissione non si era occupato dell'operazione. E' possibile che i macchinari acquisiti da AN. non fossero stati valorizzati (d'altronde, l'unica funzione di quell'acquisto era la disponibilità di un fittizio aumento di capitale sociale), ma l'affermazione di Cap. su cui la difesa L.S. ha inteso fondare la tesi di insussistenza della distrazione è del tutto irrilevante e non consente di inficiare le ricostruzioni contabili fornite dai consulenti del P.M. e dagli operanti della GdF.

L'altra dichiarazione richiamata dalla difesa L.S. è quella di C.C..

C.C. è "l'ideatore" dell'operazione<sup>104</sup> e meriterebbe una valutazione ben più approfondita di quella che gli si dedicherà in queste pagine, perché la sua deposizione è apparsa al collegio la meno attendibile tra tutte quelle assunte in dibattimento. E' emerso nel processo che C.C. fu uno degli artefici principali delle operazioni realizzate dalle società gravitanti intorno a Eu.. Fu sempre presente negli incontri decisivi, dalla sostituzione del patrimonio immobiliare con quello mobiliare agli aumenti di capitale sociale, sino all'operatività sul Terzo mercato. Pa. , Br., M.V.M., Cap. e No. hanno indicato C.C. come il professionista di maggiore "creatività" nella definizione delle operazioni nelle quali detti dichiaranti furono coinvolti (più o meno da protagonisti). La deposizione di No. è, sul punto, la più significativa, descrivendo il ruolo che C.C. assunse in tutte le vicende qui valutate, nell'indicazione di Eu. come società da acquisire, nell'ideazione dell'acquisizione di AU. e M.P., nelle riunioni tenute a Milano, nei rapporti con lo studio Br. (e quindi con i sindaci).

Si badi la presenza di C.C. in quelle vicende è sempre stata indicata come quella di uno degli ideatori delle operazioni.

---

<sup>103</sup> Consulenza Ac. -Pa. , p. 226-227.

<sup>104</sup> Cap., p. 175.

A fronte di un ruolo così descritto, C.C. ha tentato di sminuire la posizione assunta in tutta la vicenda Eu., descrivendosi come un professionista che attuava le decisioni dei suoi clienti. Questa posizione è stata mantenuta anche rispetto al ruolo di L.S., ancorché con riguardo ad alcune vicende C.C. sia stato “costretto” ad indicare quest’ultimo come l’ideatore.

Orbene, con riguardo all’acquisizione di AU., la tesi “difensiva” di C.C. (ci si riferisce alla sua difesa, oltre che a quella di L.S.) è che il valore dei macchinari indicato nelle fatture era congruo rispetto alla consistenza materiale degli stessi, perché fu attestato da una perizia. Naturalmente C.C. non ha affermato di essere in grado di valutare quei macchinari, ma ha più volte richiamato la perizia, richiesta (o meglio “*pretesa*”) da L.S. e predisposta da tale geometra Isaia.

Le risposte rese da C.C. alla parte civile AN. sono state già rievocate in altra parte di questo paragrafo<sup>105</sup>.

C.C. ha indicato la perizia come elemento decisivo per l’emissione delle fatture.

Nel controesame della difesa L.S., C.C. ha ribadito che la perizia del geometra Isaia valutò i macchinari delle due società e che fu proprio L.S. a richiederla (senza peraltro “condizionarne” l’esito)<sup>106</sup>.

Queste dichiarazioni sono decisamente inverosimili.

C.C. era l’artefice dell’operazione, colui che aveva ideato la sostituzione del patrimonio immobiliare con quello mobiliare, il professionista che aveva i rapporti con Co., con Br., con No. e Ci., infine con L.S., e che rispetto a loro non si limitava ad eseguire le decisioni, ma le assumeva in proprio. C.C. propose a Br. e agli altri componenti dello studio di entrare nel collegio sindacale di Eu., Pa. mise in contatto L.S. con C.C. perché era quest’ultimo ad essere interessato all’acquisto di Eu. (ma C.C. già conosceva L.S.), C.C. era il professionista di No. e Ci. e partecipò a tutti gli incontri (compreso il viaggio in Svizzera del giugno 2001 insieme a M.V.M. e A.D.B. per chiedere a L.S. di immettere denaro in Eu.), C.C. era presente anche nelle società satellite (oltre che in AN. e F.C.E.).

A fronte di tutto questo, secondo C.C. la perizia sarebbe stata un atto richiesto da L.S. e necessario per valutare l’opportunità di un’operazione che lui stesso non aveva deliberato.

Al di là dell’inattendibilità delle sue dichiarazioni, C.C. ha semplicemente richiamato la perizia Isaia, sostenendo che l’operazione fu deliberata solo a seguito della sua presentazione.

Il punto è, quindi, la perizia Isaia, perizia che, in questo procedimento, semplicemente non esiste.

C.C., l’unica persona che avrebbe visto la perizia, la valutò solo formalmente, senza verificarne la correttezza; Cap. (cioè colui che ha espresso un giudizio di congruità del valore) non ne ha neanche parlato; L.S., a cui C.C. l’avrebbe consegnata, non la vide nemmeno.

E’ proprio sulla consegna della perizia da C.C. a L.S. che la tesi difensiva è stata clamorosamente smentita.

L’affermazione di C.C., tratta dalla trascrizioni della sua deposizione, è decisiva per risolvere la questione della perizia, perché quel documento, decisivo per definire l’acquisizione dei macchinari di AU. e di M.P., secondo il dichiarante fu semplicemente da lui acquisito e consegnato a L.S. senza alcuna valutazione.

---

<sup>105</sup> Cr., p. 13

<sup>106</sup> Cr., p. 23.

E' interessante riportare le risposte di C.C. su questo passaggio (peraltro già citate in altra parte):

*“AVV. MITTONE - A me interessa un particolare, Lei ricorda quale fu il comportamento dell'ingegner L.S. in ordine a questa perizia? Lei ha già detto qualcosa a proposito, ce lo vuole approfondire questo aspetto, questa circostanza?”*

*TESTE CAT.- L'ingegner L.S. prese l'originale della perizia, perché in un primo momento...*

*AVV. MITTONE - Innanzitutto chi la chiese la perizia?*

*TESTE CAT.- La perizia la chiese l'ingegner L.S..*

*AVV. MITTONE - E perché la chiese?*

*TESTE CAT.- Perché lui disse che L.H., non so se L.H. o S.U. in quel momento, l'ingegner L.S. disse: “Se voi mi cedete un credito, questo credito deve essere certo, e quindi avvalorato da questa perizia”. Mi ricordo che l'originale della perizia fu consegnato all'ingegner Simone.”<sup>107</sup>.*

Questa affermazione, se vera, rappresenterebbe un'indicazione “compromettente per l'imputato: secondo C.C., l'originale della perizia Isaia fu consegnato a L.S., che evidentemente lo dovette valutare attentamente.

Ma questa ricostruzione è stata decisamente smentita dall'imputato, che negli interrogatori del 20.2.2006 e del 6.4.2006 dichiarò di non avere mai visto la perizia. In quegli atti (e nell'allegata memoria prodotta dall'imputato) oltre ad affermare di “*non avere mai visto la perizia*”, L.S. fornì indicazioni significative in merito alla vicenda qui esaminata. Confermò di avere accettato di “*fare da terminal dell'operazione perché il dott. Br. mi assicurò che i crediti erano fondati su cessione di macchinari il cui valore era stato periziato e conforme all'importo portato a credito*”, pur soggiungendo una circostanza ambigua in ordine a quella valutazione.

E' opportuno richiamare quel passo di interrogatorio per rilevarne l'ambiguità:

*“ il dott. BROGGI aggiunse che l'operazione era lecita secondo il diritto italiano; io infatti gli avevo detto che da noi, in Svizzera si possono conferire dei beni alle S.A. ma solo previa perizia di terzi che ne certifichi il valore; BROGGI replicò che in Italia normalmente ci vuole una perizia asseverata dal Tribunale, ma poi disse che comunque andava bene, tant'è che lui fece i contratti”*<sup>108</sup>.

Non è chiaro se Br. avesse assicurato L.S. sull'esistenza della perizia asseverata ovvero se gli avesse detto che in quel caso non era necessaria.

Il P.M. contestò a L.S. che Br. aveva negato la circostanza e l'imputato ribadì la sua versione.

Nella memoria allegata all'interrogatorio L.S. si limitò a richiamare le perizie asseverate indicate da No. e Ci. e dallo studio Br..

Al di là del coinvolgimento di Br. nella vicenda e dei dubbi che permangono sul fatto che lo stesso avesse assicurato L.S. confermandogli l'esistenza della perizia, quel che è certo è che L.S. ribadì negli interrogatori di non averla mai vista.

Nel corso delle sue dichiarazioni spontanee, quella affermazione è stata solo implicitamente confermata, avendo L.S. dichiarato che della perizia Isaia gli fu solo “*parlato in più circostanze*”<sup>109</sup>.

---

<sup>107</sup> Cr., p. 23.

<sup>108</sup> Così, L.S., int. 20.2.2006, p. 5.

<sup>109</sup> L.S., u. 18.5.2010, p. 7



La perizia Isaia è “fantomatica” perché l’unico ad averla vista sarebbe stato C.C. (cioè colui che, secondo No., aveva ideato, programmato e attuato l’acquisto dei macchinari AU. e M.P.), ma lo stesso C.C. si sarebbe limitato a consegnarla a L.S. (“*in originale*”, ha inteso precisare il dichiarante). L.S. non vide mai la perizia, ma ne sentì parlare in più circostanze (dopo che, come riferito da C.C., l’aveva “pretesa”, perché senza valutazione dei macchinari non avrebbe acconsentito all’acquisto degli stessi per un valore di 21,3 miliardi).

Il quadro delle dichiarazioni che, secondo la difesa, confermerebbero la congruità del valore delle fatture è del tutto contraddittorio.

Oltre alle fatture, l’unico elemento che smentirebbe la ricostruzione accusatoria è Co.tuito da una perizia “fantomatica”, elemento che questo tribunale ritiene del tutto inadeguato ad inficiare il quadro probatorio sin qui descritto.

In conclusione, quell’operazione rappresentò una distrazione del patrimonio di Eu. superiore a 15 miliardi di lire.

#### **4.3.3.3 – Il fatto a1)/III.**

La terza operazione distrattiva si concretò nell’acquisto di F.C.E. L’1.10.1999 Eu. acquistò 7.390 azioni e L.H. acquistò 110 azioni di F.C.E., cioè la totalità della partecipazione della società al prezzo complessivo di 2,5 miliardi di lire.

F.C.E., come si vedrà nei successivi paragrafi, era una società torinese che operava nel settore meccanico, di proprietà dei fratelli Antonio e Alfredo Pau..

Il prezzo venne pagato con due assegni emessi in favore di Antonio Pau., il primo di 300 milioni di lire tratto dal c/c di L.H., il secondo di 200 milioni di lire tratto dal c/c di AN. sempre in favore di Antonio Pau., e con la cessione di azioni Eu. per 2,2 miliardi di lire che furono trasferite ad Alfredo Pau..

Alla fine dell’operazione Eu. presentava un debito di 2.263.333.000 di lire nei confronti di Alfredo Pau., pari all’importo residuo rispetto all’acquisto di F.C.E., debito che nella contabilità di Eu. venne trasferito sul conto “soci conto aumento di capitale” in capo a L.H., come se quest’ultima avesse pagato il debito. L’importo fu utilizzato per effettuare l’ulteriore aumento di capitale<sup>110</sup>.

I consulenti non furono in grado di accertare se i Pau. ricevettero le azioni Eu..

Gu. ha confermato che, attraverso l’attività rogatoria, accertarono l’effettivo pagamento dell’assegno di 300 milioni di lire a Pau. dal conto corrente di L.H. (cioè la società ove confluivano tutte le risorse finanziarie del gruppo), oltre che l’assegno da 200 milioni di lire della Banca di Roma, dal conto corrente AN.. Quanto alle azioni di Eu. cedute a Pau. per un importo di 2,2 miliardi di lire, Gu. ha precisato che risultò dagli atti acquisiti la restituzione dei titoli da parte dei Pau. in cambio della retrocessione della società Lithos<sup>111</sup>.

L’operazione determinò l’ingresso di F.C.E. in Eu., ma soprattutto consentì di operare l’aumento di capitale sociale di oltre 2 miliardi di lire da parte di L.H..

Nel bilancio 1999 la partecipazione in F.C.E. fu rivalutata da 2,5 miliardi di lire a 7-8 miliardi di lire, ma la stessa partecipazione fu rivenduta da Eu. ad una società di diritto statunitense, la Gh., 8 giorni prima del fallimento in modo da potere iscrivere nel bilancio di Eu. il relativo credito (in realtà inesistente perché inesigibile)<sup>112</sup>.

Lo stesso Gu. ha confermato il risultato dell’operazione:

---

<sup>110</sup> Ac. -Pa. , pp. 58-59.

<sup>111</sup> Gu. , p. 26.

<sup>112</sup> Ac. -Pa. , p. 61.

*“Paga con queste azioni che poi vengono retrocesse e diventa in automatico creditrice nei confronti della sua controllata Eu.. Il credito, come altri crediti che nelle vicende Eu. sono evidenti, viene utilizzato per l’aumento di capitale della stessa Eu..”*<sup>113</sup>, aumento realizzato da L.S.<sup>114</sup>.

L'accusa ha contestato la distrazione di oltre 2 miliardi di lire, pari alla differenza tra il debito creatosi verso L.H. di 2.263.333.000 lire e il prezzo effettivamente pagato di 200 milioni di lire.

Così ricostruita l'operazione, che verrà valutata in altra parte della motivazione, va qui rilevato che il collegio condivide il giudizio del P.M. circa l'insussistenza della condotta distrattiva. L'importo di 2,5 miliardi non entrò mai nel patrimonio di Eu., ma rappresentò per larga parte (circa 2 miliardi di lire) una posta fittizia utilizzata da L.H. per l'aumento di capitale sociale. Poiché il valore di F.C.E. non ammontava a 2,5 miliardi, l'operazione contabile non determinò l'ingresso in Eu. di risorse patrimoniali di tale entità e il credito di 2 miliardi di lire era stato creato in modo fittizio al solo fine di immettere sul Terzo mercato le azioni della società.

Se così è non può prospettarsi la distrazione dell'entità del debito.

#### **4.3.3.4 – Il fatto a1)/IV.**

Quest'ulteriore episodio distrattivo è stato collegato dai consulenti a quello trattato nel precedente paragrafo, perché le risorse risultanti dall'operazione furono utilizzate per l'aumento di capitale sociale del 2000.

L'operazione si colloca nell'aprile 2000, a ridosso dell'aumento di capitale sociale. La Fas. cedette macchinari a F.C.E. per un valore di 4,2 miliardi di lire oltre l'IVA, quindi per complessivi 5,04 miliardi di lire. Quei macchinari erano stati ceduti poco tempo prima a Fas. da Cap. per 414 milioni di lire (cioè 1/10 del valore delle fatture di vendita a F.C.E.). Secondo i consulenti la cessione da Cap. a Fas. sarebbe successiva alla fattura che quest'ultima emise verso la F.C.E., ma comunque il prezzo di quella cessione è di 1/10 rispetto a quello di acquisto da parte di F.C.E. Il credito di Fas. verso F.C.E. venne ceduto a L.H. fino alla concorrenza di 3,8 miliardi di lire, individuando come corrispettivo la cessione di una partecipazione ad una società francese, la CPS (che all'epoca era già fallita)<sup>115</sup>.

Così i consulenti hanno riassunto l'operazione, richiamando un atto contenuto nella relazione:

*“L.H. compromette con FCE la vendita delle proprie quote detenute in CPS per 3 miliardi e 800 milioni. Quindi, L.H. è proprietaria, non si sa a quale titolo di una società che comunque è fallita, e vende queste quote alla FCE, dice che le vende alla FCE per 3 miliardi e 8; FCE rinuncia all'intestazione di queste quote, e cede il compromesso alla Fas., allo stesso valore ovviamente. Quindi, L.H. compromette con la Fas. la vendita delle quote della CPS per 3 miliardi e 800 milioni; la Fas. vende con fattura alla FCE impianti e macchinari per 4 miliardi e 2 più Iva, cioè, quindi, 5 miliardi e 40, operazione che ho descritto prima. Quindi, la Fas. avrà di conseguenza un debito nei confronti della L.H. per 3 miliardi e 8, ma ha un credito in forza della fattura emessa alla FCE per 5 miliardi e 40. La Fas. compensa con la L.H., cedendo alla stessa parte del credito vantato verso FCE, e quindi per 3 miliardi e 8 l'operazione si chiude. Fas. resta*

<sup>113</sup> Gu. , p. 26

<sup>114</sup> Gu. , p. 51.

<sup>115</sup> Ac. -Pa. , p. 62-63.

*ancora creditrice nei confronti di FCE per la differenza, cioè un miliardo e 340 milioni, Fas. e L.H., invece, hanno compensato il loro... Quindi, dopo tutto L.H. risulta, quindi, titolare di un credito verso FCE in virtù della cessione di cui abbiamo parlato prima, quindi un credito verso FCE di 3 miliardi e 8, automaticamente. A questo punto cosa fa, rinuncia al credito a valore di Eu., quindi L.H. dice “no, questo credito io lo rinunzio a valore della mia controllata”. P.M. – A titolo di aumento di capitale.*

*TESTE Ac. - E quest'ultima, quindi, diventa creditrice verso FCE di 3 miliardi e 8, e questo credito viene apportato in conto aumento capitale per l'FCE. Questa è l'operazione signor Presidente. Questo mi sembra che sia un'operazione congeniata proprio sulla base di una cessione di macchinari apparentemente falsa per i 9/10, e sulla base di una compravendita di una partecipazione di una società già fallita.*

*P.M. – Serve fare un aumento di capitale fittizio questa operazione?*

*TESTE Ac. - Sì, perché a questo punto che cosa succede, che L.H. a questo punto diventa ulteriormente creditrice nei confronti di Eu. per i 3 miliardi e 8, per via del credito che gli ha ceduto, che era quel credito di 3 miliardi e 8.”<sup>116</sup>*

Le due operazioni determinarono in capo a L.H. le risorse per l'aumento di capitale sociale così descritto di consulenti:

*“dopo queste due operazioni strutturate così, quindi l'acquisto di FCE e l'acquisto di questo credito nei confronti di Fas., la Eu. evidenzia al 31.12.99 – primo gennaio 2000, un debito per finanziamento soci in conto aumento capitale nei confronti di L.H. di 5.973.868, che è formato, come le ho detto, da 2.263.333 dovute all'acquisto FCE, 3 miliardi 800 milioni all'accollo del debito di FCE nei confronti di Fas., poi c'è una piccola correzione di 89 milioni che è dovuta a una compensazione di crediti e debiti fra Eu. e L.H.. La sostanza però è formata queste due operazioni, che come abbiamo visto sono due operazioni fittizie, in sostanza. Il 3 luglio del 2000 Eu. delibera l'aumento di capitale da 21.589.360.280, che era il vecchio capitale sociale, delibera l'aumento fino a 36 miliardi. Il capitale sociale al 31.12.2000 risulta sottoscritto solo per 35 miliardi 774, cioè manca qualcosina insomma. Questa sottoscrizione, quindi, dai 21 ai 36, viene fatta mediante versamento di warrant per 16.605.020, erano vecchi warrant che erano stati emessi 2 anni prima, forse ce ne era ancora una parte in circolazione e per 16 milioni sono stati fatti diversamente, certamente i warrant erano in possesso di terzi, di piccoli azionisti. Poi, mediante un incremento del capitale sociale di 14.168.421.000. Da che cosa è dovuto questo incremento al capitale sociale. È dovuto a versamenti da parte di terzi, non L.H., quindi azionisti diversi, per 6.539.800.000, quindi questi sono effettivamente rientrati, ci sono gli incassi. Poi, è stato giro contato un debito registrato nel conto soci aumenti capitale azionisti diversi, di 204.372.220, questi sono soldi effettivamente entrati signor Presidente, sono stati versati prima in altre occasioni e comunque erano entrati, non c'è niente da contestare. E poi c'è un giroconto dal conto soci aumento capitale riferibile a L.H. di 7.425.058.840. Quindi, il capitale è stato aumentato, parte mediante versamenti effettivi, parte mediante giro dal conto finanziamento soci. Allora andiamo a riprendere il conto finanziamento soci signor Presidente. Io le ho detto che il saldo iniziale al 2000 era di 5.973.000.000 formato da quelle due voci di cui abbiamo detto prima; bene,*

---

<sup>116</sup> Ac. -Pa., p. 65.

*questo conto soci conto aumenti capitale è stato movimentato nel 2000 in incremento per 9.498.000.000 dovuti a effettivi versamenti per 8.916.000.000, quindi L.H. ha effettivamente versato, quanto meno sono arrivati, non so se L.H. o qualcun altro ma sono effettivamente versati nelle casse 8 miliardi. È stato accollato un debito che la Eu. aveva verso la PL., però sono 32 milioni, insomma non consideriamola un'operazione... Sono stati accollati i debiti – ecco qui signor Presidente -, 300 milioni verso Pau. che erano quelli che erano stati pagati mediante pagamento su conto svizzero; quindi, qui ritornano. In sostanza qui è come se L.H. dicesse “va bene, ma te li ho anticipati io adesso comunque questi, sono un incremento del mio conto per futuri aumenti di capitale”. E poi sono stati fatti ulteriori versamenti spiccioli per 250 milioni. Quindi, in sostanza su questo conto, dove già c'era un saldo, sono confluiti dei denari rappresentati da questi versamenti che io le ho detto. Il conto si è decrementato in che modo, si è decrementato per l'aumento di capitale di cui abbiamo detto in precedenza, cioè 7.425.028.840, per la sottoscrizione del sovrapprezzo, perché questo aumento di capitale prevedeva un sovrapprezzo, che era pari all'aumento di capitale. Quindi, 7 miliardi 425 milioni li hanno fatti figurare come sottoscrizione del capitale, e altrettanti sono stati fatti figurare come sottoscrizione del sovrapprezzo azioni. Residuava un saldo di 621 milioni 810 mila, che è stato girato a un conto generico finanziamento soci, quindi il conto finanziamento soci va a zero. Allora adesso bisogna andare a vedere se in questi due giro conti che sono stati fatti uno per aumento di capitale uno per sottoscrizione del sovrapprezzo azioni, che in totale fanno 14.850.0570680, il versamento che è stato fatto a fronte di questa sottoscrizione è stato solo di 8 miliardi 916 milioni. La differenza, signor Presidente, è rappresentata, quei 5 miliardi 934, che era il saldo iniziale del conto finanziamento soci che è stato utilizzato per andare a incrementare il capitale sociale e sottoscrivere il sovrapprezzo azionario, cioè in sostanza per aumentare il patrimonio. Quindi, per 5.934.057.680 è stato utilizzato un conto finanziamento soci, un conto finanziamento in conto aumento capitale, che deriva da quelle due operazioni precedenti che abbiamo visto essere comunque con alla base delle operazioni inesistenti.”<sup>117</sup>.*

L'accusa ha contestato la distrazione di 3,8 miliardi di lire, pari all'acquisto da parte di Eu. di crediti che L.H. aveva verso F.C.E. per fatture emesse in relazione a operazioni inesistenti da parte di Fas..

Anche in questo caso il collegio condivide il giudizio del P.M. circa l'insussistenza della condotta distrattiva. Quel credito non era effettivo, ma era stato fittiziamente creato attraverso l'emissione delle false fatture al solo fine di aumentare il capitale sociale e immettere le azioni di Eu. sul Terzo mercato, per cui non esistendo un credito di L.H. non sussiste la distrazione del relativo importo.

#### **4.3.3.5 – Il fatto a1)/V.**

La S.M.U.D. fu acquistata da Eu. il 15.2.2001 al prezzo di 470.280.000 di lire, e nel corso dello stesso anno fu interamente svalutata, come risulta dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2001.

Così i consulenti del P.M. segnarono l'operazione:

*“L'acquisizione della partecipazione nella SMUD Srl è avvenuta al costo di L. 470.280.000: la stessa partecipazione, tuttavia, risulta essere completamente*

---

<sup>117</sup> Ac. -Pa. , p. 71-73.

*svalutata al 31/12/2001. Tale circostanza appare allo scrivente alquanto incomprensibile, ove non dovesse celare altri intenti fraudolenti, in quanto la partecipazione nella SMUD, pari al 43,74%, è stata acquisita nel 2001 e poi completamente svalutata in sede di redazione del bilancio al 31/12/2001.”<sup>118</sup>.*

Nel corso dell’esame dibattimentale Ac. e Pa. hanno fornito poche ulteriori indicazioni, precisando che la società era riconducibile a A.D.B.<sup>119</sup>.

La contestazione formulata a A.D.B. è quella di avere concorso nella distrazione del costo di acquisizione della partecipazione a S.M.U.D. s.r.l., che nel corso dell’esercizio 2001 venne integralmente svalutata.

Il collegio condivide la prospettazione dell’accusa circa l’assenza di elementi di prova che consentano di configurare quell’operazione come una distrazione.

In particolare manca la prova dell’esborso effettivo da parte di Eu. dell’importo contabilizzato per l’acquisto della partecipazione a SMUD e non vi sono elementi per ritenere quella svalutazione un artificio contabile o il riscontro dell’inesistenza del valore della partecipazione.

Per questo deve escludersi la sussistenza della condotta distrattiva contestata, che, comunque, non sarebbe riconducibile a A.D.B., a cui è stata ascritto l’episodio per il fatto di avere assunto la carica di amministratore di SMUD.

A.D.B. dichiarò nella memoria 28.10.2005 di non sapere nulla della somma indicata come prezzo di acquisto della società, atteso che l’operazione fu gestita esclusivamente da No. e Ci..

Se distrazione vi fu (ma la prova certa non è stata acquisita nel processo) è riconducibile alla condotta degli amministratori di Eu. e non a chi, da dipendente, assunse la carica di amministratore della società acquisita.

#### **4.3.3.6 – Le altre ipotesi di bancarotta contestate.**

La prima e la seconda ipotesi contestate ai capi a2) e a3) sono la bancarotta fraudolenta documentale e la bancarotta impropria attuata mediante la falsificazione dei bilanci.

E’ opportuno valutare congiuntamente le due condotte atteso che tra le stesse esiste un nucleo comune Co.tuito dalla falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della società, nelle scritture, nei libri contabili e, conseguentemente, nei bilanci.

Le operazioni descritte nei precedenti paragrafi hanno delineato gli elementi materialmente falsi contenuti nella contabilità di Eu..

Deve escludersi come ipotesi di falsa rappresentazione contabile della situazione patrimoniale della società l’operazione di acquisizione di M.I. e di P.S., in relazione alla quale è stata esclusa la sussistenza di una falsificazione della valutazione delle partecipazioni acquisite.

L’operazione descritta al paragrafo 4.3.3.2 determinò, invece, una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale di Eu., attuata attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. La dismissione del patrimonio immobiliare e l’acquisizione di AN., che rappresentò una vera e propria distrazione patrimoniale in danno di Eu. e fu accompagnata da appostazioni nei libri contabili e nei bilanci della società false, perché fondate su operazioni inesistenti in relazione alle quali furono emesse fatture di acquisto di attrezzature, macchinari e materiali di valore enormemente inferiore a quello contabilizzato. Il credito di 21,3 miliardi di lire che sorse da quegli acquisti era

<sup>118</sup> Consulenza Ac. -Pa. , p. 72.

<sup>119</sup> Ac. -Pa. , p. 86-87.

insussistente e rappresentò una falsa rappresentazione della realtà patrimoniale nelle scritture contabili di Eu., che perciò erano del tutto inattendibili.

Analoghe considerazioni valgono per il credito “creato” in favore di L.H. a fronte dell’acquisizione della partecipazione di F.C.E., anch’esso utilizzato per l’aumento di capitale sociale. Quel credito, appostato nelle scritture contabili di Eu. come aumento di capitale sociale, era inesistente e determinò una falsificazione delle stesse (oltre che del bilancio).

Infine, sempre facendo riferimento alle ipotesi distrattive contestate, le false fatture emesse da Fas. al fine di determinare un credito di L.H. nei confronti di F.C.E., cagionarono ancora un elemento di inattendibilità delle scritture e dei libri contabili della società (nonché dei suoi bilanci).

Ritiene il collegio, dissentendo sul punto dalle conclusioni del P.M. e sulla base degli accertamenti già svolti nei paragrafi che precedono, sui quali si è fondato l’addebito di falsificazione delle scritture e dei libri contabili, che sussista, oltre alla bancarotta societaria conseguente al falso in bilancio, la bancarotta fraudolenta documentale.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando risulti provato che le scritture contabili e i libri sociali delineino una situazione economica e finanziaria dell’impresa del tutto inattendibile, perché caratterizzata da una sua falsa rappresentazione.

Sul punto è opportuno richiamare alcuni principi tratti da pronunce della Corte di Cassazione che, pur risalenti agli inizi degli anni ‘90, definiscono le caratteristiche di falsità delle appostazioni contabili rilevanti al fine di configurare il reato fallimentare fraudolento. Con una prima significativa pronuncia, risalente al 1992, la Cassazione, dopo avere individuato la *ratio* della norma incriminatrice “*nell’agevolare lo svolgimento della procedura concorsuale sanzionando le manipolazioni delle scritture che impediscono o intralciano una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari*”, affermò il principio che “*... la procedura concorsuale, peraltro, viene ostacolata non solo dall’esistenza di falsità materiali, ma anche e soprattutto da falsità ideologiche contenute nelle scritture contabili. Ai fini dell’integrazione del reato “de quo”, quindi, hanno rilevanza sia le falsificazioni relative alla formazione delle scritture (falso materiale), sia quelle aventi ad oggetto il contenuto di esse (falso ideologico).*”<sup>120</sup>. Di un anno successiva è la pronuncia che specifica che “*l’adozione di criteri scorretti, ossia non corrispondenti ai principi di tecnica contabile, nella redazione della documentazione e dei bilanci societari attiene alla condotta materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.*”, in quanto quella condotta (iscrizione all’attivo di Co. di ricerca, sviluppo e pubblicità attuata in modo anomalo) determinò “*utili di bilancio non corrispondenti alla reale situazione economica dell’impresa*”<sup>121</sup>.

Questi principi, peraltro mai disattesi in pronunce successive, sono coerenti con la formulazione della fattispecie delittuosa, che si incentra sulla tenuta delle scritture e dei libri contabili in modo da non consentire la ricostruzione del movimento di affari e della situazione dell’impresa. La presenza di falsificazioni materiali o ideologiche determina, quindi, un quadro che rende inattendibile la situazione descritta dalla contabilità falsificata e rientra nella condotta oggettiva dell’art. 216, comma 1, n. 2 l.f.

<sup>120</sup> C 18.2.1992, De Simone, CED 189812.

<sup>121</sup> C 23.2.1993, P.C. in proc. D’Amico, CED 195361.



D'altronde, l'accertamento di una situazione contabile diversa da quella risultante dalle scritture è stato possibile solo nell'ambito del procedimento penale, all'esito delle indagini della GdF e della consulenza del P.M. Questa circostanza esclude che i libri e le scritture contabili consegnate ai curatori descrivessero una situazione patrimoniale della società affidabile.

La contestazione di falso in bilancio riguarda i bilanci al 31.12.1997 e al 31.12.1998 e concerne la fuoriuscita da Eu. delle partecipazioni di M.I. e P.S..

L'affermazione più significativa sulla sussistenza del reato contestato è quella dei consulenti del P.M., che nella ricostruzione della contabilità di Eu. (ma il discorso vale anche per le altre società) hanno affermato:

*“Al 31.12.98 abbiamo evidentemente un effetto opposto, perché al 31.12.98 abbiamo fatto uscire letteralmente dal bilancio i due principali cespiti, cioè la Porto Sisto Quinto e la M.I., non ci sono più. Abbiamo sostituito queste due partecipazioni con un credito verso SU., della cui esigibilità nessuno è in grado di poter riferire, perché non sappiamo SU. che cosa rappresenta in sostanza, e abbiamo un conto impegni sostanzialmente che ci dice che questi crediti verso SU. serviranno per andare a acquisire AN., che è una società che è nata in quell'anno lì, in quel momento lì non esiste.*

*P.M. – Ecco, ma quindi queste manipolazioni in che modo hanno inciso sul dissesto?*

*TESTE Ac. - Hanno inciso sul dissesto perché chiaramente questi bilanci sono falsi, però danno una visione di una società capitalizzata, anzi ben capitalizzata, di una società che presenta dei cespiti patrimoniali, di una società che comunque è molto ben distante da una situazione di dissesto, punto primo. Secondo, hanno permesso, tramite queste operazioni di aumento di capitale del tutto discutibili se non fittizia, di permettere che nel portafoglio di SU. prima e di L.H. dopo, confluisse una quantità di azioni di Eu. e in realtà poi non...*

*P.M. – Sono state monetizzate.*

*TESTE Ac. - Esatto. Poi ci sarà un problema che noi, le dico subito non abbiamo affrontato perché l'ha affrontato la Finanza, ma sappiamo che comunque queste azioni sono state vendute, sono state vendute a Terzo mercato .*

*P.M. – E quindi, questi bilanci hanno occultato una realtà, e hanno consentito di operare ancora.*

*TESTE Ac. - Del tutto anomala, specialmente nel '97 – '98 quando si stava cercando di lanciare la società, insomma....”<sup>122</sup>.*

L'entità delle falsificazioni, superiore a 15 miliardi di lire e specificamente contestata nell'imputazione, supera i limiti previsti dalla formulazione dell'art. 2621 c.c.

La terza ipotesi è la realizzazione di operazioni dolose determinanti il fallimento contestata al capo a4).

Essa si concretò nella quotazione dei titoli di Eu. al Terzo mercato e nelle attività dirette a “creare”, attraverso falsi aumenti di capitale sociale, azioni della società da immettere sul Terzo mercato con il fine di acquisire liquidità.

Gli elementi della fattispecie sono stati ricostruiti da Fo. e Gu. nei termini già descritti al paragrafo 4.2 e che, ai fini di valutare la condotta di reato qui esaminata, possono essere così riassunti:

---

<sup>122</sup> Ac. -Pa. , pp. 74-75.

- L.H. immetteva nel mercato le azioni di Eu. ottenute attraverso gli aumenti di capitale sociale;
- con queste patrimonializzazioni, fatte a costo zero, venivano aumentate le azioni in dotazione a L.H.;
- L.S., quale fiduciario di L.H., disponeva, su indicazione di No. e Ci., l'entità delle azioni da immettere sul Terzo mercato, operando congiuntamente a A.D.B.;
- L.H., tramite gli agenti di cambio Gionso e Simlas, immetteva sul Terzo mercato le azioni Eu. acquisite attraverso gli aumenti di capitale sociale;
- l'entità delle azioni di Eu. movimentate nel periodo di quotazione al Terzo mercato ammontarono a 38/39 miliardi di lire;
- la rilevanza dei profitti fu determinata anche delle movimentazioni anomale ascrivibili a L.S. e A.D.B.;
- il denaro proveniente dagli investitori confluì nelle casse di L.H. e veniva smistato da L.S. per le esigenze delle diverse società di Eu. o destinato a No. e Ci.;
- le somme accertate furono versate su conti correnti cifrati presso il Banco di Lugano (Romanico, Cruzeiro, Aranno e Fassino) riconducibili a No. e Ci.;
- la gestione estera del denaro era riconducibile a L.S.;
- una buona parte dei conti non furono rinvenuti: Gu. ha indicato un ammontare di poco più di 3 milioni di euro sui quattro conti indicati, mentre su altri due conti correnti riconducibili a A.D.B. (il Mamba e il Rivalutazione) confluirono poco più di 1 milione di euro con tre operazioni collocate nel marzo 2000.

L'attività di quotazione sul Terzo mercato delle azioni di Eu. acquisite da L.H. attraverso la sopravvalutazione del valore delle partecipazioni delle società acquisite, l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, gli inesistenti versamenti degli aumenti di capitale sociale, rappresentano l'oggettività della contestazione della fattispecie di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma II, n. 2 l.f.

Il meccanismo descritto nei precedenti paragrafi e qui sintetizzato è stato riscontrato dall'accusa attraverso gli elementi di prova già illustrati.

In questa parte di motivazione è opportuno soffermarsi su alcuni ulteriori specifici episodi che contribuiscono alla definizione della fattispecie contestata. Ci si riferisce alle operazioni manipolative compiute da L.S. e A.D.B., oggetto specifico della contestazione di aggio, in relazione alla quale è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione, e al trasferimento della partecipazione di AN. alla Gh., avvenuta nel dicembre 2000.

Con riferimento a quella che Gu. ha definito "*anomala operatività*" sul titolo Eu., queste sono le indicazioni emerse dagli operanti e da alcuni dei protagonisti.

Già Fo., nella sua deposizione introduttiva, ha segnalato il meccanismo riscontrato dai documenti "*...annotazione del 23 marzo del 2006, dove diamo ricostruzione di tutti i proventi derivanti dalla vendita del titolo, che sono stati accreditati sul conto corrente 52941 presso la BdL, intestato alla L.H.. E fra gli ulteriori riscontri, quindi alla pagina numero 19, abbiamo trovato assegni che sono stati dati in garanzia al dottor A.D.B. da parte del signor CI., e questa*

*fotocopia è stata firmata per ricevuta dall'ingegner L.S.. Quindi diciamo, a pagina 19 c'è questo tipo di attività svolta dal dottor A.D.B. sulla cessione del titolo.*<sup>123</sup>. Ma è stato Gu. che, nel descrivere l'operatività del Terzo mercato, ha riferito del ruolo assunto da A.D.B., dipendente di Eu. addetto alla gestione del mercato azionario che operò direttamente sul Terzo mercato su indicazione dei proprietari dei titoli (e tramite la mediazione di L.S.), anche per intervenire sulla quotazione del titolo<sup>124</sup>. Quella affermazione è stata precisata attraverso la ricostruzione delle anomalie riscontrate proprio sulla base dei documenti citati da Fo.:

- fu sequestrato lo schema di un'operazione concordata tra No. e Ci., L.S. e A.D.B.;
- A.D.B. si impegnò ad acquistare sul Terzo mercato azioni di Eu. ad un prezzo (140 lire) 10 volte superiore a quello che effettivamente avrebbe pagato<sup>125</sup>;
- A.D.B. *“paga ad un valore di mercato molto più elevato mantenendo il titolo ad un valore più elevato. A garanzia della restituzione del denaro che riguardava il surplus delle 14 lire al 140, venivano emessi degli assegni di Eu. dati in garanzia con firma del Ci. e ricevuti come garante, come deposito non lo so, dall'ingegnere L.S.”*;
- l'accordo fu in concreto realizzato, perché dall'esame del dossier titoli di A.D.B. risulta che acquistò 5 milioni di titoli Eu. al prezzo di 140 lire, effettuando il relativo esborso, ma l'accordo sottostante intercorso con No. e Ci. comportò che la differenza tra 140 e 14 lire (prezzo effettivo dell'azione) sarebbe stato da loro rimborsato; a garanzia del rimborso furono rilasciati assegni mantenuti in deposito da L.S.;
- gli assegni furono rilasciati il 20.3.2000 da Ci. a garanzia del rimborso e consegnati a L.S. che *“sembrerebbe quasi un garante degli accordi tra le parti”*;
- successivamente A.D.B. ricevette sul suo conto l'entità del differenziale tra gli importi versati per l'acquisto e quelli delle azioni al prezzo di mercato;
- la medesima operazione venne ripetuta successivamente con modalità in parte diverse *“...Stessa operazione, non troviamo gli assegni garantiti ma troviamo un prezzo concordato, un prezzo effettivo quello del mercato, un surplus definito capital game e di questo surplus c'è una divisione matematica fatta di un terzo, che viene trasferito al conto rivalutazione, riconducibile sempre al dottor A.D.B.”*<sup>126</sup>.

Questa operazione era evidentemente finalizzata a sostenere il prezzo delle azioni Eu. e in questi termini è stata contestata al capo m) dell'imputazione.

A.D.B. ha sostanzialmente ammesso le operazioni contestate come aggio, così rispondendo alle domande del difensore di parte civile:

*“IMPUTATO A.D.B. – ... Ci sono state delle operazioni fatte in acquisto, praticamente io ho acquistato dalla L.H., azionista di Eu., delle azioni Eu.. Siccome acquistavo magari dei pacchetti di azioni, e quindi non quantitativi*

<sup>123</sup> Fo., p. 61-62.

<sup>124</sup> Fo., p. 63.

<sup>125</sup> Così Gu. , p. 34, definisce con molta efficacia l'accordo: *“C'era questo accordo da quello che si desume dai documenti, ovvero io che acquisto un titolo che vale 14 a 140 sul mercato, ti pago i 14 dovuti però tu mi garantisci che la differenza me la vai ad accreditare. Come me lo garantisci? Emettendomi degli assegni che l'ingegnere L.S. teneva a garanzia almeno dalla firma per ricevuta ingegnere L.S.”*

<sup>126</sup> Gu. , pp. 35-40.

*irrisori, ma dei pacchetti diciamo relativamente importanti, per evitare che il titolo in quel momento crollasse sul mercato, perché l'offerta era importante, di questi titoli, si fissava un prezzo di acquisto, che era magari pari al prezzo di mercato in quel momento, dopo aver fissato invece un valore reale di cessione tra le parti. Mi spiego meglio, se per esempio il titolo valeva quel giorno 100 lire noi fissavamo un prezzo a 50, facevamo la transazione a 100, quindi io versavo effettivamente 100 alla L.H., e la L.H. mi stornava il 50 di differenza che avevamo pattuito. Ma io pagavo 100.*

*P.C. AVV. BE – Ascolti, Lei in questa memoria scrive letteralmente, e mi dica se questo coincide con quello che ci ha appena detto. “Quando si trattò di mettere questi titoli sul mercato - e prima si riferisce a Eu. – l'ingegner L.S., che era il legale rappresentante ed azionista di riferimento mi propose di acquistare tranche di azioni a numero variabile ad un prezzo atto a sostenere il titolo sul mercato per ricollocarlo”.*

*IMPUTATO A.D.B. – Beh, è quello che ho detto in questo momento, ad un prezzo alto che era poi il prezzo di mercato in quel momento.”<sup>127</sup>.*

Anche L.S. ha sostanzialmente confermato l'operazione, come si preciserà nei paragrafi a lui dedicati.

Questa operazione è del tutto funzionale al perseguimento dell'obiettivo principale (se non unico) nell'operatività di Eu., cioè sostenere il titolo sul Terzo mercato.

Il secondo episodio che merita una breve trattazione è quello relativo alla cessione da parte di Eu. della partecipazione di AN. a Gh., perché si tratta di un'operazione finalizzata ad evitare “il tracollo” di Eu. (o meglio del titolo di Eu. sul Terzo mercato).

Così l'operazione è stata ricostruita da Fo.:

- il 20.12.2000 fu dichiarato il fallimento AN.;
- il trasferimento delle quote da Eu. a Gh. fu retrodatato al 15.12.2000 anche se fu effettivamente compiuto successivamente al fallimento;
- attraverso la Gh., Eu. ha tentato di rimettere in bonis AN., fornendo svariati milioni di lire per fare fronte ai debiti della fallita<sup>128</sup>.

Successivamente Gu. ha fornito due indicazioni più specifiche:

- “... a pagina 45 e 46 dell'annotazione del 2 settembre 2003. Avevamo reperito nella memoria del computer del ragioniere C.C. un atto che era stato creato l'11.01.2001 nel quale si predisponeva il contratto preliminare per la cessione dell'AN. alla Gh.. Di fatto poi la cessione è stata fatta in data 15.12.2000, quindi praticamente un mese prima del preliminare. Sulla base anche di altre dichiarazioni avevamo evidenziato che comunque c'era una incongruenza. Sembrava retrodatata questa operazione per evitare di fare ricadere il fallimento a livello di immagine nell'ambito del Gruppo Eu.”;
- “... questa cessione è stata un tentativo di salvataggio in extremis, anzi post-fallimento della stessa AN., con un esborso di denaro, parecchi miliardi dati alla Gh. per chiudere a saldo e stralcio con una tax-force di vari soggetti interessati nell'ambito del Gruppo. Per chiudere a saldo e stralcio i vari debiti della AN. sono usciti parecchi miliardi di lire dalla Eu.

<sup>127</sup> D.B., u. 4.3.2010, pp. 74-75. Si è sottolineato la citazione della memoria perché descrive con maggiore precisione il meccanismo descritto.

<sup>128</sup> Fo., pp. 66-67.

*a favore della Gh.. Abbiamo reperito tutta la documentazione nella quale si chiedeva con la Gh. la chiusura delle partite a saldo e stralcio per fare rientrare il fallimento e chiuderlo senza passivo.”<sup>129</sup>.*

La vicenda è stata poi descritta da alcuni dei soggetti che vi parteciparono. Nel dibattimento è stato M.V.M. che per primo ha prospettato la retrodatazione della cessione delle quote di AN. da Eu. a Gh.. M.V.M. dichiarò in indagini preliminari che C.C. aveva richiesto una somma di denaro da destinare al notaio Malusa, il quale si sarebbe prestato a retrodatare l’atto, ma in dibattimento ha precisato che quella originaria versione del febbraio 2006 non era corretta e che nell’aprile 2006 rettificò l’informazione, riferendo che il notaio si era limitato ad autenticare le firme e non la data della cessione. M.V.M. ha comunque confermato che la cessione delle quote fu fatta in epoca successiva al fallimento e fu retrodatata<sup>130</sup>. M.V.M. ha altresì confermato la seconda indicazione fornita da Gu. , atteso che fu lui ad essere incaricato da No. e Ci. di ripianare i debiti di AN. attraverso Gh.<sup>131</sup>.

Cap. ha confermato che la vendita di AN. fu successiva al fallimento e fu orchestrata da C.C. con la collaborazione di M.V.M.. Quell’operazione aveva la finalità di “ripulire AN.”, così “facendo un lifting del bilancio di Eu.”<sup>132</sup>. Cap. parlò dell’operazione a L.S., che era direttamente interessato perché il denaro per ripianare la situazione di dissesto di AN. attraverso Gh. provenne da L.S. (cioè da L.H.)<sup>133</sup>.

Anche A.D.B., pur indicando C.C. e Mota come artefici dell’operazione, ha confermato che la cessione delle quote fu successiva alla dichiarazione di fallimento<sup>134</sup>; a specifica contestazione A.D.B. ha confermato quanto dichiarato in indagini circa il mancato pagamento a Eu. del prezzo per la cessione delle quote di AN.<sup>135</sup>.

Il curatore di AN. ha confermato che la Gh. intervenne per pagare i creditori della società fallita, avendo acquistato il 98% delle quote della società 5 giorni prima del fallimento<sup>136</sup>.

Infine No. ha confermato tutta l’operazione:

- la cessione delle quote di AN. da Eu. a Gh., avvenuta dopo il fallimento e finalizzata ad evitare ripercussioni sulle quotazioni del titolo Eu. sul Terzo mercato<sup>137</sup>;
- l’individuazione da parte di M.V.M. della società, che avrebbe dovuto “tentare il salvataggio” di AN. con i finanziamenti di Eu.<sup>138</sup>

<sup>129</sup> Gu. , pp. 61-62.

<sup>130</sup> M.V.M., u. 9.2.2010, p. 121-122.

<sup>131</sup> M.V.M., p. 123.

<sup>132</sup> Cap., p. 151.

<sup>133</sup> Cap., p. 164.

<sup>134</sup> D.B., p. 71.

<sup>135</sup> D.B., p. 73.

<sup>136</sup> FE., p. 46-47.

<sup>137</sup> No., p. 206, ha così descritto la cessione:

*“Si, di fatto Ghibli rammento che fu posto in atto questo passaggio delle quote perché si cercava di staccare AN. dal carretto di Eu. per sostituirlo con un credito nei confronti di Ghibli, che quindi era una società attiva e non era più una partecipazione fallita, ma era un credito verso una società attiva.*

*AVV. Be. – Ma questo trasferimento ipotizzato avvenne prima o dopo la declaratoria fallimentare di AN.?*

*TESTE NO. – Dopo. Era già fallita AN.. Come ho detto, a AN. piombò il fallimento sulla testa, quindi era già fallita.”*

<sup>138</sup> Così No., p. 205, ha descritto l’operazione: *“A quel punto Ghibli fu finanziata da Eu.. Eu. finanziò con delle risultanti a sua disposizione nelle casse Ghibli e Ghibli di fatto fece una trattativa a saldo stralcio e transazione nei confronti della maggior parte dei creditori. La manovra però non si concluse ovviamente. Poi Ghibli chiaramente sarebbe stata a quel punto titolata delle cessioni a suo favore del credito, rilasciate e firmate dai vari interlocutori,*

Tutte le prove acquisite confermano che l'operazione di cessione della partecipazione di AN. aveva l'unica finalità di non pregiudicare l'immagine di Eu., ai fini della sua quotazione sul Terzo mercato; che la cessione delle quote fu falsamente datata in epoca successiva al fallimento; che Gh., attraverso le risorse finanziarie di L.H. (cioè provenienti da L.S.) tentò di rimettere *in bonis* la società fallita.

La ricostruzione di queste due operazioni, che non sono specificamente contestate come condotte delittuose nei capi d'imputazione, è rilevante con riguardo al capo qui esaminato (e a quelli analoghi d4) e l4) perché conferma l'obiettivo dell'attività imprenditoriale di Eu., tutta incentrata sull'acquisizione di risorse finanziarie dal Terzo mercato.

Si è trattato di un sistema di acquisizione di risorse nel quale le operazioni a ciò finalizzate inevitabilmente condussero al fallimento delle società.

Queste condotte costituiscono l'oggettività della fattispecie contestata.

Dopo l'operazione di dismissione del patrimonio immobiliare di Eu., con l'acquisizione di F.C.E. fu realizzato il secondo significativo aumento di capitale sociale che consentì l'immissione di azioni sul Terzo mercato.

#### **4.4.1 – La società F.C.E.: la vicenda imprenditoriale.**

Per quanto appena affermato, anche le vicende della società F.C.E. sono significative del progetto delittuoso realizzato dagli imputati del procedimento.

All'inizio della sua deposizione il curatore fallimentare ha rievocato sinteticamente l'evoluzione della società, richiamando le indicazioni contenute nella relazione *ex art.* 33 l.f.

*“La società è nata nel 1969 ed è stata gestita fino al 1999 da questo imprenditore piemontese tale signor Pau.. Questo tizio era riuscito a dare un certo sviluppo a questa società, soprattutto nel periodo tra gli anni '75 e '90. Dopodiché già con Pau. dal 1992/93 fino poi ad arrivare al '99, che è il momento in cui viene trasferita la proprietà e lo sviluppo, incominciava egli stesso ad avere delle difficoltà. Proprio in funzione di queste difficoltà il bilancio al 31.12.1998 chiude con una perdita molto significativa che erode quasi completamente il patrimonio e porta il capitale a una cifra sui 300/400.000 euro, quindi bisognava provvedere poi alla copertura di questa perdita. Pau. approva il 3 giugno 1999 questo bilancio, però nulla si delibera in merito alla copertura della perdita. Poi il 7 ottobre avviene il passaggio delle quote da questo signor Pau. a Eu.. All'inizio Pau. tiene ancora una parte di quote, poi nell'arco di un mese o due aliena tutto. Il ripristino del capitale del patrimonio avverrà poi l'anno successivo con una delle operazioni molto note.*

...

*Il 7 ottobre 1999 entra Eu..*

...

*No, negli atti del passaggio di quote c'è una cessione delle quote da Pau. a Eu. e a L.H. per una parte minima.*

*... era già in difficoltà con Pau., che aveva il patrimonio eroso in modo estremamente importante nel 1998 e quindi, a questo punto, nel 1999 la nuova*

---

dai vari creditori di AN.. E avrebbe presentato, a compimento dell'operazione, una desistenza in modo da chiudere il fallimento di AN. per assenza di passivo.”



*compagine sociale, la nuova proprietà quantomeno avrebbe dovuto introdurre delle risorse.*"<sup>139</sup>.

Nella relazione il curatore indicò l'attività svolta da F.C.E. sotto la gestione Pau., avente ad oggetto la produzione di alta tecnologia (PTH complessi e circuiti stampati multistrato per le industrie di computer e di telecomunicazioni). L'acquisto di alcune società (Lit. S.A. in Francia, Ad. El. s.p.a. e Mi. s.p.a.) consentì a F.C.E. di differenziare il mercato, ma nel contempo provocò problemi di liquidità determinati dalla necessità di ingenti investimenti e dalla difficoltà di reperire un *partner* sul mercato<sup>140</sup>.

La società aveva due stabilimenti produttivi, a La Cassa e a Moncalieri.

In quella prima relazione PA. indicò tra le cause del dissesto quelle classiche delle società di produzione industriale (ritardo nel pagamento da parte fornitori, mancanza di materie prime, commesse non rispettate e conseguente conflittualità con i lavoratori, i cui stipendi non erano regolarmente pagati)<sup>141</sup>. Il curatore soggiunse che i problemi dell'azienda derivarono anche dalla crisi finanziaria in cui versava Eu.<sup>142</sup>.

Già in quella prima relazione il curatore individuò la "problematicità" della cessione della società da Pau. a Eu., perché a suo dire gli acquirenti operarono da subito per "*separare la parte buona dell'azienda da quella deficitaria*". PA. individuò alcune operazioni sospette e prefigurò le responsabilità dei soggetti proprietari di Eu.<sup>143</sup>.

Nell'integrazione del 3.2.2004, il curatore precisò i sospetti prospettati circa un anno prima, affermando che "*la nuova proprietà, rappresentata formalmente dall'amministratore unico S.A., realizzò una serie di operazioni finalizzate ad occultare la situazione di insolvenza già manifestatasi*".

Nel corso dell'attività dei consulenti tecnici del P.M. la documentazione contabile consentì loro di ricostruire un profilo aziendale della società, che conferma sostanzialmente le indicazioni fornite dal curatore<sup>144</sup>.

E' significativo quanto segnalato dai consulenti con riguardo ai passivi attestati nei bilanci chiusi al 30.6.1997, pari a oltre 5,5 miliardi di lire, al 31.12.1997, pari a 2,9 miliardi di lire, al 31.12.1998 pari a oltre 4 miliardi di lire<sup>145</sup>.

Questi dati confermano le affermazioni del curatore, degli operanti della GdF e dei consulenti circa la situazione di crisi di F.C.E. alla data del trasferimento della proprietà a Eu..

#### **4.4.2 – Il ruolo di F.C.E. nell'ambito del gruppo Eu.. Il fallimento e l'entità del passivo.**

F.C.E. fu acquisita da Eu. nell'ottobre 1999 e immediatamente fu oggetto delle operazioni descritte nel paragrafo 4.3.3.3.

Si richiama in proposito le considerazioni svolte dai consulenti del P.M. e da Gu. in merito all'acquisto di F.C.E. da parte di Eu..

Il 7.3.2002 fu dichiarato il fallimento della società a seguito di un esposto dei dipendenti nel quale erano state denunciate irregolarità fiscali nella cessione di

<sup>139</sup> PA., u. 2.2.2010, pp. 7-8.

<sup>140</sup> Relazione ex art. 33 l.f. del 9.1.2003, p. 4.

<sup>141</sup> Relazione 9.1.2003, p. 7.

<sup>142</sup> Relazione 9.1.2003, p. 5.

<sup>143</sup> Relazione 9.1.2003, pp. 32 e ss.

<sup>144</sup> Si veda la consulenza tecnica Ac. -Pa. , p. 98-99.

<sup>145</sup> Consulenza Pa. -Ac. , pp. 101-103.

macchinari, di fatto rimasti presso la sede della società. Il teste Fo. ha riferito che quell'esposto determinò una verifica fiscale a seguito della quale emersero gravi irregolarità<sup>146</sup>.

Nella consulenza Ac.-Pa. furono specificamente indicate le vicende relative alla compagine sociale, tra le quali si segnalano due fatti rilevanti, la delibera del 5.2.2001 di quotare la società al Terzo mercato e la cessione delle quote azionarie da Eu. ad una società di diritto inglese, la Garys Accountingand it Consultancy, avvenuta in prossimità del fallimento dichiarato l'8.3.2002<sup>147</sup>.

Quanto all'entità del passivo, il curatore lo ha determinato in 12,7 milioni di euro<sup>148</sup>.

#### **4.4.3 – Gli specifici episodi distrattivi.**

Gli episodi distrattivi contestati a L.S. sono contrassegnati dai punti d1)/ I e d2)/II e sono stati ricostruiti dai consulenti del P.M. e dal curatore.

Ac. e Pa. hanno così ricostruito il primo capo d'imputazione:

1. rispondendo alla prima domanda del P.M. in merito al capo d1)/I i curatori hanno escluso che la contestazione formulata sulla base delle loro valutazioni contabili fosse riferibile alla tematica del disavanzo ingiustificato, individuando piuttosto quattro erogazioni da F.C.E. a favore di CPS, Eu., Mi. e Ad.El., prive di qualsiasi collegamento con l'attività imprenditoriale della società fallita e non giustificate nella contabilità<sup>149</sup>;
2. tra il 1998 e il 1999 i consulenti accertarono finanziamenti da parte di F.C.E. in favore di CPS per circa 89 milioni di lire (pari a i 46 mila euro indicati), di Eu. per oltre 1 milione di euro, di Mi. per circa 38 mila euro e di Ad.El. per circa 127 mila euro;
3. tutte quelle uscite non erano contabilmente giustificate, per cui sono state valutate come vere e proprie distrazioni<sup>150</sup>;
4. il tramite dei rapporti tra F.C.E. e tutte le società era evidentemente L.H., atteso che con alcune di esse la fallita non intrattenne mai alcun rapporto commerciale o di compartecipazione allo stesso gruppo.

Nella consulenza tecnica Ac.-Pa. indicarono specificamente le condotte distrattive contestate<sup>151</sup>.

Il curatore ha sostanzialmente confermato che la contestazione di cui al capo d1)/I non poteva essere qualificata come disavanzo ingiustificato perché in effetti il passivo fallimentare era molto superiore all'importo indicato nell'imputazione.

---

<sup>146</sup> Fo., p. 8-10.

<sup>147</sup> Consulenza Ac. -Pa. , p. 105.

<sup>148</sup> PA., p. 6-7:

*“TESTE PA. – Il passivo adesso direi che ormai è un passivo a questo punto definitivo, anche perché siamo ad otto anni dall'intervenuto fallimento, quindi direi che siamo abbastanza tranquilli sulle somme. C'è un totale passivo insinuato tra tempistiche e tardive di 12.700.000 euro, ripartito per 7.675.000 a privilegio e 5.000.000 a chirografo.*

*P.M. – Il privilegio sono lavoratori?*

*TESTE PA. – Il privilegio tantissimi lavoratori, tanto è vero che con l'attivo – peraltro modesto rispetto a queste cifre, perché io ho realizzato ad oggi, decorsi otto anni dal fallimento, 2.800.000 di attivo – sostanzialmente non sono riuscito a soddisfare tutti i dipendenti. Poi ovviamente l'INPS per surroga, però comunque l'INPS ha anticipato il fondo di garanzia dei soggetti, però comunque credo alla fine della procedura di non essere in grado di pagare integralmente i dipendenti.*

*P.M. – Neppure il privilegio.*

*TESTE PA. – Sì”.*

<sup>149</sup> Ac. -Pa. , p. 81.

<sup>150</sup> Ac. -Pa. , p. 81-82.

<sup>151</sup> Consulenza Ac. -Pa. , pp. 139-142.

Così PA. ha spiegato la fondatezza della contestazione:

*“Sì, questo è un rilievo che parte dai C.T.... Su questo milione e 229 è una quantificazione del deficit fallimentare non giustificato secondo la loro tesi. Per quello che invece mi constata adesso, aggiornato alla data attuale perché alla data di allora le cifre erano diverse, io oggi ho un deficit fallimentare di 9.800.000 euro. Andare a dire con il deficit fallimentare di 9.800.000 euro quanto sia giustificato e quanto non sia giustificato, non è semplice. Quindi abbiamo a grosse linee una situazione di questo genere, dove ci sono due tipi di fattispecie: delle fattispecie distrattive, secche, dove proprio sono stati presi i soldi e portati via; ci sono delle fattispecie che invece sono state fondamentali per andare a gonfiare il bilancio per addivenire poi all’eventuale quotazione del Terzo mercato nel gennaio 2001. Queste sono le due grosse.”<sup>152</sup>.*

La contestazione si inserisce nella problematica della rilevanza del disavanzo ingiustificato nell’ambito della definizione di una condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Prima di valutare gli elementi di fatto appena rievocati è opportuno ripercorrere sinteticamente l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto.

Pur essendo evidente che tutte le pronunce della Corte di Cassazione sono condizionate dalla valutazione dei fatti oggetto delle singole decisioni, è possibile individuare le tendenze giurisprudenziali manifestatesi per alcuni decenni con l’enunciazione di consolidati principi di diritto, su cui peraltro si è assistito a significative oscillazioni. Nelle ultime pronunce queste oscillazioni si sono assestate, tanto da poter dire che la giurisprudenza di legittimità ha definito in modo sufficientemente consolidato l’ambito di rilevanza del disavanzo ingiustificato.

Non è questa la sede per operare una ricostruzione storica della giurisprudenza esaminata, ma può ripercorrersi a grandi linee l’evoluzione delle citate tendenze interpretative anche risalendo a sentenze di alcuni decenni or sono. Tale percorso consentirà di evidenziare come l’applicazione dei principi di diritto è stata sostanzialmente costante nel tempo.

Sin dalla fine degli anni ’60, la Corte di Cassazione aveva attribuito rilevanza al disavanzo contabile dell’imprenditore o della società fallita al fine di configurare la bancarotta per distrazione. Nelle più significative pronunce esaminate erano resi espliciti i limiti entro i quali quel dato contabile poteva assurgere ad elemento determinante della sussistenza della condotta delittuosa. Dopo avere precisato che era a quel fine rilevante il disavanzo *“sempreché non fosse giustificato”*, quella giurisprudenza soggiungeva che la giustificazione non doveva necessariamente consistere nella prova della buona gestione dell’azienda, ma piuttosto *“nella dimostrazione che il disavanzo medesimo non era il risultato di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di beni”*<sup>153</sup>. Centrando l’attenzione sulle giustificazioni addotte dall’imputato, alcune pronunce avevano precisato che *“il convincimento del giudice sulla distrazione poteva essere fondato sul comportamento dell’imprenditore che non aveva voluto o potuto spiegare la destinazione dei beni usciti dal proprio patrimonio o aveva addotto giustificazioni pretestuose o inconsistenti”*. In quella stessa pronuncia si era però soggiunto che i due elementi, disavanzo dell’azienda in dissesto e mancata giustificazione, non erano sufficienti per integrare la prova

<sup>152</sup> PA., p. 10-11.

<sup>153</sup> Così C 21.4.1967, Scippa, CED 104697.

della distrazione, richiedendosi al giudice un'indagine finalizzata a verificare *“che i debiti fossero la conseguenza dell'acquisto di beni, effettivamente entrati nel patrimonio dell'imprenditore e non rinvenuti all'atto della redazione dell'inventario.”* Si concludeva che *“soltanto dopo tale accertamento è lecito affermare, in difetto di una giustificazione plausibile, che la scomparsa dei beni è stata l'effetto di una distrazione, tendente ad eliminare o ridurre la garanzia dei creditor”*<sup>154</sup>.

Quell'orientamento era caratterizzato da un rigore valutativo della prova della distrazione che restringeva la rilevanza del disavanzo a mero elemento indiziario su cui l'autorità giudiziaria penale era chiamata ad una verifica del rapporto causale tra condotte distrattive e disavanzo.

Il principio di diritto consolidato nelle pronunce della Corte di Cassazione fino alla fine del secolo scorso, ha trovato oscillazioni nella valutazione concreta degli elementi di prova necessari per ritenere la distrazione. Pur ribadendo che è indispensabile individuare elementi indiziari ulteriori rispetto al mero disavanzo ingiustificato, alcune pronunce della fine degli anni '90 hanno precisato che *“in materia di prova della bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento di beni o valori all'atto della dichiarazione di fallimento costituisce un quadro indiziario ex art. 192 c.p.p., rilevante al fine di affermare la penale responsabilità per bancarotta fraudolenta, così che rispetto a tale situazione è rimesso alla parte (e non si tratta di inversione dell'onere della prova) di dimostrare la concreta destinazione dei beni o del loro ricavato”*<sup>155</sup>. Il richiamo all'art. 192 c.p.p. definisce il contesto probatorio nel quale deve essere valutato il disavanzo contabile, anche perché, contemporaneamente, la Corte ha ribadito il *“principio di diritto ineccepibile e consolidato ... secondo il quale, ove sia provato che l'imprenditore ha avuto a disposizione determinati beni, se non abbia saputo giustificarne la destinazione per le effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che li ha dolosamente distratti, poiché il fallito ha l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al suo patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della distrazione o dell'occultamento”*<sup>156</sup>.

Si tratta di un'oscillazione non irrilevante rispetto alle pronunce per prime citate, perché tende a rendere meno rigorosa la prova della distrazione a fronte dell'inosservanza da parte dell'imprenditore fallito *“dell'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti”*. E questo minor rigore si riflette nell'affermazione della penale responsabilità in situazioni in cui il disavanzo contabile ingiustificato (derivato dall'acquisizione al patrimonio di beni di cui non si è fornito la prova della destinazione) è l'elemento centrale su cui si fonda la pronuncia del giudice.

Questa giurisprudenza di legittimità esclude che il giudice debba procedere ad un accertamento tecnico sulla situazione contabile, qualora l'imprenditore non fornisca quantomeno un inizio di prova in ordine alla destinazione dei beni. Sotto questo profilo è interessante una pronuncia che si colloca a cavallo tra il periodo fin qui analizzato e gli orientamenti che emergono nella più recenti sentenze della Corte di Cassazione. Con riferimento alla richiesta di perizia contabile avanzata dalla difesa, la Corte ha affermato che *“La regola di giudizio*

<sup>154</sup> Così C 24.3.1971, Sellistri, CED 118261 a conferma di C 24.11.1969, Roin, CED 113928.

<sup>155</sup> Così, richiamando le pronunce di tutti gli anni '90, C 10.6.1998 (depositato 3.3.1999) n. 2876, Vichi.

<sup>156</sup> C 21.4.1999, Jovino, n. 7569/2004.

*alla quale la Corte si è ispirata nel negare la assunzione del nuovo mezzo di prova è stata quella della non necessarietà dello stesso, essendo parso completo il quadro probatorio relativo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta, alla luce delle relazioni dell'amministratore giudiziario e del curatore. Si tratta di una determinazione che, essendo motivata in ragione del mancato rinvenimento di somme riportate in bilancio e del fatto che, nella materia in esame, l'onere probatorio relativo alla dimostrazione dell'impiego delle risorse economiche della società incombe all'imputato, si sottrae a censure. Infatti, la norma posta dall'art. 603 c.p.p. prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o comunque la assunzione di nuove prove non secondo il principio del diritto alla prova previsto in primo grado ma come ipotesi particolare, soggetta alla regola della non decidibilità del processo allo stato degli atti e della assoluta necessarietà del mezzo di prova nuovo. Nel caso di specie le circostanze di fatto enunciate valgono a dare ragione della non ricorrenza dei parametri appena richiamati, essendo la causa per il reato di bancarotta fraudolenta, decidibile senza che il giudice debba di ufficio, perseguire la prova sulla destinazione data ai beni sociali non rinvenuti. Infatti, come la giurisprudenza di legittimità osserva, in tema di prova del delitto di bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., al fine di affermare la responsabilità dell'imputato. Non costituisce d'altra parte inversione dell'onere della prova il fatto che sia rimessa all'interessato la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato (ex pluribus Cass., 10 giugno 1998, Vichi W., riv. 212606)."<sup>157</sup>.*

Un'oscillazione in senso contrario sembra emergere sin dalla metà del primo decennio del nuovo secolo, con una pronuncia che, pur nella sua laconicità, riafferma un principio che sembra tratto dalle sentenze della fine degli anni '60. Il caso di quella sentenza della Corte di Cassazione sembra agevolare il ritorno ad un atteggiamento più rigoroso nella valutazione delle prove, perché si parla nel corpo della motivazione di un'imputazione di bancarotta per distrazione generica con riferimento ai beni che ne sarebbero stati oggetto, di un passivo esiguo (meno di 5 milioni di lire), di motivi di appello non valutati, di un'attività imprenditoriale cessata alcuni anni prima della dichiarazione di fallimento. Le indicazioni fornite dal giudice di legittimità sembrano definire una pronuncia di condanna per bancarotta (che viene annullata con rinvio) del tutto immotivata.

Ciò posto quel giudice ha affermato il principio di diritto per cui *“l'esistenza di una distrazione non può desumersi solo dall'esistenza di un passivo, perché altrimenti in ogni caso di fallimento dovrebbe ravvisarsi una bancarotta fraudolenta”*<sup>158</sup>.

Nelle ultime pronunce esaminate il principio della richiesta giustificazione della destinazione dei beni non rinvenuti dal curatore all'apertura del fallimento è stato diversamente declinato a seconda dell'attendibilità o meno delle scritture contabili esaminate.

All'affermazione che *“il mancato rinvenimento di beni sicuramente avuti a disposizione dall'amministratore, qualora non sia da questo giustificato, costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione”* (in un caso di

<sup>157</sup> C 1.2.2004, n. 6471, Lodi, CED 231401

<sup>158</sup> C 24.9.2004, Blancardi, n. 42382(2004).

carezza contabile circa il destinatario di alcuni pagamenti<sup>159</sup>), si è, più o meno nello stesso periodo, precisato che l'annotazione in contabilità di una posta attiva non è sufficiente per ritenere che la stessa fosse a disposizione dell'imprenditore, riaffermando che *“presupposto indefettibile per ascrivere all'imprenditore fallito la responsabilità per distrazione di beni dell'impresa è la dimostrazione della previa disponibilità degli stessi”* (nel caso, l'annotazione in contabilità di una posta attiva di 300 milioni di lire, inserita nella voce “cassa” e, quindi liquidità immediatamente disponibile, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la disponibilità della stessa in capo al fallito perché non era stata considerata adeguatamente la *“svalutazione di attendibilità della posta”*<sup>160</sup>).

A conclusione di questo sintetico *iter* giurisprudenziale, è possibile concludere che, a prescindere dalle diverse soluzioni adottate dalla Corte di Cassazione, costante è stato il richiamo a due principi di diritto che costituiscono i punti di riferimento nella materia qui esaminata.

Da un lato non è sufficiente accertare il disavanzo contabile dell'impresa o della società per dimostrare la condotta distrattiva dell'imprenditore fallito o degli amministratori della società fallita, perché *“il disavanzo contabile di una società può dipendere da una molteplicità di fattori, spesso correlati alle fortune dell'andamento del mercato e comunque non necessariamente riconducibili ad attività distrattive; se così non fosse, del resto, dovrebbe presumersi una condotta illecita degli amministratori in ogni ipotesi in cui dal bilancio di una società emergesse un saldo passivo”*. Sulla base di tale considerazione si è ritenuto indispensabile *“accertare che l'eccedenza passiva costituisca la conseguenza del venir meno di beni determinati, dei quali sia nota l'esistenza in un momento anteriore alla formazione del deficit”*<sup>161</sup>.

D'altro lato, sotto il profilo probatorio, a fronte dell'accertata presenza di beni nella disponibilità dell'imprenditore individuale fallito e degli amministratori di una società fallita, costoro *“hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni del debitore all'adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell'occultamento”*<sup>162</sup>.

Così definito il quadro della problematica qui esaminata, si possono valutare gli elementi acquisiti in questo processo.

Le condotte contestate rappresentano, secondo l'accusa, vere e proprie distrazioni e non un disavanzo ingiustificato, perché si tratterebbe di pagamenti effettuati dagli imputati senza nessuna giustificazione rispetto all'attività della società.

Il consulenti del P.M. hanno individuato nella contabilità le somme versate da F.C.E. a CPS. Eu., Mi. e Ad.El., senza rilevare alcuna giustificazione contabile di quegli esborsi, del tutto avulsi dall'attività della società.

Nel procedimento nessuno degli imputati (né tantomeno L.S. in questo dibattimento) fornì giustificazioni rispetto alla destinazione di quegli importi, che costituiscono per tale ragione condotte distrattive.

---

<sup>159</sup> C 15.12.2004, Sabino, n. 3400/2005.

<sup>160</sup> C 6.11.2006, Abbate, n. 40726/2006.

<sup>161</sup> C 1.7.2008, Gualdi, n. 10006/2008.

<sup>162</sup> C.27.11.2008, Bianchini, n. 7048/2009, richiamando alcune pronunce qui citate.



Il secondo episodio distrattivo è collegato all'aumento di capitale sociale trattato al paragrafo 4.3.3.4, nel quale è stata valutata la contestazione sotto il profilo del falso debito di F.C.E. nei confronti di L.H.<sup>163</sup>.

Con riferimento a questo episodio PA. ha confermato la ricostruzione fornita dai consulenti:

*“Abbiamo detto che il capitale è perso già con Pau., al 3 giugno 1999 nessuno ripiana. A questo punto che cosa accade? Accade che in qualche modo poi nell'anno successivo la perdita va coperta; i denari non c'erano, perché comunque si parlava di cifre ingenti. Che cosa accade? Accade che bisognava in qualche modo costruire un ingresso, un introito di denaro che consentisse di andare ad aumentare il capitale sociale. Accade che viene emessa sostanzialmente una fattura da Fas. a F.C.E. per macchinari per quattro miliardi e due.*

*P.M. – Fas. in quel momento di che cosa fa parte?*

*TESTE PA. – Fas. è una società che in quel momento era comunque partecipata sempre da Eu.. In realtà questa operazione, come si legge dai verbali di interrogatorio resi dinanzi al P.M. di Torino il dottor Storari, partiva così. L.H., che è la società straniera lussemburghese, promette in vendita a F.C.E. le quote della C.P.S., che è una società francese.*

*P.M. – Sempre partecipata da L.H.?*

*TESTE PA. – Sì, sempre partecipata. La quale nel frattempo anche questa fallisce, per cui non potevano più fare il giochetto. Comunque promette in vendita a F.C.E. le quote C.P.S. F.C.E. a quel punto rinuncia all'intestazione delle quote di C.P.S. a favore di Fas..*

*P.M. – Che è altra società sempre del Gruppo Eu.?*

*TESTE PA. – Sì, Fas. è una società del Gruppo.*

*P.M. – Che quindi si obbliga.*

*TESTE PA. – Parliamo della cifra – mi sono dimenticato di dirla – è di 3.800.000.000 delle vecchie lire. Questa società, quindi a questo punto F.C.E. dice: “Rinuncio e te invece rinunci a tuo favore”, a favore di Fas.. A questo punto L.H. promette in vendita a Fas. le quote di C.P.S. per 3.800.000.000 e Fas. vende con fattura a F.C.E. macchinari per 4.200.000.000.*

*P.M. – Quindi abbiamo la Fas. obbligata verso L.H. per tre ed otto.*

*TESTE PA. – Assolutamente.*

*P.M. – Poi c'è parallelamente una vendita di macchinari, effettuata dalla stessa Fas. però a F.C.E., con un credito quindi questa volta di Fas. verso F.C.E. di quattro miliardi e due.*

*TESTE PA. – Quattro miliardi e due più IVA. A questo punto Fas. compensa con L.H. e L.H. diventa titolare del diritto di credito che Fas. aveva in F.C.E., quindi: Fas. per la vendita di macchinari è creditore di F.C.E., ma è debitore di L.H.; a questo punto si salta un passaggio e L.H. diventa lei creditrice di F.C.E. per tre ed otto. L.H. cede questo credito a Eu., che è il socio di F.C.E., per tre miliardi ed otto. E a questo punto viene realizzato l'aumento di capitale.”<sup>164</sup>*

Il curatore ha altresì confermato che i beni ceduti da Fas. avevano un valore modestissimo, di 300/400.000 euro<sup>165</sup>.

<sup>163</sup> Ac. -Pa., p. 83.

<sup>164</sup> PA., p. 11-13.

<sup>165</sup> PA., p. 14.

Le considerazioni espone trattando la medesima vicenda dal punto di vista di Eu. escludono la sussistenza della condotta distrattiva contestata, atteso che l'aver fatto fittiziamente risultare la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale non provocò un aumento di risorse patrimoniale in capo a F.C.E., ma rappresentò un'operazione finalizzata a reperire risorse attraverso il canale del Terzo mercato.

F.C.E. non subì alcun pregiudizio economico rispetto alle risorse di cui disponeva.

Come acutamente ha rilevato il difensore della parte civile F.C.E. quell'aumento di capitale sociale, solo apparentemente sottoscritto, è uno dei meccanismi delle operazioni dolose realizzate dagli imputati con la finalità di reperire risorse sul Terzo mercato e determinanti il dissesto della società, ma proprio la sua fittizietà esclude l'ipotesi distrattiva contestata.

#### **4.4.4 – Le altre ipotesi di bancarotta contestate.**

Le due ipotesi contestate a L.S. riguardano la bancarotta fraudolenta documentale e la bancarotta societaria attuata attraverso operazioni dolose cagionanti il dissesto.

Con riferimento alla prima (capo d2), valgono le osservazioni svolte nella parte dedicata ad Eu. (paragrafo 4.3.36).

La contestazione si fonda sull'emissione e ricezione di fatture per operazioni inesistenti determinanti una situazione di inaffidabilità delle scritture contabili.

Così PA. ha ricostruito gli elementi di fatto della contestazione:

*“C'è invece una contestazione complessiva di falsificazione del bilancio relativo agli anni '99, 2000 e 2001. Alcuni aspetti li abbiamo visti – questo dell'aumento di capitale del '99 – abbiamo toccato anche questo profilo dei ricavi da quella vendita della fattura di quei macchinari fittizia, e ci sono delle altre operazioni.*

...

*P.M. – Nel 1999 ha rettificato questa e la questione dei 4 milioni e due?*

*TESTE PA. – Ho rettificato quella, quella di 4 milioni e due e poi direi per quell'anno li basta.*

*P.M. – Le sue conclusioni sono che il bilancio del '99 fosse gravemente falso e che quindi la società in realtà aveva azzerato il capitale etc.?*

*TESTE PA. – Sì.”<sup>166</sup>.*

Come rilevato nel paragrafo sopra citato, sussiste la bancarotta fraudolenta documentale stante l'inattendibilità della situazione descritta in contabilità.

Anche con riferimento al capo d4) le considerazioni svolte trattando la vicenda Eu. sono sufficienti a ritenere sussistente la condotta di bancarotta societaria impropria. Le operazioni dolose sono quelle descritte nei precedenti paragrafi e in particolare quella di cui al punto d1)/II dell'imputazione, consistita nell'aumento fittizio del capitale sociale.

#### **4.5.1 – La società AU.: la vicenda imprenditoriale.**

Le vicende relative alla società AU. possono essere affrontate sinteticamente atteso che la contestazione da valutare nel processo è limitata, e afferisce ai rapporti con Eu..

Così il curatore ha ricostruito la vicenda imprenditoriale:

---

<sup>166</sup> PA., pp. 20-22.

*“La società è stata costituita, leggo e consulto la relazione, il primo dicembre ’78 sotto la ragione sociale di AU. s.n.c. capitale sociale di 600 mila lire veniva sottoscritto dai soci Vincenzo C.V. e D.M.. Con atto Marzari il 2 ottobre 1980, il signor C.V. cedeva l’intera quota di partecipazione alla signora B.A., e quindi la ragione sociale veniva variata in AU. s.n.c. di D.M.. Sempre con atto Marzari del 12 dicembre 1983, la società veniva trasformata da s.n.c. in società a responsabilità limitata, con un capitale sociale di 30 milioni, sempre versato pariteticamente dai soci. L’amministrazione veniva affidata un consiglio di amministrazione composto dal signor D.M. Presidente, e B.A. Consigliere. Il 2 di ottobre dell’84, sempre rogito Marzari, veniva trasferita la sede legale da Nichelino a Brunino, via Cascina Nuova 101; tralascerei, per il Tribunale e il Pubblico Ministero le approvazioni dei bilanci, e poi direi solo l’ultimo che è stato approvato.*

*...veniva accertato e verbalizzato che i documenti AU. erano antecedenti al 29 luglio ’98, data nella quale i signori D.M. e Bel. avevano ceduto AU. al signor F.R., quindi per me è un buco nero dal luglio del ’98 alla data di dichiarazione di fallimento, tant’è che il signor Funaro non ha mai presentato né dichiarazione dei redditi né ha tenuto contabilità.*

*P.M. – Ci spieghi bene senza leggere questo passo, cioè dal ’98 al 2002 la società si trovava in liquidazione, ha detto?*

*TESTE BU. – No.*

*...*

*TESTE BU. – La società con scrittura 22 ottobre 2001, autenticata nelle firme rogito Malusa, veniva sciolta senza messa in liquidazione. Il Fu., che era l’allora...*

*P.M. – Sì, ma a noi risulta in realtà che la società abbia operato, abbia emesso fatture, abbia svolto delle attività, a lei non risulta?*

*TESTE BU. – Da quello che ho riportato nelle relazioni e negli accertamenti fatti non mi risulta nulla.”<sup>167</sup>.*

*Nella consulenza del P.M., così è ricostruita l’attività gestionale di AU.:*

*“La società svolge la propria attività sotto forma di società di persone non soggetta ad alcuna forma di pubblicità per gli atti societari e pertanto non è stato possibile accedere ad altre informazioni se non quelle ricavabili dal registro delle imprese e da quanto dichiarato da D.M. nella denuncia-querela contro NO. e CI.. La società è stata costituita in data 01/12/1978 sotto la ragione sociale di AU. S.n.c. di C.V. e D.M..*

*Dopo una preventiva trasformazione da S.n.c. a S.r.l. del 12/12/1983, la società assume in data 22 novembre 1994, con atto a rogito notaio MERZARI, la natura di società in accomandita semplice, la ragione sociale di AU. S.a.s. di D.M. & C.*

*Al capitale partecipano il socio accomandatario D.M. con L. 120.000.000 e il socio accomandante B.A., coniuge di D.M. con L. 20.000.000.*

*Successivamente a seguito delle vicende che andremo a descrivere entrambi i soci cedono tutte le quote in data 29/07/98 a F.R., che rimane socio unico fino alla data del 2 novembre 1999, data in cui viene ceduta una quota di L. 10.000.000 a T.G., ricostituendo così la pluralità dei soci.*

*Il capitale sociale dichiarato dalla società risulta essere pari a L. 200.000.000.*

*L’oggetto dichiarato alla C.C.I.A.A. di Torino risulta essere:*

*“L’assemblaggio di parti auto, studio, produzione e assemblaggio di componenti*

---

<sup>167</sup> Bu., u. 4.2.2010, pp. 5-6.

*elettronici ed elettrici, stampaggio materie plastiche, lavorazioni meccaniche in genere”.*

*Il D.M. riferisce che l'attività della AU. consisteva in realtà nel far anodizzare e verniciare particolari per la produzione di gruppi di illuminazione per il cinema.”<sup>168</sup>.*

#### **4.5.2 - Il ruolo di AU.. Il fallimento e l'entità del passivo.**

Le vicende della AU. non sono state approfondite dal curatore e dai consulenti del P.M. attraverso l'analisi della documentazione contabile, atteso che, come rilevato da Bu., nel periodo 1998-2002 non fu tenuta alcuna documentazione. Sia Bu. che Ac. e Pa. appresero da D.M. i rapporti tra AU. e Eu..

La deposizione testimoniale di D.M. si è incentrata essenzialmente sul rapporto intercorso con No. e Ci., sulla cessione di AU. a AN. e sui crediti che lo stesso teste vantava nei confronti degli acquirenti.

- nel 1997 D.M. cedette la società a No. e Ci. (che utilizzarono AN., acquirente dei macchinari di AU.), con l'impegno da parte di questi ultimi di versare un compenso di circa 1 miliardo di lire;
- AN. si fece carico del debito con una lettera d'intenti e successivamente a D.M. fu assicurato il trasferimento di azioni di Eu. pari al credito vantato;
- quando fu trasferita la società D.M. fu sostanzialmente estromesso dalla gestione;
- dopo avere operato per qualche tempo all'interno di AN., D.M. si dimise da qualsiasi incarico perché l'attività produttiva originariamente riconducibile alla AU. era stata dissipata in iniziative imprenditoriali fallimentari;
- D.M., nel ricostruire i rapporti con AN., ha così descritto il passaggio da una società che operava nel settore produttivo come AU., in una che ne dissipò le competenze: *“Onestamente dalla sera al mattino si diceva: quella produzione lì non si fa più. Io, per esempio, sviluppavo il 50% verso FIAT, va bè, siamo a Torino ed era una cosa normale, però poi dopo avevo diversificato, in trent'anni di lavoro sia ben chiaro, lavoravamo per OC. dove in quel periodo, parliamo nel '97, si incominciava a fare il frigo quelli a risparmio energetico, a fare i primi lavori, in effetti la AU. aveva progettato un comando per il frigo con i primi risparmi energetici, non al tipo di adesso perché sono passati 10 anni e le cose si sono evolute. Poi, per esempio, si lavorava parecchio sull'estero, in effetti il 20/25% andava tutto all'estero, però tutto questo lavoro alla fine è stato perso, nel giro di un anno e mezzo, quando io ho dato la lettera di dimissioni, forse l'ho data in ritardo, cioè a dire la verità verbalmente era già successo a giugno questo, che io proprio me ne ero andato, poi mi hanno richiamato perché avevano dei problemi di produzione “dacci una mano” e va bene, però non l'avevo formalizzata. Poi dopo ufficialmente l'ho data a dicembre.”<sup>169</sup>.*

Sulla vicenda AU. ha riferito essenzialmente No., rendendo le dichiarazioni già analizzate nel paragrafo 4.3.3.2.

---

<sup>168</sup> Consulenza Ac. -Pa. , pp. 593-595.

<sup>169</sup> D.M., u. 30.3.2010, p. 13.

Cap. mise in contatto No. con D.M. per la cessione di AU. a AN.<sup>170</sup>, ma fu No. ad utilizzarla per la sostituzione del patrimonio immobiliare di Eu. con quello industriale~produttivo.

#### 4.5.3 – Lo specifico episodio distrattivo contestato a L.S..

L'unico episodio di bancarotta contestato a L.S. concerne la distrazione di beni o denari della società per un importo di 1,2 miliardi di lire, vicenda già trattata nella parte dedicata a Eu. (paragrafo 4.3.3.3).

Così i consulenti hanno sintetizzato gli elementi posti a fondamento della contestazione:

*TESTE Ac. - Sì, il tutto va ricollegato, signor Presidente, di nuovo alla cessione crediti di 12.535.000.000 da AU. a D.M., da D.M. a SU., e da Mo. a D.M., da D.M. a SU.. Cioè, in sostanza qui noi non abbiamo tracce dirette riconducibili a da dove venga fuori questo miliardo e 2, però io non so se posso utilizzarle o meno, noi abbiamo utilizzato delle dichiarazioni che sono state rese da D.M. al Pubblico Ministero di Pinerolo, dove D.M. dice che lui avrebbe pattuito per questa cessione un miliardo e 2, però non posso dire altro.*

*P.M. – Cioè, nei limiti dello svolgimento dell'incarico lei può riferire, tanto questa è una persona citata che verrà evidentemente esaminata. Se lei ha tratto delle conclusioni sulla base anche di atti, dichiarazioni e altro, ben può dirlo.*

*TESTE Ac. - Io so che D.M. ha fatto questo passaggio, si è reso cessionario e poi era succedente di questi crediti. Da dove emerga che nella cessione di questi crediti a SU. fosse stato pattuito un corrispettivo di un miliardo e 2, che poi in sostanza era nient'altro che il corrispettivo per la cessione di AU., questo risulta da documenti che ha prodotto la Guardia di Finanza e che sono stati confermati dallo stesso D.M. in sede di interrogatorio. Non abbiamo altro.*

*P.M. – Che comunque presupporrebbe una valutazione di AU. almeno di questo importo?*

*TESTE Ac. - Presupporrebbe una valutazione di AU. almeno nell'ottica di un miliardo e 2, quello che possiamo dire è che in AU. un miliardo e 2 non si è mai visto.*

*P.M. – Quindi, tutto sommato è anche improbabile che il valore fosse quello, della società?*

*TESTE Ac. - Sì. Guardi, senta, se noi parliamo di macchinari, io le ho detto che questi macchinari bene o male al costo storico, o comunque al valore di libro valevano ancora 900, 950 milioni, sono stati venduti per importo superiore, sa, se consideriamo solo almeno questo valore di questi macchinari, è vero che AU. era piena di debiti, tanto che poi è fallita. Purtroppo non abbiamo tracce su AU., non abbiamo documenti, abbiamo spizzichi di contabilità e basta."<sup>171</sup>.*

Ritiene il collegio che sussista la natura distrattiva della condotta, atteso che l'importo effettivamente pattuito per la cessione dei macchinari di AU. non entrò mai nelle casse della stessa società.

E' stato D.M. a confermare che l'importo pattuito non fu mai versato da Eu. e da AN.:

*“AVV. BE – E quindi le quote della sua società a che soggetti sono state cedute, lei ricorda?”*

<sup>170</sup> Cap., u. 9.2.2010, p. 149.

<sup>171</sup> Ac. -Pa. , pp. 83-85.

*TESTE D.M. – Sì, doveva essere a pagamento, cioè c'erano dei soldi che dovevano essere datimi, allora erano 700 più altri 300 - vado all'incirca a memoria, sono passati 10 anni - all'incirca questo era il valore. Poi sono...*

*AVV. BE – Tutto questo quando è accaduto, in che anno siamo?*

*TESTE D.M. – Nel '97. Poi hanno sempre rimandato, rimandato, poi la AN. si è fatta carico di questo debito con una lettera di intenti, poi dopo la AN. si è fatta carico la EU., che penso che sia anche agli atti, e poi in definitiva io non ho mai ricevuto praticamente nulla di questo.”<sup>172</sup>.*

Ritiene il collegio che il mancato versamento ad AU. del corrispettivo pattuito per l'acquisto dei macchinari costituisca una vera e propria distrazione.

Il meccanismo descritto nel capo d'imputazione f1), che il collegio ritiene si sia effettivamente attuato in quei termini, rappresenta la distrazione del patrimonio di AU. dell'importo indicato da D.M. come prezzo per la cessione dei macchinari.

#### **4.5.4 – L'altra ipotesi di bancarotta (capo f3).**

La ulteriore condotta di bancarotta contestata a L.S. concerne la realizzazione di operazioni dolose determinanti il dissesto della società.

La materialità della condotta è stata ricostruita in altra parte della motivazione e si concretò nell'emissione da parte di AU. di fatture di cessione di macchinari il cui valore fu enormemente sovradimensionato. Quella fatturazione per operazioni inesistenti era finalizzata a realizzare il progetto fraudolento e speculativo descritto attraverso i fittizi aumenti di capitale sociale.

Nel capo d'imputazione il nesso causale tra quelle operazioni dolose e il fallimento è individuato nel maggior carico fiscale gravato su AU., il cui mancato assolvimento generò more e sanzioni.

Richiamando le osservazioni svolte sulle analoghe fattispecie contestate con riguardo a Eu., ritiene il collegio che l'ipotesi contestata sussista anche con riferimento ad Au., il cui dissesto fu cagionato dall'attuazione dell'operazione fraudolenta e speculativa descritta.

#### **4.6.1 – La società AN.: la vicenda imprenditoriale.**

I consulenti del P.M. ricostruirono la vicenda imprenditoriale della AN. nei termini già sinteticamente esposti nella parte di motivazione dedicata al fallimento Eu..

E' qui opportuno richiamare la ricostruzione più specifica contenuta nella relazione di consulenza:

- Costituzione il 10.2.1997 con 20 milioni di lire di capitale sociale, 98% in capo a SU., 2% a H.R. (quest'ultimo nominato amministratore unico), con oggetto sociale: *“- l'acquisto, permuta, vendita, gestione (per conto proprio e non di terzi), locazione, costruzione, ristrutturazione di beni immobili sia rustici che urbani, la costruzione ed estinzione di diritti reali in genere su immobili; - l'esercizio in via non prevalente, e comunque riguardo alle sole società del gruppo di appartenenza, delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di intermediazione in cambi, di servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi, di*

---

<sup>172</sup> D.M., p. 8-9.



*coordinamento tecnico-amministrativo delle società del gruppo di appartenenza”;*

- nel 1997 H.R. venne sostituito nell’amministrazione dal dott. Franco Vergani e cedette le sue quote a L.S.;
- nel gennaio 1998 venne approvato il bilancio, con zero attivo e Vergani fu sostituito nell’amministrazione da Cap.;
- il 6.3.1998 la società venne trasformata in s.p.a., con aumento del capitale sociale a 200 milioni di lire e con modifica dell’oggetto sociale “- *l’assemblaggio di parti di auto, lo studio, la produzione e l’assemblaggio di componenti elettronici ed elettrici, lo stampaggio di materie plastiche, le lavorazioni meccaniche in genere; - la costruzione di modelli in resina, in legno, in acciaio, per particolari di carrozzeria in lamiera e plastica, nonché particolari di pressofusione; - la produzione di film in polietilene, di sacchi ed articoli per imballo; - la promozione di iniziative per la commercializzazione di qualsiasi prodotto inerente o affine i settori merceologici ed industriali suddetti; - la locazione e sublocazione di complessi aziendali, beni mobili ed immobili sia civili che commerciali di ogni natura.*”;
- fu deliberato l’aumento di capitale sociale a 5 miliardi di lire e istituito un CdA, composto da S.A. – Presidente – Cap. e D.M. – Consiglieri;
- il 4.5.1998 Cap. venne nominato amministratore delegato e il 7.5.1998 venne attuato l’aumento di capitale sociale dal socio SU. mediante l’utilizzo di parte del credito vantato nei confronti di AN.;
- il 15.6.1998 SU. e L.S. trasferirono le quote sociali a Eu.;
- il 31.3.1999 venne approvato il bilancio di esercizio al 31.12.1998 con un utile di oltre 100 milioni di lire;
- il 1.10.1999 vennero ceduti certificati azionari per 100 milioni di lire a D.M.;
- il 12.6.2000 venne approvato il bilancio al 31.12.1999 con un utile di oltre 1 miliardo di lire;
- il 10.10.2000 vennero ceduti alcuni rami d’azienda ad altre società controllate da Eu. (Ad. El., PL. e Bi.);
- il 15.12.2000 le azioni vennero cedute da Eu. alla società Gh. C. per 4,9 miliardi di lire;
- il 20.12.2000 venne dichiarato il fallimento della società<sup>173</sup>.

Il curatore fallimentare ha sostanzialmente confermato la ricostruzione tratta dalla relazione *ex art.* 33 l.f.:

*“l’AN. nasce nel 1997 e diciamo che nel 1997 non svolge alcuna attività perché appunto risulta un bilancio praticamente con risultato zero, quindi inizia un’attività nel 1998 non subito – da quello che ho capito – ma solo nel corso dell’anno. Poi svolge attività nel 1999/2000 e svolge attività sia, da quello che ho capito, a None sia anche in altro posto dove aveva preso in affitto d’azienda credo il concordato preventivo delle biciclette Girardengo. Poi sempre nel 1999 abbiamo l’acquisizione dell’azienda Bi....*

*P.M. – Per quanto riguarda la proprietà, questa società inizia nel 1998?*

*TESTE FE. – Inizia nel 1997.*

<sup>173</sup> Relazione Ac. -Pa. , pp. 180-187.

*P.M. – Ma nel senso che viene costituita in quell’anno?*

*TESTE FE. – Viene costituita da una società che si chiama SU. e dal signor H.R. Hermann (fonetico), che è un socio certamente di minoranza del 2%.*

*P.M. – Questa società che si chiama SU. di dove era?*

*TESTE FE. – Doveva essere una società di Lugano e quando è stata costituita – almeno dai documenti che ho rinvenuto – il procuratore era il signor L.S..*

*P.M. – Era la persona comparsa all’atto della Costituzione?*

*TESTE FE. – Sì, poi il signor L.S. è subentrato al signor H.R. Hermann, sempre con una quota del 2%, e questo è subentrato da quello che mi risulta il 1° luglio 1997. Poi la SU. aumenta, c’è un aumento del capitale sociale fino a 5 miliardi.”<sup>174</sup>.*

#### **4.6.2 - Il ruolo di AN. nel gruppo Eu.. Il fallimento e l’entità del passivo.**

Sul ruolo di AN. nella vicenda qui giudicata si è già fornito elementi talmente precisi da consentire un semplice richiamo ai paragrafi che precedono.

Quanto all’entità del passivo, il curatore lo ha indicato in 7 milioni di euro<sup>175</sup>.

#### **4.6.3 – Gli specifici episodi distrattivi.**

Il primo episodio contestato a L.S. riguarda alcune uscite dal patrimonio di AN. prive di giustificazione economica.

Anche in questo caso nessuna giustificazione è stata fornita dagli amministratori in merito alla destinazione di quegli importi.

Così sono state ricostruite dai consulenti del P.M.:

*“TESTE Ac. ~ Si tratta di alcuni fatti che vengono contestati in relazione alla situazione che emerge dalle scritture contabili signor Presidente, poi che sia disavanzo ingiustificato fatti specifici che comportano una diminuzione del patrimonio, insomma, si tratta sempre della stessa cosa. Sono questi in sostanza, nella contabilità di AN. emerge alla data del fallimento che la società ha effettuato degli anticipi alla CPS, la CPS è la società di cui abbiamo parlato prima. La AN. non aveva assolutamente rapporti, non ha mai avuto rapporti con la CPS, abbiamo visto prima che al massimo CPS era stata promessa in vendita a FCE, poi è subentrata Fas., non c’è mai stato nessun altro collegamento. Perché AN. ha dato praticamente 1.342.545.613 e li ha registrati nel conto anticipi verso CPS, perché verosimilmente AN. era quella che in quel momento aveva della cassa disponibile, e qui siamo nell’ottica... Non bisogna dimenticare in un gruppo,*

---

<sup>174</sup> FE., p. 75.

<sup>175</sup> FE., pp. 34-35:

*“P.M. – Invece il passivo?*

*TESTE FE. – Il passivo sono intorno ai 7 milioni di euro.*

*P.M. – Ed è definitivo questo accertamento?*

*TESTE FE. – Dovrebbe essere definitivo, perché ormai adesso l’ultima domanda di ammissione è tardiva ed è del gennaio 2009.*

*P.M. – Come è composto questo debito fallimentare?*

*TESTE FE. – Questo debito fallimentare è essenzialmente composto, direi, da debiti tributari ed è essenzialmente composto, in cui ci sono circa oltre 2 milioni di euro di debiti tributari. E poi abbiamo una società FATA per 571.000 euro.*

*P.M. – Ma questo è il debito residuo o quello complessivo?*

*TESTE FE. – Quello che ho detto di circa 7 milioni è complessivo.*

*P.M. – Non c’erano dipendenti qua?*

*TESTE FE. – Sì, il dottor Manassero aveva fatto un minimo pagamento solo della parte non coperta dai fondi della garanzia per 100.000 euro, dopodiché l’INPS si è insinuata per quanto riguarda i fondi di garanzia, che si è insinuata per circa 430.000 euro. E si è insinuata quando sono subentrato io.*

*P.M. – Quindi 430.000 euro di INPS che fanno parte di quei 7 milioni di cui parliamo.*

*TESTE FE. – Sì”.*

*ancorché poi il gruppo non abbia una valenza economica tutto, signor Presidente, però siamo in un gruppo, se non c'era la tasca sinistra si prendeva dalla tasca destra, questo è un po' il discorso. Sono stati dati questi denari, non ci sono motivi, motivi gestionali per cui questi denari avrebbero dovuto essere dati, e la contestazione è conseguente a quello. Altro discorso, sempre alla data del fallimento ci sono dei crediti per delle erogazioni che sono state fatte sempre da AN. a favore di tale C.G.*

*P.M. – Queste in realtà non sono state...*

*TESTE Ac. - Sì, sono 136 milioni.*

*P.M. – Non le vedo contestate.*

*TESTE Ac. - Ci sono, ci sono. Chi era C.G., cioè che rapporto aveva con la AN., non ne abbiamo traccia, non era nessuno. Probabilmente è dell'ambito del gruppo, C.G. è un nome che ricorre parecchie volte, però con la AN. non c'è motivo; perché sono stati dati questi 136 milioni che inizialmente sono stati registrati come credito verso C.G., poi sono stati girati addirittura in un conto altri crediti, così, come per far sparire sostanzialmente la generalità allora percipiente di questi soldi. Anche questi vengono contestati. Stessa cosa, signor Presidente, viene fatto un pagamento e viene aperto un conto, un pagamento di 246 milioni 800 mila, viene aperto un conto “Di Corato pratica legale”, non si capisce che cos'è, non ci sono tracce, non abbiamo rinvenuto tracce di niente, non sappiamo chi è Di Corato, non sappiamo cosa riguarda questa pratica, sono 246 milioni 800 mila che sono fuoriusciti, sono tutti elencati.*

*P.M. – Questo lo vedete con la contabilità oppure ci sono proprio...*

*TESTE Ac. - Con la contabilità.*

*P.M. – Ci sono anche le contabili, oppure sono annotazioni?*

*TESTE PA. – In alcuni casi ci sono anche le contabili, la maggior parte delle volte in alcuni casi si ha, poi sennò ci sono le scritture contabili che dicono quello in sostanza.*

*P.M. – Che registrano la fuoriuscita del denaro, cassa e cose del genere?*

*TESTE Ac. - Certo. E quindi, voglio dire, sono tutte voci che...”<sup>176</sup>.*

Queste uscite costituiscono veri e propri episodi distrattivi.

Il secondo e il terzo episodio sono stati già trattati nella parte dedicata a Eu. e così sono stati rievocati dai consulenti:

*“P.M. – Poi c'è l'operazione che abbiamo visto prima, qui viene contestata 4 miliardi e 8, che sono quelle fatture di cui parlavamo, cioè viene contestata la cessione qui sostanzialmente dei crediti?*

*TESTE Ac. - No, 4 miliardi e 8 non sono altro, signor Presidente, che l'utilizzo di crediti fasulli per aumentare i capitali sociali di AN. da 200 milioni a 5 miliardi, cioè quello che io ho già descritto prima. A un certo punto SU. utilizza questo discorso per aumentare il capitale a 5 miliardi, successivamente cede per 5 miliardi la partecipazione a Eu..*

*P.M. – Qui viene contestata sotto il profilo che AN. si riconosce debitrice di una voce che in realtà... sotto questo profilo, però è la cosa di prima.*

*TESTE Ac. - Sì, sì, sono gli stessi.*

*P.M. – E stessa cosa è per l'operazione successiva?*

*TESTE Ac. - Sì. Anche per i 16 miliardi di crediti, ovviamente se non c'erano per (inc.) non c'erano neanche per AN..”<sup>177</sup>.*

<sup>176</sup> Ac. -Pa., p. 77-79.

<sup>177</sup> Ac. -Pa., p. 79-80.

Il curatore ha sostanzialmente confermato l'operazione:

*P.M. – Questo è un aumento di capitale che fa la SU., sulla quale Lei ha fatto una ricostruzione?*

*TESTE FE. – La ricostruzione è quella che risulta agli atti, da cui è emerso che non c'è nessuna iniezione di liquidità, tanto è vero che questo è anche dimostrato dal fatto che anche i debiti tributari incominciavano già a sorgere dal 1998 in avanti, quindi i 5 miliardi arrivano non con iniezione di liquidità, ma attraverso una cessione di crediti fatti dalla...*

*P.M. – Sì, è una vicenda piuttosto articolata.*

*TESTE FE. – C'erano 21 miliardi che arrivano da acquisizioni di beni fatti dalla AU. e da un'altra società MOD.. Poi questi 21 miliardi sono stati ceduti da queste società alla SUMA e la SUMA ha utilizzato una parte di questo credito per aumentare il capitale sociale a 4 miliardi.*

*P.M. – Comunque questi non sono accertamenti. Per la parte che riguarda AN., questo aumento di capitale? Cioè la AN. aveva dei crediti verso qualcuna di questa società? Cioè sostanzialmente l'aumento di capitale è avvenuto attraverso compensazioni?*

*TESTE FE. – Con una compensazione, una rinuncia di un credito della SU. nei confronti di AN..*

*P.M. – Della SU. nei confronti di AN. e nello stesso tempo AN. aveva ceduto?*

*TESTE FE. – Aveva acquistato i beni da AU. e MOD.. Poi successivamente SU. ha ceduto il residuo credito che vantava nei confronti di AN. alla Eu.. E qui poi si innestano le altre operazioni che aveva fatto.”<sup>178</sup>.*

*E ancora:”... Le operazioni essenzialmente da quello che ho potuto vedere sono state indubbiamente queste operazioni di acquisto di beni da AU. e MOD. per circa 22 miliardi.*

*P.M. – Allora parliamo di questo: quello che è servito per l'aumento di capitale?*

*TESTE FE. – Che è servito in parte per l'aumento del capitale, perché poi ovviamente questo credito è stato a sua volta ceduto da SU. a Eu., quindi Eu. aveva un notevole credito nei confronti della AN. che nel 1998 mi sembra che fosse di circa 17 miliardi; poi questo credito che aveva Eu. nei confronti di AN. è stato parzialmente ridotto, perché quando a sua volta nel 1999 la società vendette questi beni alle tre società che ho detto precedentemente, cioè alla PL., alla Fas. e alla Ad. El., una grossa parte di questi crediti poi erano stati ceduti alla Eu. in modo da compensare parzialmente i debiti che la AN. aveva nei confronti di Eu.. Io ho potuto vedere documentalmente che queste società, a cui erano stati poi venduti questi beni, rientravano praticamente sempre nella sfera del Gruppo Eu..*

*P.M. – E queste società sono: AU. S.A.S., M.P. S.r.l.*

*TESTE FE. – Questo è per quanto riguarda l'acquisto dei beni.*

*P.M. – G.B.P. S.r.l.*

*TESTE FE. – Io sapevo di AU. e MOD. per quanto riguarda il lato acquisto beni. Per quanto riguarda invece il lato cessione di beni avvenuta nel 1999, risulterebbero venduti alla società PL., alla società Ad. El. e la Fas..*

*P.M. – A Lei sfuggiva questo che diceva prima - le cessioni va bene - sono le fatture e c'era anche G.B.P.? Non le risultava?*

*TESTE FE. – G.B.P. non mi risulta.*

---

<sup>178</sup> FE., p. 76.

*P.M. – Comunque ha citato AU. e MOD...*

*TESTE FE. – Per quanto riguarda l'acquisto dei beni.*

*P.M. – Invece per quanto riguarda l'altra operazione, PL.. stava dicendo Lei?*

*TESTE FE. – Nel 1999 l'AN. vendette beni alla PL.. per – risulterebbe – 1 miliardo e sei; alla Ad. per 5 miliardi e due, e alla Fas. per 4 miliardi ed otto, traendo una plusvalenza – il dottor Manassero conclude – di circa 600 milioni di lire.”<sup>179</sup>*

Su queste operazioni il collegio condivide il giudizio dell'accusa che esclude la loro natura distrattiva. Tutte le operazioni furono fittizie e finalizzate ad attuare falsi aumenti di capitale sociale di Eu.. Secondo l'originaria contestazione la distrazione si concreterebbe nella dissimulazione del credito della società verso i soci per l'aumento di capitale sociale ovvero i crediti riclassificati nel conto finanziamento soci infruttifero di interessi, ma sostanzialmente nessuna risorsa economica e finanziaria entrò in AN. a seguito di quelle operazioni fittizie.

Certamente vi fu un aumento di capitale sociale solo apparentemente versato (operazione di cui al capo 11)/I), ma non può considerarsi patrimonio della società un capitale sociale fittiziamente “creato” al solo fine di compiere le operazioni dolose di cui si tratterà nel successivo paragrafo.

Analogamente la presenza di un conto finanziamento soci fondato su un'operazione fittizia non ha determinato un incremento del patrimonio della società, atteso che la finalità di quell'operazione era quella di aumentare le azioni di Eu. da immettere sul Terzo mercato.

#### **4.6.4 – Le altre ipotesi di bancarotta contestate.**

L'unica ulteriore contestazione concerne la bancarotta societaria attuata mediante operazioni dolose cagionanti il dissesto (capo 14).

La dinamica dell'operazione è stata ampiamente descritta nella motivazione.

Nel capo d'imputazione relativo ad AN. (il capo 14) è riferita al ruolo della società rispetto alla controllante Eu.. Le operazioni dolose determinanti il fallimento sono state individuate nei fittizi aumenti di capitale sociale AN. e nella gestione della società al fine di sostenere le quotazioni di Eu. (attraverso il meccanismo delle false fatturazioni, del “giro” di crediti, degli aumenti fittizi di capitale sociale di Eu., nell'acquisto di partecipazioni in società prive di redditività).

AN. rappresentò uno snodo fondamentale nella vicenda fraudolenta esaminata nella sentenza e quelle operazioni furono causalmente determinanti il dissesto.

#### **4.7 – Le conclusioni sugli episodi di bancarotta relativi alle quattro società.**

Deve in conclusione affermarsi la sussistenza delle condotte di bancarotta fraudolenta contestata ai capi a1)/II, a2), a3)/I, a3)/II, a4), d1)/I, d4), f1), f3), 11)/I, 14).

Non è necessario aggiungere altro con riguardo alle condotte distrattive di cui ai capi a1)/II, d1)/I, f1) e 11)/I, consistendo nella destinazione di risorse delle società fallite a fini estranei da quelli sociali.

Ci si è soffermati sull'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo a2), ritenendola sussistente in relazione all'inattendibilità delle scritture e dei libri sociali di Eu..

Con riguardo alle ipotesi di bancarotta societaria di cui all'art. 223, comma 2, n. 1) l.f. contestate ai capi a3)/I, a3)/II e f3) si è osservato che l'entità delle

---

<sup>179</sup> FE., p. 38-39.

falsificazioni ha consentito di superare le soglie previste per il reato di falso in bilancio.

Qualche breve considerazione merita un profilo oggetto di contestazione da parte della difesa L.S., che, al termine della memoria prodotta all'odierna udienza, ha ritenuto di escludere la sussistenza dell'ipotesi di cui ai punti a4), d4) e l4) difettando la materialità della fattispecie e il dolo in capo a tutti i responsabili di quelle operazioni o quantomeno in capo a L.S..

Sotto il primo profilo le considerazioni svolte dalla difesa non possono essere condivise, atteso che il complessivo meccanismo fraudolento e speculativo posto in essere dagli amministratori legali e di fatto delle società fallite oltre che dai loro concorrenti estranei alle cariche di amministrazione, determinò la situazione di dissesto delle società Eu., F.C.E. e An..

Richiamando alcune citazioni contenute nella memoria difensiva oggi prodotta, sussiste il vincolo causale tra quelle operazioni e il fallimento, atteso che il dissesto fu determinato o, quantomeno fortemente aggravato, dalla predisposizione degli aumenti di capitale fittizi (realizzati attraverso operazioni dolosamente illecite, Co.tuenti di per sé reato) finalizzati a reperire liquidità sul Terzo mercato.

Non vi è neanche un significativo lasso temporale tra quelle operazioni e la dichiarazione di fallimento, atteso che l'attività fraudolenta e speculativa realizzata dagli originari imputati nel processo, proseguì fino a pochi mesi prima del fallimento di Eu. e addirittura dopo che il fallimento An. era già stato dichiarato. La "perplexità" manifestata dai difensori è priva di giustificazione, considerato che l'attività dolosa contestata si protrasse fino a pochi mesi prima del fallimento.

Ancora, in questa vicenda vi è la prova certa che i responsabili delle operazioni dolose erano consapevoli della loro natura, come dimostrato dal tentativo reiterato di fare fronte ai pericoli derivanti sul titolo Eu. dal fallimento di alcune società partecipate. Le dimissioni di An. e F.C.E. fanno anch'esse parte del complesso di operazioni dolose determinanti il dissesto di Eu. e furono realizzate nell'imminenza del fallimento.

Per questo sorprende che i difensori, proprio al termine della loro memoria, abbiano affermato che *"il progetto industriale era corretto e gli eventi gestionali sono stati idonei a sostenerlo"*. Si tratta di un'affermazione che contrasta con la ricostruzione della vicenda compiuta in questa motivazione.

La questione conclusiva della insussistenza del dolo in capo a L.S. verrà affrontata al termine dei paragrafi a lui dedicati.

#### **4.8 – Il capo p) dell'imputazione: l'associazione per delinquere.**

L'accusa ha contestato a L.S. la partecipazione, in qualità di organizzatore, all'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio.

La struttura associativa, come descritta nel capo d'imputazione, sarebbe stata costituita da No., Ci., L.S., Lo. e C.C. e avrebbe operato tra il dicembre 1997 e la primavera del 2003 per il perseguimento delle finalità speculative descritte nella motivazione:

- acquisizione di partecipazioni in società sull'orlo del fallimento e fittizia ricapitalizzazione;



- conferimento delle società in Eu. al fine di sottoscrivere gli aumenti di capitale sociale e di acquisire le azioni della stessa;
- immissione delle azioni sul Terzo mercato per acquisire liquidità proveniente dagli investitori privati.

Ritiene il collegio che sussistano i requisiti di fatto della fattispecie associativa contestata:

1. la pluralità dei partecipi all'attività delittuosa, ciascuno con ruolo specifico e coinvolto nella gestione di più società. In particolare, No. e Ci. sono stati considerati organizzatori dell'associazione e tale veste può essere certamente riconosciuta. C.C., come rilevato nel corso della motivazione, era l'ideatore delle operazioni realizzate da No. e Ci.. Quanto al ruolo di Lo., le sue competenze giuridiche non determinarono l'assunzione del ruolo dirigenziale contestato (ma questo profilo è secondario e non può certo essere qui approfondito). Infine, L.S., della cui posizione si tratterà in uno dei successivi paragrafi, certamente fornì un contributo significativo per la gestione dell'attività descritta. Molteplici furono le figure di soggetti che collaborarono alla realizzazione delle operazioni accertate, certamente tutti coloro che sono indicati nel capo d'imputazione e probabilmente altri personaggi emersi nelle indagini, tutti soggetti che fornirono un contributo significativo al perseguimento delle finalità del sodalizio.
2. l'utilizzo di strutture societarie italiane e estere finalizzate alla gestione del meccanismo speculativo descritto. E' sufficiente richiamare, oltre a Eu., AN., F.C.E., AU., Bi., SU., L.H., Fas., C.P.S., Gh., Garr., M.P., Ad. El.. Queste strutture societarie furono utilizzate per gestire le operazioni di fittizi aumenti di capitale sociale, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'operatività del Terzo mercato.
3. la pluralità di operazioni delittuose del tipo di quelle indicate nell'imputazione. L'emissione di fatture false per determinare le apparenti ricapitalizzazioni, le conseguenti falsità dei bilanci di molte società, l'utilizzo delle ricapitalizzazione per l'immissione sul Terzo mercato, riguardarono la gran parte delle società gravitanti intorno a Eu., tutte coinvolte nelle operazioni fraudolente. E' significativo richiamare in questa sede la progettata (e solo parzialmente realizzata) quotazione di F.C.E. sul Terzo mercato, operazione che si affiancava a quella di ben altra consistenza riguardante la capogruppo Eu. e che doveva precedere altre quotazioni sul Terzo mercato e in mercati azionari più strutturati. Questa pluralità di operazioni è sintomatica della sussistenza di un progetto criminoso indefinito in capo agli organizzatori del sodalizio, tipico del reato associativo.
4. il coinvolgimento progressivo di persone e strutture societarie nuove, tutte utilizzate per l'ampliamento del progetto speculativo sul Terzo mercato, sostenuto con iniziative "promozionali" e con condotte manipolative sui titoli. E' opportuno qui richiamare la vicenda relativa ai rapporti tra No. e Ci. e il giornalista Bellosta, finalizzati ad enfatizzare l'attività sul mercato di Eu. (e, in

prospettiva, di altre società del gruppo<sup>180</sup>), nonché la vicenda dell'aggiotaggio, rievocata in un precedente paragrafo.

5. l'utilizzo di persone con competenze professionali differenziate, contabili e finanziarie, legali, imprenditoriali, giornalistiche.
6. la durata dell'attività delittuose nella gestione fraudolenta delle società coinvolte, protrattasi per quasi cinque anni, con l'ampliamento di persone e mezzi per la attuazione di quel progetto.

L'insieme di questi elementi di fatto consente di ritenere che il gruppo di persone imputate nel processo non furono meri concorrenti in una pluralità di reati, ma si inserirono, di volta in volta, in una struttura consolidata, la cui composizione di persone e di società si modificò nel tempo, dedicandosi in tutti quegli anni e senza essere condizionata dalle modifiche intervenute, alla realizzazione di reati fiscali, di falsi in bilancio, di bancarotte fraudolente.

## **5 – Le posizioni degli imputati.**

In questa parte della motivazione ci si limiterà a rievocare e valutare criticamente gli elementi di responsabilità acquisiti a carico degli imputati, richiamando, quanto alla materialità delle condotte contestate, molte delle considerazioni fin qui svolte.

E' questa la parte più significativa della motivazione, atteso che, come osservato all'inizio della trattazione, l'impostazione della difesa L.S. (e, sostanzialmente, anche di quella A.D.B.) è stata in buona parte dedicata al tentativo di dimostrare l'estraneità dell'imputato, quantomeno sotto il profilo soggettivo, rispetto a condotte che, sempre secondo l'ammissione della difesa, potrebbero configurare i reati di bancarotta contestati, ma devono essere addebitate ad altri imputati.

Lo stesso P.M., nell'iniziare la sua requisitoria, ha ribadito la sua "sensazione", che cioè la difesa L.S. nel dibattimento avesse contestato solo la responsabilità del proprio assistito e non quella degli originari coimputati per i fatti che configurano realmente le fattispecie di bancarotta contestate.

Quella "sensazione" non si è dimostrata del tutto attendibile, atteso che dalla lettura della memoria difensiva oggi prodotta emerge con evidenza che la difesa L.S. ha contestato "a tutto campo" l'impostazione dell'accusa, sottoponendo a critiche una buona parte (e certamente i più significativi) degli episodi oggetto delle accuse. I difensori di L.S. hanno cioè proposto contestazioni sulla materiale sussistenza dei fatti di bancarotta e non solo sulla responsabilità del loro assistito. Per questo è stato necessario articolare per molte decine di pagine gli episodi oggetto di contestazione e nel corso di questa ricostruzione è stato inevitabile il riferimento al contributo che L.S. fornì nella realizzazione delle operazioni ritenute fraudolente.

Pur tentando di riservare a questa parte della motivazione gli elementi a carico dell'imputato, prima di affrontarli devono necessariamente richiamarsi le ricostruzioni svolte nei precedenti paragrafi, ove vi è già la struttura del quadro probatorio a carico di L.S..

### **5.1 – L.S..**

La questione dirimente per la difesa è che L.S. fu solo e sempre un fiduciario degli effettivi soci di riferimento di Eu., società gestita da No. e Ci. con la

---

<sup>180</sup> Rapporti attestati nella documentazione allegata all'annotazione della GdF del 7.7.2006, acquisiti al fascicolo del dibattimento.

mediazione fiduciaria di L.H., una società di diritto lussemburghese che deteneva la quasi totalità della partecipazione di Eu..

Oggi, alla fine del processo, non è in discussione che L.S. fosse l'amministratore di L.H. e, quindi, la persona fisica che gestiva il rapporto fiduciario con No. e Ci..

Ma nel corso del dibattimento è stato necessario introdurre una pluralità di elementi di prova attestanti il ruolo di L.S. rispetto alle due società di diritto estero, la SU. e la L.H.. Proprio per la natura incontestata della circostanza, non è qui necessario rievocare tali elementi, potendosi ritenere dimostrato che SU. e L.H. erano due società che gestirono le partecipazioni in Eu. dei fiducianti Ci. e No. e che L.S. era l'amministratore unico delle stesse, cioè colui che operò sempre e da solo nella gestione di quel rapporto<sup>181</sup>.

Secondo la difesa, L.S. fu solo un fiduciario che ottemperò fedelmente alle istruzioni impartitegli dai fiducianti e per tale ragione non può essere ritenuto responsabile delle condotte delittuose a costoro riferibili.

Si è ritenuto di partire dalla tesi della difesa perché è su di essa che è stato deciso il processo. Non essendo contestato (forse perché incontestabile) che L.S. intervenne in una molteplicità di operazioni che coinvolsero Eu. e le società del gruppo, realizzando personalmente (quale amministratore di L.H.) alcune condotte contestate dall'accusa, la difesa non avrebbe potuto negare il contributo materiale che il proprio assistito fornì nelle più rilevanti operazioni descritte nella motivazione: dall'acquisizione di M.I. e P.S., alla cessione di quelle partecipazioni in cambio di AN., dall'aumento di capitale sociale di Eu., a quello successivo del 2000, attuato attraverso l'operazione F.C.E., dalla cessione di AN., già dichiarata fallita, al tentativo da parte di Gh. di "salvare" la stessa AN. (avendo egli messo a disposizione le liquidità utilizzate da M.V.M. nell'operazione), dalla gestione dell'operatività sul Terzo mercato di Eu., alla realizzazione delle operazioni manipolative insieme a A.D.B., infine alla più complessiva gestione finanziaria di Eu.. Per questo, quelle condotte sono state qualificate come l'attuazione degli incarichi fiduciari conferitigli prima da Co. e Ce. e, dalla fine del 1997 in avanti, da No. e Ci..

In quanto mero fiduciario L.S. non risponderebbe delle condotte delittuose realizzate (anche, se non soprattutto, grazie al suo contributo) da No. e Ci..

La tesi difensiva è infondata sotto due profili che si affronteranno nei successivi paragrafi.

---

<sup>181</sup> E' sufficiente richiamare la mole di documenti provenienti da SU. e L.H. acquisiti al fascicolo del dibattimento, tutti sottoscritti da L.S. e le riassuntive dichiarazioni rese sul punto dal curatore di Eu., Aff., p. 15: "P.M. – Su questo ci torneremo. Senta, voi avete avuto qualche motivo di ricollegare la persona di L.S. a queste L.H. e SU.? TESTE AF. – Sì, perché in realtà troviamo copie, fotocopie, per cui in realtà, voglio dire, documentazione... fotocopie nella varia documentazione asportata dal magazzino di via Alassio nella quale appunto, firmata L.S., si chiedeva conferma di questi finanziamenti. Quindi in realtà c'era una conferma incrociata tra quanto depositato, cioè tra quanto questa distinta di Eu.. ha invece una corrispondenza di L.S. che chiedeva conferma di questa distinta.

P.M. – A chi chiedeva, a Eu.?

TESTE AF. – A Eu. e al presidente di Eu..

P.M. – Agli amministratori del tempo di Eu.?

TESTE AF. – Agli amministratori del tempo di Eu..

P.M. – Che era Cap.?

TESTE AF. – Cap.. Dottor Cap..

P.M. – E rispondeva affermativamente?

TESTE AF. – No, c'era semplicemente questo scambio di corrispondenza.

P.M. – Ecco, ma Cap. rispondeva affermativamente circa l'esistenza di questi...?

TESTE AF. – Assolutamente."

Innanzitutto, L.S. non fu un semplice fiduciario.

In secondo luogo, anche se fosse possibile qualificarlo come tale, l'insieme delle condotte realizzate e la consapevolezza in capo a lui del complessivo meccanismo fraudolento e speculativo attuato con le stesse operazioni (oltre che la rilevanza causale decisiva del suo ruolo) determinano la sussistenza della penale responsabilità per i reati a lui ascritti.

Al termine della trattazione di questi profili si valuterà se la responsabilità di L.S. sia da qualificarsi come quella dell'amministratore di fatto o del concorrente esterno nei reati fallimentari.

### **5.1.1 – L.S. non fu un semplice fiduciario.**

Il primo argomento di discussione concerne la qualificazione del ruolo di L.S. nella gestione di SU. e L.H..

E' opportuno prendere le mosse dai documenti che definiscono il rapporto fiduciario instaurato tra Ci. e No. da una parte e L.H. dall'altra tra la fine del 1997 e i primi mesi del 1998.

Si tratta di due documenti per così dire principali e di un documento di secondaria rilevanza interpretativa:

- il primo mandato è del 17.2.1998 e concerne l'intestazione fiduciaria di AN. s.r.l. e la trasformazione in AN. s.p.a., con aumento del capitale sociale da 20 a 200 milioni di lire, nonché alla ricapitalizzazione della stessa tramite un apporto di crediti di oltre 21 miliardi di lire<sup>182</sup>;
- il secondo è del 25.3.1998 e concerne la Costituzione di L.H., società di diritto lussemburghese con statuto del 1929<sup>183</sup>;
- il terzo mandato fiduciario che si valuterà è quello del 13.12.1995 e concerne l'ordine da parte di Ce. e Co. a SU. di acquistare il 100% del capitale sociale di L.H.<sup>184</sup>.

Così Gu. ha sintetizzato i mandati: *“Si, gli danno l'incarico di acquistare il 100% delle azioni di L.H.. Poi abbiamo un mandato fiduciario il 25 marzo 1998 da No. e Ci. nei confronti della SU., sempre L.S. e Alexandre Angel, nel quale gli danno mandato di costituire la L.H.. Infine c'è il mandato fiduciario del 17 febbraio 1998 – è precedente – tra No. e Ci. e la SU., rappresentata sempre dai predetti soggetti: L.S. e Angel, nel quale gli chiedono di intestarsi il 100% dell'AN. e ricapitalizzarla.”*<sup>185</sup>.

L'analisi di questi documenti rende evidente che il mandato fiduciario conferito da No. e Ci. a L.S. era generico, limitando la definizione dell'attività realizzata nei primi mesi del 1998, quando No. e Ci. acquisirono Eu., attribuendo a L.H. (e per lei a L.S.) la gestione di quella attività imprenditoriale. Il mandato del 25.3.1998 si limitò a stabilire l'incarico di costituire L.H..

Il mandato del 17.2.1998 merita qualche osservazione ulteriore, perché, a parere del collegio, fu il risultato di riunioni intercorse tra fiducianti e fiduciario prima di quella data. Nel corso di quegli incontri furono definiti i termini dell'operazione An.

Questo giudizio si fonda sull'analisi dei documenti acquisiti dalla GdF e sulle dichiarazioni di No. e Cap..

---

<sup>182</sup> Allegato 86 .

<sup>183</sup> Allegato 78.

<sup>184</sup> Allegato 45.

<sup>185</sup> Gu. , pp. 67-68.

Il primo documento rilevante è la bozza di progetto per la discussione dell'operazione Eu./AN., nella quale vennero prospettate diverse ipotesi. Quel documento fu inviato via fax da Br. a L.S. il 3.2.1998, cioè 14 giorni prima della stipula del mandato fiduciario. Il successivo 12.2.1998 lo stesso Br. trasmise a L.S. il documento che sarà allegato al mandato fiduciario del 17.2.1998.

La sola valutazione dell'epoca in cui quei documenti furono conosciuti da L.S. è significativa di come iniziò il rapporto fiduciario qui esaminato.

Quei documenti saranno valutati dopo l'esame delle prove testimoniali sul ruolo di L.S. nella vicenda AN.<sup>186</sup>.

Sul punto è stato ancora No. a ricostruire l'origine del rapporto fiduciario con L.S., riferendo che venne strutturato secondo i termini formali descritti nel mandato, ma con la piena consapevolezza di tutti i protagonisti, L.S. compreso, che la Costituzione di AN. era funzionale alla gestione dell'operatività di Eu. sul Terzo mercato. No. precisò che il contenuto del mandato fu l'esito di una trattativa precedente al 17.2.1998, alla quale L.S. partecipò personalmente.

Si è già detto che le dichiarazioni di No. sono nel loro complesso attendibili nella parte ricostruttiva delle operazioni sin qui rievocate. Ma anche quando ha descritto il ruolo di L.S. quel dichiarante non ha mai escluso le proprie responsabilità, per attribuirle al proprio "fiduciario", ma ha semplicemente definito le competenze funzionali che quest'ultimo mise a disposizione sua e di Ci.. Questo è l'elemento più significativo per ritenere No. un dichiarante attendibile anche quando chiama in causa L.S., l'irrelevanza delle accuse mosse ai coimputati rispetto alle proprie responsabilità.

Così No. ha definito l'origine e l'evoluzione del rapporto:

*"... In questo caso accade che noi entriamo praticamente proprio in un rapporto con l'ingegnere L.S., non è che ci sia solo un rapporto fiduciario. Lui era presente prima e in qualche maniera ci ha improntato tutto quello che poi è venuto dopo, perché il rapporto con D.M. e tutto il rapporto con AU. l'ha seguito lui insieme al ragioniere C.C., tanto è che sottoscrissero poi questo contratto. E mi ricordo che D.M. voleva una sua copia di documentazione che però non gli fu data perché l'unica copia la detenne l'ingegnere. Nessuno aveva poi alla fine la copia di questo. Io non l'ho mai vista questa copia di questo contratto dove si formava il capitale diciamo da sostituire con le partecipazioni immobiliari. Peraltro voglio anche premettere che il sistema era un po' il seguente. Quando parlai anche con l'ingegnere Co., l'ingegnere Co. ci disse: "Quando voi adesso vi ritroverete a subentrare – perché comunque era un dato di fatto che ci fosse anche coinvolto il geometra Ci. – in questo tipo di rapporto, avrete due grandi vantaggi, che sono: il primo che l'ingegnere L.S. ha strutturato questo contenitore e chi ci ha seguito dall'inizio ci continua a seguire e sicuramente continuano a seguire anche voi; il secondo era la figura del dottor A.D.B. che era all'interno della società e che praticamente andava a rivestire quello che era il vero e proprio rapporto di gestione con il Terzo Mercato, perché anche questo è come se fosse stato una sorta di pacchetto all'interno del ragionamento. Anche perché se no noi non avremmo saputo neanche come muoverci con il Terzo Mercato."<sup>187</sup>.*

Questo è il senso che secondo No. aveva quel rapporto fiduciario, su cui saranno immediatamente affrontati i tre ambiti che lo caratterizzarono.

<sup>186</sup> Si tratta degli allegati 84 e 85 dell'annotazione della GdF 7.7.2006, sequestrati nel corso della rogatoria .

<sup>187</sup> No., p. 190-191.

### 5.1.1.1- Il ruolo di L.S. nella vicenda AN..

Il primo ambito è quello relativo alla Costituzione di AN., operazione nella quale L.S. assunse un ruolo che andò ben oltre la Costituzione della società, la trasformazione e la ricapitalizzazione (cioè l'oggetto del mandato fiduciario).

Quel mandato aveva un allegato che definiva l'operazione, ma come si è anticipato, il documento era stato predisposto da Br., C.C., L.S. e, naturalmente, No. e Ci., nel corso degli incontri precedenti al 17.2.1998.

Il presupposto delle specifiche indicazioni fornite da No. sulla vicenda AN. è rappresentato dalle dichiarazioni poco sopra richiamate: L.S. aveva “*costruito un contenitore*” per la gestione di Eu. nel Terzo mercato e No. e Ci. acquistarono quel contenitore.

Ritiene il collegio che quell'affermazione dell'avere L.S. la piena disponibilità del “contenitore” SU./ L.H. sia inconfutabile.

L.S. gestiva Eu. attraverso SU. per conto di Co. e Ce.<sup>188</sup>, come hanno riferito in dibattimento tutti i dichiaranti e come ha ammesso lo stesso imputato. Sul punto le dichiarazioni di No. sono ancora una volta le più chiare, avendo affermato che “*l'ingegnere Co. e il dottor Cor., erano proprietari – almeno così ci furono indicati per tramite dell'ingegnere L.S., che è il titolo fiduciario – della Eu.*”<sup>189</sup>, e precisato che “*il pacchetto era già stabilito*”, con la controllante SU. facente capo a L.S., presentato come fiduciario<sup>190</sup>. Così, L.S. divenne l'interlocutore di No. e Ci.. Anche tutti gli altri dichiaranti, pur riferendosi al periodo successivo all'ingresso di No. e Ci., hanno confermato che SU. e L.H. era società gestite da L.S..

L.S. partecipava alle assemblee di Eu. in rappresentanza di L.H. (anche a quelle di aumento del capitale sociale)<sup>191</sup>, società quest'ultima socio di riferimento di Eu. e rappresentata da L.S.<sup>192</sup>.

L.S. conosceva C.C., che era il professionista di No. e Ci., e questo agevolò l'ingresso dei due in Eu.<sup>193</sup>.

S.A. vide L.S. in Eu., in AN. e in F.C.E.<sup>194</sup>.

G.C. sentì parlare di L.S. come finanziatore di Eu.<sup>195</sup>.

Carmelo C.G. vide le lettere di L.S. per conto di L.H.<sup>196</sup>.

Quindi, il contenitore rappresentato dalle due società straniere, socio di riferimento di Eu. era nella piena disponibilità di L.S..

Con specifico riferimento all'operazione AU.-AN., No. ha indicato L.S., in collaborazione con C.C., come l'ideatore e l'artefice della stessa<sup>197</sup>.

Ma è stato soprattutto Cap. ad avere ribadito il ruolo di L.S. nell'ambito dell'operazione.

Cap. conobbe L.S. alla fine del 1997 presso lo studio Br. in occasione della cessione di AU. ad AN.<sup>198</sup>; successivamente lo vide in AN. due-tre volte<sup>199</sup> e lo

---

<sup>188</sup> In questo senso la prova documentale è rappresentata dall'allegato 45 sopra richiamato.

<sup>189</sup> No., p. 179.

<sup>190</sup> No., p. 185.

<sup>191</sup> Pa., p. 73; D.G., p. 82.

<sup>192</sup> Vergani, p. 85; D.G., p. 81; M.V.M., p. 124.

<sup>193</sup> Br., p. 94.

<sup>194</sup> S.A., p. 130.

<sup>195</sup> G.C., p. 135.

<sup>196</sup> C. G.C., p. 141.

<sup>197</sup> No., p. 200. Br., p. 89.

<sup>198</sup> Cap., p. 154, dopo avere dichiarato che “*...erano convenute diverse persone, erano convenuti: il dottor No., il geometra Ci., forse l'avvocato Lo., certamente Cr., io, l'ingegnere, Br., Pa. e poi sinceramente non mi ricordo altro.*”, ha precisato che L.S. era un operatore internazionale di finanza che aveva le competenze e conoscenze per sviluppare il progetto (p. 155)

<sup>199</sup> Cap., p. 157.



incontrò nel corso dei CdA di Eu. ove rappresentava L.H.<sup>200</sup>. E' con riguardo alla gestione di AN. che Cap. ha reso l'affermazione più significativa, perché alla domanda del difensore di parte civile su chi avesse assunto le decisioni rispetto all'acquisizione di AN., ha affermato *“Io ritengo che No. abbia preso le decisioni di comune accordo con l'ingegnere L.S.”*<sup>201</sup>.

Anche C.C., nonostante le molte reticenze mostrate nel ricostruire la vicenda (peraltro già rilevate in altra parte della motivazione), ha confermato il ruolo di L.S. nell'acquisizione da parte di No. e Ci. di Eu. e nella stessa operazione AN.. L.S. partecipò alla prima riunione nella quale la vecchia compagine sociale trasferì le quote alla nuova, presenti anche l'avvocato Lo., Cap. e lo stesso C.C.<sup>202</sup>. Dopo il trasferimento della proprietà, C.C. accompagnò No. e Ci. a Lugano presso lo studio di L.S., per definire i mandati fiduciari e tutte le questioni relative alla gestione di Eu.. Con specifico riferimento alla vicenda AN., C.C. ha confermato il coinvolgimento di L.S., che, come già rilevato nella ricostruzione della vicenda, richiese ed ottenne la perizia Isaia<sup>203</sup>. Nel prosieguo dell'esame C.C. ha confermato che l'intera operazione fu definita da No. Ci., L.S. e Br.<sup>204</sup>. Al di là della questione della perizia (di cui si è già trattato), certo è che il ruolo di L.S. descritto da C.C. non è quello di un mero fiduciario, ma è piuttosto coerente con quanto riferito da No. e da Cap..

Queste dichiarazioni costituiscono il riscontro alle indagini svolte dalla GdF e rievocate nel dibattimento soprattutto da Gu. , anche attraverso il richiamo a documenti sequestrati presso le società coinvolte nei fallimenti e gli uffici dello stesso L.S. in Svizzera.

Nel corso della rogatoria in Svizzera fu sequestrato presso lo studio di L.S. il documento di cessione del credito da D.M. a SU. (che aveva la stessa data, l'11.3.1998, della cessione del credito a D.M. da parte delle due società)<sup>205</sup>.

Ma soprattutto furono sequestrati i già citati documenti 84 e 85 allegati all'annotazione della GdF del 7.7.2006, che attestano il coinvolgimento di L.S. nella discussione precedente alla definizione dell'operazione AN.. Se all'inizio di febbraio (cioè prima della definizione del mandato fiduciario) Br. inviò a L.S. la bozza di progetto per la discussione (3.2.1998) e la descrizione dell'operazione che verrà poi allegata al mandato fiduciario (12.2.1998), ciò significa che L.S. partecipò attivamente alla strutturazione di quella acquisizione, come riferito da tre dichiaranti sentiti in dibattimento.

Su questa vicenda, che, lo si ripete, rappresenta uno degli episodi più significativi esaminati nella sentenza, il ruolo assunto da L.S. non è certo quello di un mero fiduciario che adempie *“strettamente”* (l'avverbio è quello utilizzato dai difensori di L.S. per sostenere l'estraneità del proprio assistito rispetto a tutti gli episodi

---

<sup>200</sup> Cap., p. 157.

<sup>201</sup> Cap., p. 167.

<sup>202</sup> Cr., p. 5.

<sup>203</sup> Cr., p. 15-16. Si è appurato che quella perizia è rimasta fantomatica, perché nessuno, tantomeno L.S., la vide e la valutò.

<sup>204</sup> Cr., p. 18, così ha risposto ad una specifica domanda del difensore di parte civile AN.:

*“AVV. Be. - Il concetto è che questa operazione è stata ideata da Ci., No. e dall'ingegner L.S.. Questo è quello che Lei ha detto qui, poi se oggi ci dice qualcosa d'altro...”*

*TESTE CAT. - No, no, no, Ci., No., L.S., nell'ufficio del dottor Br., e quindi c'era anche presente Br.”*

<sup>205</sup> Gu. , p. 23: *“TESTE Gu. - Nella contabilità della AN.? Mi sembra di sì, ma non mi ricordo con precisione se questo l'avevamo verificato o meno. Poi questo credito, che è stato girato a D.M., noi prima del 2003 non avevamo rilevato come dal D.M. fosse stato ceduto alla SU.; poi da rogatoria internazionale è arrivato il documento di cessione del credito da D.M. alla SU., reperito presso lo studio dell'ingegnere L.S.”*. L'allegato è il n. 84.

accertati) le istruzioni impartitegli dai fiducianti. Quel mandato fu redatto dopo che l'operazione AN. era stata definita dalle persone che la idearono. L.S., secondo tutti i dichiaranti coinvolti (No., Cap., C.C.) fu uno degli ideatori dell'operazione, partecipò sin dall'inizio alle riunioni, a lui venivano inviati tutti i documenti relativi (sequestrati dalla GdF presso il suo studio). L'allegato al mandato fiduciario del 17.2.1998 non proveniva dai fiducianti, ma fu definito insieme tra fiducianti, fiduciario e professionisti degli stessi (C.C. e Br.). Queste sono le indicazioni provenienti dai tre dichiaranti qui valutati e riscontrate dalle indagini della GdF.

A fronte di tali elementi probatori, l'imputato, pur ammettendo di essere stato coinvolto da Br. nell'operazione, ha negato di avere partecipato "alle laboriose trattative" che la definirono<sup>206</sup>. E' singolare che nelle dichiarazioni spontanee citate nell'ultima nota L.S. richiami proprio i due atti, gli allegati 84 e 85, che ricevette ben prima della conclusione del mandato fiduciario (cioè il 3.2.1998 e il 12.2.1998), a dimostrazione del fatto che partecipò alla definizione dell'accordo, come riferito da No..

#### **5.1.1.2 – Il ruolo di L.S. nella vicenda F.C.E.**

Anche con riferimento all'operazione F.C.E. le risultanze dibattimentali hanno definito un ruolo ben più significativo di quello di mero fiduciario.

L'operazione F.C.E. non era compresa nei mandati fiduciari acquisiti, per cui le condotte realizzate da L.S. dovrebbero essere state oggetto di istruzioni (certamente non scritte), di cui L.S. non ha fornito alcuna indicazione.

Già nella prima testimonianza dibattimentale, quella del maresciallo Fo., è stato definito il ruolo di L.S. nella gestione di F.C.E.

Così l'operante ha risposto a specifica domanda del difensore di parte civile:

*“Con riferimento alla FCE diciamo che l'ingegner L.S. cos'è che ha fatto? È risultato cessionario del credito che la società, la Fas., afferente alla fattura della Fas. nei confronti della FCE. Non solo, è stato il soggetto che è servito anche per l'acquisto della stessa FCE, nel senso che comunque parte del denaro dato ai fratelli Pau. per pagare la FCE, 300 milioni di vecchie lire arrivano dal conto BdL intestato a SU.-L.H.. Poi parte del pagamento è avvenuto con azioni della Eu., con 95 milioni di azioni Eu. poi retrocesse a 20 mila, perché comunque 75 milioni di azioni sono state retrocesse perché la FCE ha ceduto ai fratelli Pau. una società francese, la Litos.”<sup>207</sup>.*

I consulenti del P.M. hanno precisato questo ruolo, confermando che L.S. era rappresentante di SU./L.H. nel periodo in cui fu disposto l'aumento fittizio del capitale sociale di Eu. attraverso l'operazione F.C.E.

Così hanno risposto a specifica domanda del difensore di parte civile:

*“Di certo le posso dire direttamente che una di queste operazioni che ha creato parte del finanziamento fittizio in capo a Eu., è dovuto anche a quell'operazione Fas. CPS; CPS abbiamo visto prima che comunque L.S. c'era dentro fino al collo, in questo tipo di operazione. L.H., in cui L.S. era comunque amministratore o comunque era responsabile di L.H., è comunque la società che ha effettuato la*

<sup>206</sup> Così nella memoria allegata all'interrogatorio del 20.2.20006, richiamata nello stesso verbale e confermato nelle dichiarazioni spontanee del 18.5.2010, pp. 6-7. E' singolare che nelle dichiarazioni da ultimo citate L.S. richiami proprio i due atti, gli allegati 84 e 85, che ricevette ben prima della conclusione del mandato fiduciario (cioè il 3.2.1998 e il 12.2.1998), a dimostrazione del fatto che partecipò alla definizione dell'accordo, come confermato da No..

<sup>207</sup> Fo., p. 54.

creazione di questo fittizio conto soci conto aumento capitale sociale, e poi l'ha utilizzato per andare...

... a coprire l'aumento di capitale, certo."<sup>208</sup>.

Questa circostanza è stata confermata da Gu. al termine dell'istruttoria del P.M.

*"AVV. Gal. – In F.C.E. può spiegare il ruolo dell'ingegnere L.S., per favore?"*

*TESTE Gu. – L'ingegnere L.S. direttamente con l'F.C.E. niente. Indirettamente tramite L.H. ha effettuato l'aumento di capitale, cedendo quel credito acquisito da una sovrapproduzione della Fas. nei confronti di F.C.E., macchinari che erano stati ceduti alla Fas. per 474 milioni e che vengono fatturati dalla Fas. alla F.C.E. per quattro miliardi e due. Di questi quattro miliardi e due quel credito viene ceduto alla L.H.; la L.H. lo utilizza nella persona dell'ingegnere L.S. per 3 miliardi e 8 per effettuare l'aumento di capitale.*"<sup>209</sup>.

Lo stesso Gu. ha precisato, a riscontro delle sue affermazioni, di avere rinvenuto la documentazione relativa all'operazione presso lo studio L.S. nel corso della rogatoria in Svizzera<sup>210</sup>.

Ma che L.S. fosse pienamente coinvolto nella vicenda Eu./F.C.E. è stato confermato da Br., che discusse con L.S. di alcune acquisizioni di AN. e Eu., tra cui quella di F.C.E., che lui non condivideva<sup>211</sup>.

A fronte di tali elementi di accusa, L.S. ha ricostruito l'operazione F.C.E. come decisa esclusivamente da No. e Ci., ribadendo peraltro la legittimità dell'addebito a Eu. dell'importo di oltre 2 miliardi di lire e la sua iscrizione nei libri contabili. La lettura della memoria allegata all'interrogatorio del 20.2.2006 è sorprendente, perché descrive una persona, L.S., che prende atto delle decisioni dei fiduciari senza intervenire in alcun modo nell'operazione, pur consapevole dei dubbi sulla legittimità della stessa.

### **5.1.1.3 – Il ruolo di L.S. nell'operatività sul Terzo mercato e in generale nella gestione di Eu..**

Con riferimento alla società Eu. il ruolo di L.S. è stato ben descritto dagli operanti della GdF, dai consulenti del P.M. e, con riferimento ad alcuni specifici episodi,

---

<sup>208</sup> Ac. -Pa. , p. 101.

<sup>209</sup> Gu. , p. 50-51. Sull'operazione di acquisizione F.C.E. era stato sempre Gu. , p. 26-27, a descriverne la struttura:

*"P.M. – ... Sull'operazione invece che riguarda l'acquisto di F.C.E. voi avete avuto ulteriore documentazione rispetto a quella che avevate già esaminato?"*

*TESTE Gu. – Abbiamo avuto la conferma del pagamento dei 300 milioni a Pau. tramite i documenti provenienti dalla rogatoria versati dal conto L.H., dove confluivano tutti i soldi provenienti dalla vendita delle azioni, direttamente a favore di Pau..*

*P.M. – Non erano 200 e 200?"*

*TESTE Gu. – Erano 200 più 300. 200 era un assegno, se non ricordo male, della Banca di Roma; il 300 invece è direttamente un versamento che viene fatto da L.H., conto estero, a Pau..*

*P.M. – Questa è la somma pagata per l'acquisto di F.C.E.?"*

*TESTE Gu. – Sì, in realtà al momento dell'acquisto Eu. cede a Pau. delle azioni per un controvalore di 2 miliardi e 2, se non ricordo male. Però all'interno di F.C.E. vi è una controllata, la LIT., società francese che aveva delle problematiche ed era entrata in amministrazione controllata. Per togliere la LIT. dalla F.C.E. Pau. restituisce gran parte delle azioni che aveva avuto e gli viene ceduta la LIT..*

*P.M. – In questa vicenda Lei già ha accennato al ruolo di L.H.. È lei che paga questa partecipazione? Va bene, paga a Pau. questo denaro e poi?"*

*TESTE Gu. – Paga con queste azioni che poi vengono retrocesse e diventa in automatico creditrice nei confronti della sua controllata Eu.. Il credito, come altri crediti che nelle vicende Eu. sono evidenti, viene utilizzato per l'aumento di capitale della stessa Eu..*

*P.M. – Un ulteriore aumento di capitale, un secondo aumento di capitale.*

*TESTE Gu. – Sì, il secondo aumento di capitale, quello che di fatto viene gestito dal dottor D.B., quello del 2000."*

<sup>210</sup> Gu. , p. 26.

<sup>211</sup> Br., p. 106-107.

da alcuni degli suoi originari coimputati (No., Cap., M.V.M. e dallo stesso odierno imputato A.D.B.).

Anche in questo caso si procederà alla ricostruzione analitica degli elementi di prova acquisiti per poi fornire un quadro d'insieme che chiarisca se e come le condotte accertate siano la mera esecuzione del mandato fiduciario ricevuto da No. e Ci..

Il documento di comparazione è il mandato fiduciario del 25.3.1998, avente ad oggetto semplicemente la Costituzione di L.H. da parte di SU.. Evidentemente quell'istruzione fiduciaria rappresentò il mandato in forza del quale L.S. gestì l'intera operatività di Eu..

E' stato innanzitutto No. a ricostruire l'evoluzione del rapporto con L.S. dopo la definizione della vicenda AN., confermando che tutta la gestione di Eu. fu attuata da lui e Ci. insieme all'imputato:

*“AVV. BE – Perché Lei in passato aveva parlato proprio di decisioni a sei mani; è per questo che io ho utilizzato questo.*

*TESTE NO. – No, a sei mani...*

*AVV. BE – Si riferiva a che cosa?*

*TESTE NO. – Mi riferivo all'ingegnere L.S., perché era il nostro interlocutore.*

*AVV. BE – Però sono solo due. E le altre?*

*TESTE NO. – Ci. conosceva sempre benissimo tutto. Cioè io e Ci. eravamo un tutt'uno e l'ingegnere L.S. era il nostro interlocutore. Peraltro su sua richiesta, in quanto ci disse fin dall'inizio di volere sapere esattamente tutte le cose e di volere anche essere presente alla scelta delle cose in modo da poter in qualche maniera gestire fin dall'inizio.*

*AVV. BE – Quindi le decisioni voi le avete prese, mi diceva, in queste riunioni e ha spiegato dove. Avete tenuto anche delle riunioni fuori Italia?*

*TESTE NO. – Sì, si tenevano anche presso lo studio dell'ingegnere. Soprattutto quando poi la situazione è divenuta difficile, abbiamo cercato di sanarla.”<sup>212</sup>.*

Questa indicazione è stata esposta all'inizio del paragrafo perché precisa la consistenza del mandato fiduciario oggetto del contratto, caratterizzandolo come una vera compartecipazione alle decisioni dei fiducianti.

Tale affermazione è sostanzialmente confermata dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini della GdF.

Fo. e Gu. hanno innanzitutto rilevato come L.S. avesse la competenza tecnica rispetto al complesso della vicenda Eu.<sup>213</sup>. Tanto ciò è vero che, come rilevato dal curatore della società fallita, rispetto ai versamenti a Eu. L.S. sollecitava sempre la verifica per conto di L.H.<sup>214</sup>

Lo stesso Fo. ha richiamato *“... un documento che è stato rinvenuto penso presso la F.Tr., la società dell'ingegner L.S., in cui inizialmente l'ingegner L.S. si lamenta col fatto che il titolo Eu. sonnecchia. E comunque mi sembra che scriva a Ci. dicendogli che per cercare di movimentare questo titolo devono essere presi degli accordi con il dottor A.D.B., e che deve essere pagato, il pagamento del dottor A.D.B. deve avvenire sicuramente all'estero.”<sup>215</sup>.*

---

<sup>212</sup> No., pp. 200-201.

<sup>213</sup> Fo., p. 32.

<sup>214</sup> Aff., p. 15.

<sup>215</sup> Fo., p. 61. Il documento è l'allegato 118 all'annotazione 7.7.2006, nel quale, il 5.10.1998, L.S. comunicò a No. che *“il borsino titoli Eu., come Lei stesso ha confermato giovedì scorso, non funziona. Alla base ci potrebbe essere un'insoddisfazione del dott. de Bona per quanto è legato alla sua remunerazione. Ribadisco il concetto espresso l'estate scorsa: ogni remunerazione di questo tipo, non essendo regolamentata ufficialmente, non può essere*

L'allegato 118 è particolarmente significativo perché nell'ottobre 1998, cioè meno di un anno dall'inizio del rapporto tra No. e Ci. e L.S., quest'ultimo dimostrò di essere al corrente di circostanze specifiche rispetto all'operatività del titolo sul Terzo mercato, fornendo indicazioni sulle cause del suo cattivo funzionamento. Nella missiva l'imputato richiamò una sua indicazione risalente all'estate 1998, così dimostrando il proprio pieno coinvolgimento nella gestione dei titoli.

Proprio sull'allegato 118 si è soffermato Gu. , che prima di citarlo testualmente, ha così riassunto il rapporto tra L.S. e A.D.B.:” *La posizione è esplicita. L'ingegnere L.S. era colui che si occupava dell'estero e che è intervenuto in singole operazioni per l'aumento di capitale, per la patrimonializzazione dell'Eu. tramite l'acquisizione dei crediti SU. e così via. Il dottor A.D.B. si occupava invece della gestione del titolo, dell'aumento di capitali del 2000 e così via. Diciamo che l'ingegnere L.S. conosceva bene il ruolo del dottor A.D.B. e questo lo dimostra un documento, un fax che lo stesso ingegnere L.S. invia al dottor No., nel quale evidenzia che vi erano state delle difficoltà su quello che era il titolo in generale, quindi il deposito titoli presso la Monte Titoli, la situazione di difficoltà creata dal dottor A.D.B. anche nei confronti di altri clienti dell'ingegnere L.S.. Sto parlando nello specifico del dottor Cor.. Se posso, vorrei leggere testualmente. L'ingegnere L.S. dice...*”<sup>216</sup>

Ma l'ambito di maggior riscontro delle affermazioni di No. è quello relativo alla gestione del titolo Eu. sul Terzo mercato .

Su questo profilo della vicenda No. e A.D.B. hanno fornito le indicazioni più significative a conferma del quadro riscontrato documentalmente dagli operanti (e di cui si darà in seguito atto).

No. ha così ricostruito il ruolo di L.S. nell'operatività del Terzo mercato.

*“TESTE NO. – Sì, più per il Terzo Mercato è il dottor A.D.B.; invece per le vendite è l'ingegnere L.S..*

*P.M. – Vi era un controllo di quello che fosse la quantità di flottante, di quale fosse la partecipazione di L.H., quella di riferimento diciamo?*

*TESTE NO. – Certo, vi è stato fino ad un certo punto.*

*P.M. – Chi faceva questa verifica e in che modo avveniva?*

*TESTE NO. – In pratica l'ingegnere L.S. era il detentore del pacchetto. Chiaramente nelle idee e nelle intenzioni che poi di fatto sono state così c'era di portare all'interno di Eu. un meccanismo di partecipazioni. Ovviamente a fronte delle partecipazioni si identificavano degli aumenti di capitale e sulla scorta degli aumenti di capitale venivano offerti che venivano offerti al Mercato, subentrava tutta una gestione con il Terzo Mercato, che diventava amplificatore di questo effetto aumento di capitale. Così gestito il Terzo Mercato di fatto faceva ottenere delle risultanze finanziarie e man mano che si venivano a palesare le disponibilità, quindi il Mercato faceva denaro. Automaticamente trovava il dottor Gionso, che era stato indicato dall'ingegnere L.S., come interlocutore agente che proponeva sul Mercato e vendeva quindi le azioni.”*<sup>217</sup>

Nel prosieguo dell'esame No. ha indicato in Ci., A.D.B. e L.S. i soggetti che per conto di Eu. gestirono la collocazione delle azioni sul Terzo mercato<sup>218</sup>.

---

*effettuata che tramite la Holding. Non può esistente un vincolo tra interessi societari e privati pena l'inefficienza e la perdita di immagine verso l'esterno.”*

<sup>216</sup> Gu. , p. 44.

<sup>217</sup> No., p. 193-194.

<sup>218</sup> No., p. 199.

A.D.B. ha confermato le dichiarazioni di No., pur ridimensionando il proprio coinvolgimento nell'operatività sul Terzo mercato. Con riferimento al ruolo assunto da L.S., A.D.B. ha sostanzialmente indicato il coimputato come il responsabile, per conto di L.H., degli incarichi assunti dagli agenti di cambio nel collocamento dei titoli Eu..

In realtà è stato lo stesso L.S. ad ammettere che, in relazione al proprio ruolo di fiduciario, provvedeva a fornire indicazioni agli agenti di cambio per la collocazione dei titoli Eu., circostanza che lo stesso agente Gionso ha riferito nel proprio esame<sup>219</sup>.

Gli operanti della GdF hanno semplicemente riscontrato il quadro probatorio descritto.

Le prime indicazioni sono state fornite da Fo., che ha innanzitutto richiamato l'annotazione del 23.3.2006 nella quale furono ricostruiti "*tutti i proventi derivanti dalla vendita del titolo, che sono stati accreditati sul conto corrente 52941 presso la BdL, intestato alla L.H...*"<sup>220</sup>, circostanza confermata da Gu. , secondo il quale "*...tutto il denaro proveniente dalla vendita dei titoli confluiva su un conto L.H. e smistato dall'ingegnere L.S. sui vari conti che necessitavano.*"<sup>221</sup>. Gu. ha poi precisato che grazie alla documentazione pervenuta tramite rogatoria internazionale furono ricostruiti tutti i movimenti che dal conto di L.S. erano smistati a vari conti, richiamando un prospetto riepilogativo allegato all'annotazione<sup>222</sup>.

Fo. ha genericamente richiamato l'operazione manipolativa sui titoli di Eu. gestita da L.S. con la collaborazione di A.D.B., attraverso gli assegni rilasciati a garanzia a A.D.B. e custoditi da L.S.<sup>223</sup>, su cui è stato Gu. a fornire gli elementi ricostruttivi più precisi:

*TESTE Gu. – Mamba e Rivalutazione, sempre conti cifrati. Poi da altra documentazione acquisita – non ricordo onestamente dove – vi era uno schema nel quale veniva definita un'operazione, ovvero faccio l'esempio concreto dell'operazione: 5 milioni di titoli venivano acquistati sul Mercato dal dottor A.D.B. ad un valore di 140 lire ad azione, concordando con le controparti...*

*P.M. – Sconosciute?*

*TESTE Gu. - Sconosciute penso che siano.*

*P.M. – Però riconducibili a?*

*TESTE Gu. – A Ci. e No.. Concordando con le controparti di pagare un prezzo di 14 lire ad azione.*

*P.M. – Quindi con un sovrapprezzo?*

*TESTE Gu. – Dieci volte il prezzo concordato.*

*P.M. – Quindi l'acquirente paga più del valore di mercato in quel momento?*

*TESTE Gu. – Sì. Paga ad un valore di mercato molto più elevato mantenendo il titolo ad un valore più elevato a garanzia della restituzione del denaro che riguardava il surplus delle 14 lire al 140. Venivano emessi degli assegni di Eu.*

---

<sup>219</sup> Gionso, u. 30.3.2010, p. 47: L.S. giornalmente dava le istruzioni sul numero di titoli da immettere sul mercato.

<sup>220</sup> Fo., p. 63.

<sup>221</sup> Gu. , p. 28.

<sup>222</sup> Gu. , p. 29-30, ribadendo, p. 32, che "*Tutta la gestione dei conti era fatta da chi era il responsabile della gestione estera, che era l'ingegnere L.S.*".

<sup>223</sup> Fo., p. , p. 31 ha così risposto ad una domanda del P.M.: "*un'altra attività che è stata posta in essere dall'ingegner L.S. con il dottor D.B., in cui questi titoli venivano acquistati dal dottor D.B. a un prezzo inferiore a quello di mercato, e la provvista veniva coperta da titoli, il valore dell'azione veniva coperto da assegni emessi dalla Eu. nei confronti del dottor D.B.. Che poi questi assegni, una volta che si erano effettuate le varie spartizioni, ritornavano di nuovo all'ingegner L.S. che se li teneva lui.*" e ancora, p. 63.



dati in garanzia con firma del CI. e ricevuti come garante, come deposito non lo so, dall'ingegnere L.S.

P.M. – Perché la vendita non era immediata prezzo azioni, c'era un obbligo?

TESTE Gu. – C'era questo accordo da quello che si desume dai documenti, ovvero io che acquisto un titolo che vale 14 a 140 sul mercato, ti pago i 14 dovuti però tu mi garantisci che la differenza me la vai ad accreditare. Come me lo garantisci? Emettendomi degli assegni che l'ingegnere L.S. teneva a garanzia almeno dalla firma per ricevuta ingegnere L.S.

P.M. – Cioè aveva la garanzia del pagamento del sovrapprezzo?

TESTE Gu. – Sul conto, che poi era quello cifrato, riconducibile al...

P.M. – Cioè venivano versati questi assegni?

TESTE Gu. – No.

P.M. – Restavano in garanzia?

TESTE Gu. – Non so che fine abbiamo fatto questi assegni, ma penso che siano stati annullati. Ma non lo so.

P.M. – La deve rispiegare meglio questa dinamica. Io sono l'acquirente – mettiamo – Eu., con quei soggetti legati a Eu. che promettono di acquistare ad un prezzo superiore a quello effettivo.

TESTE Gu. – Il dottor A.D.B. acquista – e l'abbiamo ricostruito sull'annotazione e sul suo dossier titoli – quella stessa giornata 5 milioni di azioni al prezzo di mercato di 140 lire ad azione.

P.M. – Quindi è A.D.B. che paga?

TESTE Gu. – Paga, però c'è già l'accordo sottostante che prevede l'accordo che quelle azioni che ha acquistato sul mercato a 140 le ha effettivamente concordate con la controparte a 14 lire, non a 140, quindi il suo prezzo effettivo per A.D.B. è 14 e non 140. Però cosa succede? Lui deve acquistare sul mercato a 140, quindi effettua l'esborso ma ha già a garanzia quegli assegni lasciati della restituzione del surplus.

P.M. – Avevo capito inversamente, quindi è A.D.B. che paga il sovrapprezzo però per la restituzione sostanzialmente ottiene?

TESTE Gu. – La garanzia degli assegni.

P.M. – Perché sono nelle mani di L.S. questi assegni?

TESTE Gu. – Vengono dati da Ci.. Qui c'è scritto: "Assegni dati a garanzia al dottor A.D.B. in data 16.03.2000". Ci. la firma, per ricevuta l'ingegnere L.S.. Sarebbe quasi un garante degli accordi tra le parti, però questo non c'è scritto.

P.M. – Quello che legge Lei è la copia dell'assegno con questo manoscritto?

TESTE Gu. – La copia dell'assegno con il preciso valore del surplus che viene poi bonificato in restituzione sul conto cifrato del dottor A.D.B..

P.M. – Il A.D.B. da dove attinge la provvista per comprare sul mercato a quel sovrapprezzo quelle azioni?

TESTE Gu. – Non ricordo se siamo riusciti a ricostruire questa parte.

P.M. – Non acquista titolo personale A.D.B.?

TESTE Gu. – I titoli confluiscono sul suo dossier personale, poi fa altre acquisizioni da quello che risulta, ma non è stato approfondito, attraverso società estere. Se non sbaglio, la Pon.. Però questa acquisizione avviene ad esempio a settembre, invece questa era avvenuta a marzo, ma non è l'unica operazione.

P.M. – Quindi la provvista con i quali A.D.B. acquista sul terzo mercato queste azioni non è accertata?

*TESTE Gu. – Non ricordo se derivava dalle vendite di altri titoli che aveva in portafoglio e che venivano utilizzate. In questo caso lui aveva la garanzia di riottenere gran parte del corrispettivo e poterli poi rivendere sul mercato al prezzo mantenuto alto, quindi facendo un surplus.*

*P.M. – La somma che finisce sui conti cifrati poi va a coprire surplus che ha pagato?*

*TESTE Gu. – È precisa, così come gli assegni dati in garanzia sono precisi del surplus.*

*P.M. – Quindi ritorna totalmente?*

*TESTE Gu. – Ritorna quello che gli era stato garantito. Questa operazione viene ripetuta, però con modalità leggermente differente a ridosso anche dello stesso aumento di capitale 2000. Stessa operazione, non troviamo gli assegni garantiti ma troviamo un prezzo concordato, un prezzo effettivo quello del mercato, un surplus definito capital game e di questo surplus c'è una divisione matematica fatta di un terzo, che viene trasferito al conto rivalutazione, riconducibile sempre al dottor A.D.B.”<sup>224</sup>.*

Questa ipotesi prospettata da Gu. sulla base della documentazione sequestrata, è stata ricostruita “dall'interno” da A.D.B., che ha fornito alcuni chiarimenti rispetto al ruolo di L.S..

Questo è il senso dell'operazione descritto da A.D.B. in una memoria citata nel corso del suo esame: “Quando si trattò di mettere questi titoli sul mercato - e prima si riferisce a Eu. – l'ingegner L.S., che era il legale rappresentante ed azionista di riferimento mi propose di acquistare tranche di azioni a numero variabile ad un prezzo atto a sostenere il titolo sul mercato per ricollocarlo”.

Nel corso dell'esame, l'imputato ha specificamente come si attuò quel meccanismo:

*“Allora, fissato il prezzo di vendita effettivo, che io avrei dovuto pagare alla L.H., supponiamo 10 lire, se la transazione avveniva ad un prezzo superiore al prezzo fissato, e quindi supponiamo a 20 lire, la differenza che io pagavo con l'acquisto delle azioni tramite la banca, perché c'era questo meccanismo di scambio tramite banca di acquisto sul Terzo Mercato, questa differenza, a garanzia della restituzione della differenza che io pagavo, il Ci. mi dava questi assegni che poi io restituivo all'ingegner L.S. nel momento in cui l'ingegner L.S. mi trasmetteva la differenza pattuita. In pratica le 10 lire di differenza rispetto al prezzo pagato. Mi spiego meglio, se io pagavo 20, ed avevamo pattuito un prezzo di 15, la differenza di 5 lire mi veniva garantita con quegli assegni, che io restituivo all'ingegner L.S. nel momento in cui L.S. mi riaccreditava l'importo di 5 lire in pratica.”<sup>225</sup>.*

Al di là del momento in cui L.S. ricevette gli assegni consegnati a A.D.B. in garanzia (se come depositario/garante ovvero come destinatario della restituzione degli assegni a seguito del pagamento della differenza tra il valore effettivo del titolo e quello pagato da A.D.B.) è certo il coinvolgimento di L.S. nell'attività di manipolazione del titolo.

L.S. versò a A.D.B. la differenza e ricevette da A.D.B. gli assegni a firma Ci..

L.S. non fu esaminato sull'attività manipolativa nel primo interrogatorio del 20.2.2006, ove non vi è alcuna indicazione sul punto.

Nell'interrogatorio del 6.4.2006 una parte delle domande furono dedicate proprio a quelle operazioni e le risposte di L.S. sono apparse a questo collegio

---

<sup>224</sup> Gu. , pp. 28-35.

<sup>225</sup> D.B., u.4.3.2010, p. 80

sorprendenti. L'imputato, pur ammettendo la materialità delle condotte contestategli, negò di essere a conoscenza di quel meccanismo manipolatorio. Dapprima affermò che tutte le attività da lui compiute gli furono “ordinate” da Ci. e che lui si limitò ad eseguirle senza rendersi conto di “cosa ci fosse sotto”. Dopo una breve pausa, a seguito di alcune contestazioni del P.M., ammise di avere restituito copia degli assegni che Ci. aveva rilasciato in garanzia a A.D.B. e affermò di avere compreso solo dopo avere realizzato quell'operazione “che si trattava di una manovra anomala”. In particolare, ha ammesso di essersi reso conto che i compensi accreditati sul conto Mamba non potevano essere considerati come provvigioni. Ancora affermò che non si interessò “dell'anomalia”, perché “erano affari loro” (cioè di Ci. e A.D.B.). A fronte dell'ulteriore contestazione relativa alla reiterazione di quelle operazioni di aggio, L.S. sostenne di non essersi “soffermato sufficientemente sul fatto e di non aver compreso la problematica dell'aggio”. Infine, ha ammesso di avere sottovalutato la gravità delle operazioni, ritenendole funzionali alla quotazione del titolo<sup>226</sup>.

Si è detto che queste dichiarazioni sono apparse al collegio sorprendenti ed è sufficiente la lettura della loro sintesi per comprendere un siffatto giudizio.

L.S. dopo avere invano tentato di negare i comportamenti tenuti nella vicenda di aggio, ha ammesso la materialità degli stessi deducendo la propria ignoranza su quelle problematiche. Già questa prima affermazione è sorprendente (e, quindi, del tutto inverosimile) se si tiene conto della professionalità dell'imputato. Si è detto che L.S. fu uno degli ideatori dell'operazione fraudolenta e speculativa, ma anche a volere prendere in considerazione la tesi difensiva della natura rigorosamente fiduciaria del suo ruolo, è inverosimile che un professionista come lui non si sia reso conto della finalità di quelle operazioni.

Tanto ciò è vero che, al termine dell'interrogatorio, l'imputato ha sostanzialmente ammesso il senso delle operazioni manipolatorie, “funzionali alla quotazione del titolo Eu.”.

Ecco, quell'affermazione finale è l'unica condivisibile ed esprime la piena consapevolezza dell'imputato rispetto alla finalità cui l'operazione manipolatoria era diretta.

Non è un caso che nelle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 18.5.2010, l'imputato non si sia soffermato su quell'operazione, deducendo solo che i versamenti sul conto Mamba furono disposti da No. e Ci. e sostenendo di non essere a conoscenza che quel conto fosse riconducibile a A.D.B..

Orbene, la difesa dell'imputato sulle operazioni qui esaminata è priva di qualsiasi rilevanza probatoria, tanto da concludersi con una sostanziale ammissione di consapevolezza del senso delle stesse operazioni.

L'affermazione di A.D.B. sopra richiamata è inequivoca nell'attribuire a L.S. la piena consapevolezza del meccanismo attuato per il sostegno del titolo Eu. e il documento sequestrato dalla GdF è un riscontro probatorio insuperabile della ricostruzione di A.D.B..

Per concludere sul punto, va rilevato che vi è una circostanza di fatto non controversa. L.H., nella persona di L.S., disponeva dell'operatività dei titoli Eu. sul Terzo mercato, incaricando agenti di cambio (innanzitutto l'agente Gionso) e altri soggetti (tra cui A.D.B.) di immettere quotidianamente sul mercato le azioni. Lo stesso L.S., sin dalla memoria allegata all'interrogatorio del 20.2.2006,

---

<sup>226</sup> Questa è la sintesi del verbale del 6.4.2006 con riguardo alle operazioni manipolative.

ammise quel ruolo, riconducendolo all'incarico fiduciario conferitogli da No. e Ci.. In particolare, secondo l'imputato era quest'ultimo a decidere quanti titoli Eu. dovessero essere movimentati e a che prezzo<sup>227</sup>.

Vi è ancora la vicenda relativa alla manipolazione sui titoli, alla quale L.S. collaborò.

Infine, vi è la gestione di tutta la liquidità proveniente dalla movimentazione dei titoli sul Terzo mercato, anch'essa ammessa dallo stesso L.S..

Così Gu. ha riassunto, quasi al termine della sua deposizione, il ruolo di L.S. rispetto ai titoli Eu.: *“Mentre l'ingegnere L.S. è colui che tramite la sua società estera L.H. gestiva, nel senso che smistava poi il denaro proveniente dalla vendita stessa, e si è reso partecipe nel caso in cui... quel caso che avevo detto prima di essere garante di un'operazione fatta vedendo la firma dell'assegno sopra la data garanzia del Ci. e il A.D.B. dell'operazione manipolativa sul titolo. E girava i controvalori su sua disposizione, perché lui era colui che era delegato ad operare sul conto della L.H. per i vari trasferimenti.”*<sup>228</sup>.

Su questo ruolo di L.S. tutti i suoi originari coimputati hanno confermato che egli gestiva i conti correnti di L.H., ove confluivano i proventi delle vendite azionarie<sup>229</sup>.

Sul punto è interessante richiamare la versione fornita dall'imputato in ordine alla destinazione di quella liquidità. L.S. sostenne nell'interrogatorio del 20.2.2006 che L.H. immise in Eu. liquidità per oltre 19 miliardi di lire (somme che furono destinate all'acquisizione delle partecipazioni ricostruite nella motivazione), ma quell'affermazione non può essere ritenuta prova degli investimenti che gli azionisti di riferimento fecero in Eu.. Quell'importo è la parte di risorse acquisite attraverso la movimentazione del titolo sul Terzo mercato riversate in Eu. per fare fronte alle esigenze della capogruppo e delle sue partecipate. Così si è espresso L.S. nelle sue dichiarazioni spontanee:

*“In totale i ricavi per la vendita dei titoli furono pari a lire 35,6 miliardi, di cui ben 19 miliardi e mezzo furono riversati sotto forma di finanziamenti e aumenti di capitale nelle casse di Eu.. E qui ho preparato degli allegati, delle tabelle molto semplici che spiegano esattamente la meccanica di questa operazione.*

*PRESIDENTE - Sì, grazie.*

*IMPUTATO L.S. - Ecco, nell'allegato uno vedete che le vendite dei titoli ammontarono a 35,6 miliardi. Questa cifra è stata verificata a suo tempo presso la Procura di Torino con il dottor Avenati Bassi e il maresciallo Fo., i quali hanno confermato che questo dato è giusto. Come sono stati utilizzati questi soldi? Eu. ha ricevuto 19 miliardi e mezzo sotto forma di finanziamenti, quindi denaro vero, non crediti e cose varie, denaro vero, trasferito dal Banco di Lugano...”*<sup>230</sup>.

Quel “denaro vero” non proveniva però dagli azionisti di riferimento di Eu., cioè dai fiducianti di L.S., ma dagli investitori privati che acquistarono sul Terzo mercato tra 38 e 39 miliardi di lire di azioni Eu.. La differenza di 20 miliardi di lire è stata destinata da L.S. altrove e la GdF non è stata in grado di ricostruire integralmente il destino di quella liquidità.

Ancora oggi, a distanza di poco meno di 10 anni da quei fatti, L.S. ha, quindi, rivendicato la legittimità del suo operato, senza tenere conto dell'esito delle

---

<sup>227</sup> Memoria 20.2.2006, pp. 7-8.

<sup>228</sup> Gu., p. 56.

<sup>229</sup> M.V.M., p. 124; Cap., p. 159; No., p. 207; D.B., p. 83.

<sup>230</sup> L.S., u. 18.5.2010, p. 9.

operazioni imprenditoriali alla cui realizzazione collaborò e ribadendo che le sue condotte furono irreprensibili sia dal punto di vista penale che deontologico.

E' interessante ricostruire "storicamente" la difesa di L.S. sul complesso delle vicende contestategli, perché sin dal primo interrogatorio del 26.1.2006 l'allora indagato sostenne la propria totale estraneità ai fatti deducendo di essere stato "ingannato" dai suoi fiducianti. In quel primo verbale, ripreso dopo alcune ore di interruzione, L.S. rivendicò costantemente la natura di fiduciario nel rapporto con No. e Ci., confermandola nel successivo verbale del 20.2.2006.

Quei verbali non contenevano contestazioni specifiche del P.M., ma alcuni mesi dopo, nell'interrogatorio del 6.4.2006, a fronte degli specifici addebiti formulati dagli inquirenti torinesi, concernenti operazioni attestate da documenti e dichiarazioni di coindagati, quella prima versione difensiva manifestò tutta la sua inattendibilità, perché L.S. dovette "fare i conti" con accertamenti specifici che lo coinvolgevano in operazioni illecite. Con particolare riferimento alla vicenda dell'aggiotaggio, l'imputato non poté più trincerarsi dietro lo schermo del rapporto fiduciario, palesando il suo coinvolgimento diretto nelle vicende contestate.

Non sorprende, per concludere, che nel dibattimento L.S. si sia avvalso della facoltà di non rispondere e sugli episodi più compromettenti non abbia fornito alcuna spiegazione.

#### **5.1.1.4 – L'operazione Gh. e l'intervento di L.S. nel tentativo di salvataggio di Eu. e F.C.E.**

In questo paragrafo si rievocheranno due episodi avvenuti nella fase immediatamente precedente al fallimento di Eu. e che coinvolsero L.S. in attività che con l'attuazione dei mandati fiduciari non avevano niente a che vedere.

Il primo è il tentativo di salvataggio di AN., attuato attraverso la cessione della partecipazione di Eu. alla società Gh. e l'incarico assunto da quest'ultima di fare fronte ai creditori di AN., al fine di rimetterla *in bonis*.

Il secondo concerne un viaggio a Lugano di A.D.B., C.C. e M.V.M. presso lo studio L.S., finalizzato ad acquisire liquidità per il pagamento degli stipendi dei dipendenti di Eu. e di F.C.E.

Sono due episodi secondari che però confermano il ruolo decisionale di L.S. nella gestione finanziaria di Eu..

La vicenda Gh./AN. è stata rievocata con precisione in altre parti della sentenza, per cui è qui sufficiente individuare il ruolo assunto da L.S., come descritto da alcuni dei suoi originari coimputati.

Innanzitutto un teste che ha riconosciuto a L.S. grandi meriti nella gestione delle operazioni di Eu., cioè Cap., ha indicato proprio L.S. come l'artefice, insieme a C.C. e M.V.M., dell'operazione "... *fatta dall'ingegnere L.S./Luce/Sigma (n.d.e. SU). No, scusi, adesso mi sfugge la terza società. Comunque era un'operazione dove il denaro arrivava dalla Svizzera ed andava nei conti della Gh. che avrebbe dovuto rilevare i crediti e mettere a posto le posizioni della AN.*"<sup>231</sup>; Cap. è arrivato a definire L.S. "... *salvatore della Patria...*", precisando che "... *se lui ha messo mano al portafoglio, io lo ritengo una persona degna di stima perché mi avrebbe salvato l'azienda. Poi i soldi non sono bastati, però questo è la persona che io stimavo.*"<sup>232</sup>.

---

<sup>231</sup> Cap., p. 163.

<sup>232</sup> Cap., p. 164.

No., dopo aver ricostruito la vicenda, ha confermato che L.S., informato della decisione di intervenire attraverso la Gh., provvide a finanziare, attraverso L.H., il tentativo di salvataggio di AN.<sup>233</sup>

La Gh. era una società che entrò a far parte del gruppo Eu. proprio in occasione della vicenda qui descritta e No. ha confermato quanto dichiarato in indagini preliminari (e contestatogli nel corso dell'esame) in merito alla consegna a L.S. dei certificati azionari della società<sup>234</sup>.

Il viaggio a Lugano è ancora meno rilevante rispetto alle condotte qui giudicate, ma rappresenta la riprova che L.S., praticamente fino al fallimento delle società facenti parte del gruppo, fu presente nella gestione dell'ambito finanziario del gruppo.

M.V.M. e A.D.B. hanno ricostruito l'episodio che può essere qui sintetizzato come il reperimento di risorse finanziarie da destinare a Eu. e F.C.E. L'operazione sarebbe dovuta consistere nell'immissione sul Terzo mercato di un certo numero di azioni di Eu. che avrebbero consentito a L.H. di reperire la liquidità per fare fronte a quelle esigenze, ma L.S. consegnò 200/250 milioni in contanti prelevandoli da un conto personale di Ci.<sup>235</sup>.

Su questo episodio L.S. non ha fornito alcuna spiegazione. Probabilmente il silenzio nel verbale di interrogatorio del 2006 era giustificato dal fatto che non era ancora emerso come significativo del suo ruolo di gestore delle finanze di Eu. e neanche il P.M. formulò sul punto richieste di spiegazioni. Ma neanche nelle spontanee dichiarazioni l'imputato ha inteso giustificare quella condotta, che non è irrilevante per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, l'episodio è collocato proprio nella fase conclusiva dell'attività del gruppo, quando L.S. assunse il ruolo di "*salvatore della Patria*" (per usare l'espressione di Cap.). Ma il secondo motivo di rilevanza è forse ancora più significativo, perché il progetto che stava dietro a quel viaggio a Lugano era quello di reperire liquidità mediante il solito meccanismo di immissione di azioni sul Terzo mercato, ma L.S. assunse un'iniziativa personale, consegnando a M.V.M. 200/250 milioni di lire prelevati dal conto di Ci..

L'episodio è del tutto coerente con il descritto ruolo di L.S., cioè quello di principale gestore dell'attività finanziaria del gruppo.

#### **5.1.1.5 – Le conclusioni sulla natura del rapporto intercorso tra No. e Ci. e L.S..**

L'insieme delle vicende rievocate nei precedenti paragrafi rappresentano, a parere del collegio, la prova che L.S. non fu un mero fiduciario di No. e Ci. nella gestione di Eu..

In questo processo ci si è soffermati sulle operazioni specificamente contestate, che nel loro complesso definiscono il ruolo di compartecipe (a livello ideativo e realizzativo) di L.S. nella gestione delle operazioni contestate.

Il quadro è ben descritto da No. nella parte conclusiva del suo esame, quando, rispondendo a una domanda del difensore di L.S. ha così sintetizzato l'evoluzione del rapporto:

*“Cambia perché i rapporti vanno avanti e quindi si interloquisce tra persone e quindi si fanno determinate scelte, determinate valutazioni parlandosi. Io non ho mai ritenuto l'ingegnere L.S. solo un mero fiduciario che esegue pedestremente*

---

<sup>233</sup> No., 205.

<sup>234</sup> No., p. 211.

<sup>235</sup> Così, M.V.M., p. 124 e D.B., p. 93.



*quello che io gli mando da scrivere e gli mando a dire. Per cui c'era un confronto diretto e c'era una situazione di coinvolgimento. Ci confrontavamo e ci dicevamo esattamente quelle che erano le cose, come poter scegliere la strada migliore come il colloquio.”<sup>236</sup>.*

E ancora: *“Sì. Cioè non possiamo pensare all'ingegnere L.S. come alla nostra testa di legno certamente. Non esiste proprio.”<sup>237</sup>.*

Questo è un punto rilevante della definizione del rapporto.

L.S. era un mero esecutore di decisioni assunte da No. e Ci. e a lui comunicate (mai per iscritto) ovvero era compartecipe di quelle decisioni, si confrontava direttamente con loro e indicava *“la strada migliore”?*

L.S. era una *“testa di legno”* o collaborava con potere propositivo e decisionale alla gestione di Eu.?

A quest'ultima domanda L.S. diede personalmente una risposta, quando, in un atto acquisito dalla GdF nel corso della rogatoria, manoscritto dall'imputato e relativo ad un incontro con Ci. avvenuto il 15.6.1999<sup>238</sup>, rivendicò il suo ruolo decisionale. In quel documento vi è un punto che, pur nella sua sinteticità, descrive bene quale fosse il suo ruolo nell'ambito di Eu.. Riportando testualmente il punto 3. della nota, L.S. annotò: *“Futuro – Se occuparsi dell'estero (tra l'altro ci sono i Co. impiegati) vuol dire fare la testa di legno – NO GRAZIE!!”*.

Quella affermazione concludeva un documento nel quale era attestata la piena consapevolezza da parte di L.S. di una pluralità di operazioni riconducibili a Eu., per cui è significativa per escludere che lo stesso non fosse a conoscenza delle vicende trattate, di cui rivendicò il diritto a non essere tenuto estraneo.

Certo, vi è differenza tra la figura del fiduciario e la testa di legno, ma nella valutazione del tipo di intervento svolto dall'imputato nella gestione di Eu., rivendicare un proprio ruolo propositivo e decisionale (perché in tal senso deve essere intesa l'affermazione del non volere essere semplicemente una testa di legno) è rilevante per qualificare il tipo di attività svolta.

E' significativo, per concludere sul punto, ricollegare il documento da ultimo citato con una parte delle dichiarazioni di No. riguardanti l'evoluzione del rapporto con L.S., perché quell'affermazione dell'imputato di non essere disponibile a fare la testa di legno si colloca a metà del 1999, cioè dopo oltre un anno dall'acquisizione di Eu. da parte di No. e Ci., quando il rapporto era ormai diventato di gestione congiunta di fiducianti e fiduciario.

Nel trattare dei compensi riconosciuti a L.S., così No. ha esplicitato la modifica del rapporto:

*“...Se avessi avuto un rapporto fiduciario normale, mi avrebbero fatto un prezzo fisso.*

*AVV. BE – Ma Lei si è fatto un conto? Non ha potuto verificare?*

*TESTE NO. – Non ho neanche mai potuto quantificare un conto, perché eravamo nella condizione di non accettare qualsiasi situazione, non potevamo uscirne, perché non avremmo avuto nessuna chance a lasciare l'ingegnere L.S., cosa peraltro valutata alcune volte, così come non avremmo avuto mai il modo né avuto chance di toglierci da questo meccanismo.*

*AVV. BE – Su questo Lei ha avuto delle discussioni anche con Ci.? Avevate due visioni diverse di questa cosa?*

<sup>236</sup> No., p. 237.

<sup>237</sup> No., p. 238.

<sup>238</sup> Si tratta dell'allegato 158 all'annotazione del 7.7.2006.

TESTE NO. – No.

AVV. BE – *Volevate liberarvi in qualche modo dell'ingegnere L.S.?*

TESTE NO. – No, avevamo una visione assolutamente fondamentalmente allineata. Il geometra Ci. è un tipo molto sanguigno ed io cercavo a volte di farlo anche ragionare, nel senso che dai conti e da tutte queste situazioni permeava che alla fine eravamo stanchi di una situazione, cioè di fatto non eravamo nelle condizioni di essere noi veramente i titolari della situazione perché non sapevamo neanche come gestire poi meglio le cose. Quindi il geometra Ci. voleva abbandonare l'ingegnere L.S. molte volte, però le premesse, i commercialisti, l'organizzazione, una struttura che ci era stata fatta, un vestito su misura, chi avrebbe mai potuto sostituirlo? Nessuno.<sup>239</sup>.

E ancora, del definire il rapporto No., così si è espresso: “ *lui ci dava dei servizi a 360 gradi tra il settore fiduciario, gestione di questi titoli, organizzazione dei conti correnti e poi chiaramente le vendite.*”, oltre alla gestione dei conti cifrati presso il Banco di Lugano<sup>240</sup>.

In conclusione, L.S. non fu un mero esecutore fiduciario di disposizioni impartitegli dai fiducianti, essendo emerso in una pluralità di vicende ricostruite in questi paragrafi il suo ruolo propositivo e decisionale rispetto all'attività di Eu. e delle società partecipate.

### **5.1.2 – L'ipotesi della difesa in ordine al ruolo di mero fiduciario di L.S.: la sua consapevolezza della gestione complessiva di Eu. e il suo ruolo nella realizzazione delle condotte delittuose.**

Ma anche a voler ammettere che tutte le condotte realizzate da L.S. furono verbalmente comunicate dai fiducianti No. e Ci., dalla ricostruzione degli episodi sin qui esaminati è palese la rilevanza causale decisiva dei comportamenti di L.S. nella realizzazione degli obiettivi delittuosi riconducibili ai due fiducianti.

Si è detto che le istruzioni impartite a L.S., se esistenti, furono solo verbali. Dagli atti acquisiti nell'indagine della GdF, compresi i documenti sequestrati nel corso della rogatoria, non è emersa alcuna istruzione scritta di No. e Ci. attuativa del rapporto fiduciario. D'altronde, neanche la difesa L.S. ha dedotto (e tantomeno provato) che furono rilasciate istruzioni scritte su come dovessero essere attuati quei mandati. Dopo i mandati fiduciari del febbraio e del marzo 1998, nessun altro atto scritto fu predisposto dai fiducianti per giustificare (come i contratti prevedevano) le operazioni realizzate dal fiduciario nell'ambito di quel rapporto. Quindi, se istruzioni vi furono, non poterono che essere verbali.

In realtà di istruzioni verbali non ha parlato nessuno in questo processo. No. e Ci. hanno descritto un rapporto che prescindeva dalle loro indicazioni, L.S. ha genericamente sostenuto di avere agito sempre e solo previa indicazione da parte dei fiducianti, ma non ha richiamato alcuna specifica istruzione che giustificasse le sue condotte. L'unico riferimento è stato alle decisioni da parte di Ci. rispetto alla quantità e al prezzo delle azioni di Eu. da immettere sul Terzo mercato.

Se anche istruzioni vi furono (ma, lo si ripete, l'unica voce in tal senso è quella di L.S.), esse non escludono la rilevanza causale delle condotte realizzate dall'imputato, il cui ruolo fu decisivo in tutte le operazioni realizzate da No. e Ci. e rievocate nella motivazione.

---

<sup>239</sup> No., p. 208-210.

<sup>240</sup> No., p. 207.

L.S. Co.tuì AN., acquisì tramite L.H. la maggioranza della società, dispose l'acquisizione dei macchinari AU. e M.P., acquisì i crediti da D.M., li utilizzò per l'aumento di capitale sociale. Basterebbe leggere l'allegato al mandato fiduciario del 17.2.1998 (anche ad ammettere che L.S. non partecipò alla definizione dell'operazione) per comprendere come tutte le attività che l'imputato avrebbe dovuto svolgere per consentire l'aumento di capitale sociale di Eu. erano indispensabili per la realizzazione dell'obiettivo e furono determinanti per il suo raggiungimento.

Così per l'operazione F.C.E., per la gestione dei titoli Eu. sul Terzo mercato, per il tentativo di salvataggio di AN. e di Eu..

In tutte le descritte operazioni il contributo causale di L.S. fu decisivo e senza di lui quegli obiettivi (che il collegio ha valutato come delittuosi) non sarebbero stati realizzati.

Anche a voler seguire la prospettiva difensiva (che è stata peraltro disattesa nel precedente paragrafo), la sintesi della versione dedotta dai difensori non è tanto che L.S. non aveva commesso i fatti addebitatigli, ma che non aveva la consapevolezza e la volontà di realizzarli.

La tesi che sin dall'inizio ha sostenuto la difesa è che L.S. fu una vittima di No., Ci. e C.C. (forse anche di Br.), essendo stato da loro ingannato rispetto a tutte le attività delittuose realizzate.

Certo, questa tesi avrebbe avuto più argomenti se L.S. non avesse contestato la sussistenza dei fatti di bancarotta, ammettendo che il quadro emerso dalle investigazioni era a lui ignoto all'epoca in cui eseguì il mandato fiduciario di No. e Ci..

In dibattimento (si ripete, del tutto legittimamente) la difesa L.S. si è invece mossa su due piani, quello della contestazione puntuale degli episodi più significativi (AN./AU., F.C.E., operatività sul Terzo mercato), di cui ha negato la sussistenza, e quello dell'inconsapevolezza da parte dell'imputato del progetto delittuoso sotteso alle istruzioni impartitegli dai fiduciari.

Le due tesi non sono contraddittorie, ma l'una toglie argomenti all'altra.

Il punto è che, anche se tutte le condotte furono realizzate in attuazione di istruzioni precise dei fiduciari, ciò non esclude di per sé la consapevolezza del fiduciario di partecipare ad un progetto delittuoso e la conseguente volontà di contribuirvi.

La tesi difensiva dell'inconsapevolezza è palesemente infondata.

In questo processo non si sta trattando la posizione di un prestanome che, privo di qualsiasi competenza e professionalità, viene coinvolto in plurime bancarotte da parte degli amministratori di fatto delle società fallite. Si sta trattando di un professionista di elevata esperienza, che conosce il sistema finanziario, la normativa societaria, i rapporti con le società estere, meglio dei soci di riferimento delle società. L.S. era (ed è) un professionista molto noto nel mondo finanziario, tanto che Cap. si decise a farsi coinvolgere nell'iniziativa imprenditoriale in ragione della presenza dello stesso L.S. e di Br.. L'ipotesi che l'imputato fosse inconsapevole del progetto che No. e Ci. stavano attuando è priva di qualsiasi riscontro probatorio e, soprattutto, è contraria ad ogni logica.

Probabilmente è questa illogicità che ha indotto l'imputato ad insistere su una difesa della legittimità delle operazioni realizzate anche con il suo contributo, perché i suoi difensori erano consapevoli che, se quei fatti fossero stati

considerati dal tribunale integranti le fattispecie di bancarotta contestate, sarebbe stato inverosimile prospettare l'inconsapevolezza di un professionista come L.S.. La questione che rende del tutto irrilevante la valutazione della disciplina del rapporto fiduciario esposta nella memoria conclusiva della difesa L.S., è che un professionista non può proteggere dietro lo schermo dell'adempimento di un rapporto contrattuale lecito le condotte delittuose realizzate in esecuzione dello stesso mandato.

### **5.1.3 - La responsabilità del professionista-consulente di società fallite nei reati di bancarotta realizzati dall'imprenditore (amministratore di fatto o concorrente nelle condotte di bancarotta).**

Nel paragrafo ci si limiterà a richiamare le più recenti pronunce della Corte di Cassazione. Ancora negli ultimi anni l'orientamento della Suprema Corte sulla figura dell'amministratore di fatto non è mutato, atteso che l'introduzione di quella nozione compiuta ad opera dell'art. 2639 c.c., ha soltanto normativizzato un principio consolidato da alcuni decenni nella giurisprudenza penale di legittimità. La Corte distingue i presupposti per il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto dall'attribuzione di una responsabilità a titolo di concorso per specifiche condotte delittuose realizzate dall'*extraneus* nel medesimo ambito con riguardo al professionista-consulente che collabori con l'amministratore legale nella gestione dell'impresa fallita,

Una recente pronuncia del 2006 ha così ribadito quella giurisprudenza, attraverso il richiamo ad alcune massime del decennio precedente:

*"... la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, con la precisazione che i caratteri della "significatività", e della "continuità" non implicano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un' apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 14 aprile 2003, Sidoli, rv. 224948).*

*È utile altresì segnalare che la definizione legale contenuta nell'art. 2639 c.c., ha recepito i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale, sulla cui base era stato stabilito che la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale; la disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto - quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive - in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare (Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 22 aprile 1998, Galimberti, rv. 212145)."<sup>241</sup>*

La chiarezza dei principi espressi nella motivazione della sentenza rende sufficiente riassumere i presupposti per il riconoscimento della qualifica che

---

<sup>241</sup> Così Cass. 12.5.2006 (dep. 25.5.2006), n. 18464.

l'art. 2639 c.c. ha introdotto in via normativa, ma che costituiscono il parametro di riferimento per ogni vicenda fallimentare in cui si discuta dell'intervento di un amministratore di fatto.

- 1) continuità e significatività dei poteri di gestione dell'impresa da parte dell'*extraneus* vuole dire che questi non deve intervenire esclusivamente in singole operazioni di gestione, ma deve, per un congruo periodo temporale, senza soluzione di continuità e in un ambito gestionale rilevante, assumere o concorrere ad assumere le scelte d'impresa.
- 2) l'esercizio di tali attività non deve necessariamente riguardare tutti i poteri gestionali dell'impresa, essendo sufficiente in contesti economici nei quali è usuale la frammentazione delle competenze, che le suindicate caratteristiche riguardino ambiti determinati – ma appunto significativi –, che, a titolo di esempio, sono richiamati nella citata pronuncia: “organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti”.
- 3) l'accertamento processuale della qualifica di amministratore di fatto deve essere compiuto attraverso l'individuazione degli “indici sintomatici”, da cui desumere che il soggetto cui non sono attribuiti in via formale poteri gerarchici e direttivi, è di fatto “*intraneus*” rispetto a quelle competenze in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare”.

Altrettanto chiara è la definizione del concorso dell'*extraneus* nel reato di bancarotta, ribadito ancora più di recente in una pronuncia della Corte di Cassazione ricca di richiami alla giurisprudenza del decennio precedente.

*“Sulla base dei principi che regolano il concorso di persona nel reato (e dunque anche nel reato proprio), non è dubbio che in materia di reati fallimentari, nell'ipotesi di fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione, e con riferimento alla partecipazione dell'extraneus in reato proprio dell'amministratore di società, deve ritenersi che il soggetto esterno alla struttura sociale può concorrere nel reato proprio, mediante condotta agevolativa di quella dell'intraneus, nella consapevolezza della funzione di supporto alla distrazione, intesa quest'ultima come sottrazione dal patrimonio sociale e suo depauperamento ai danni della classe creditoria, in caso di fallimento. Nel caso in cui, la distrazione venga realizzata mediante l'azione "combinata" di più soggetti, la consapevolezza del partecipe extraneus deve abbracciare le varie condotte ed i reciproci loro nessi, protesi al raggiungimento dell'evento conclusivo (ASN 199906470-RV 213811).”*<sup>242</sup>

E' interessante rievocare il caso oggetto della pronuncia, perché attraverso di esso si individua il percorso logico-giuridico svolto di quei giudici.

*“Ebbene, i giudici del merito hanno posto in evidenza come questo imputato, investito di ampio mandato (irrevocabile e senza obbligo di rendiconto), non solo assistette senza batter ciglio al prelievo di oltre L. 987 mln (il che, se non sostanzia una sua responsabilità omissiva, certamente illumina sulla consapevolezza che egli non poteva non avere circa i "meccanismi di svuotamento" della B. C. sas), ma esercitò, nel 1994, un potere reale ben più vasto di quello di un semplice consulente. Invero egli progettò e portò ad esecuzione il contratto di affitto di azienda (la predetta sas) senza effettiva*

<sup>242</sup> Cass. 15.2. 2008 (dep. 12.3.2008), n. 10742.

*contropartita. Il magazzino fu trasferito "in blocco" (e senza inventario) con la conseguenza che fu poi impossibile accertare quali vendite dovessero tornare a vantaggio della azienda "affittata". Come e perché tale attività avrebbe dovuto essere interpretata quale tentativo di salvare l'azienda in difficoltà il ricorrente non chiarisce. Appare viceversa molto più logica e aderente alla realtà fattuale (come illustrata in sentenza) la spiegazione che di tale condotta (peraltro tenuta appena 10 giorni dopo il conferimento del mandato) danno i giudici di appello: un evidente vantaggio per i soci a scapito dei creditori. E allora, sulla base di tale - certo non illogica o arbitraria - ricostruzione dell'accaduto, appare non censurabile la conclusione cui pervengono i giudici del merito, i quali hanno ritenuto che questo imputato abbia significativamente concorso, sia pure da extraneus, alla attività distrattiva posta in essere dagli amministratori. In questa ottica è stata, coerentemente, "letto" anche l'intervento del S., che si oppose alla stipulazione del rogito relativo all'immobile che (grazie al mutuo BNL, le cui rate erano pagate dalla sas), il C. aveva acquistato nella sua disponibilità.*

*Tanto premesso, è di tutta evidenza che la condotta del S., come ricostruita dai giudici del merito, non può, per l'evidente finalismo che la informa, essere ipotizzata come conseguenza di un atteggiamento superficiale, distratto, imperito o imprudente (con il che viene ad essere implicitamente esclusa ogni ipotesi di bancarotta semplice), atteso che la sentenza dimostra che l'azione del consulente era evidentemente tesa a favorire i soci nella riconoscibile opera di distrazione dei beni societari."*<sup>243</sup>.

Non è un caso che l'ultima sentenza citata abbia ad oggetto un'ipotesi di responsabilità concorsuale del consulente-professionista nel reato di bancarotta fraudolenta commesso dall'imprenditore, perché la giurisprudenza su questa materia è la più ricorrente e significativa degli ultimi decenni.

Ancora in quella pronuncia, richiamando una massima del 2004, i giudici hanno affermato che: "*... né la veste professionale del S. può tenerlo indenne da tal tipo di responsabilità posto che (cfr: ASN 200400569-RV 226973) i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell'imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui proposito criminoso.*"<sup>244</sup>.

E' opportuno citare la pronuncia del 2004 (a sua volta assunta dalla sentenza appena citata come riferimento per l'individuazione dei presupposti per il concorso del professionista) perché rappresenta, a parere del collegio, un mutamento significativo dell'orientamento delle Suprema Corte in materia.

Nel testo della motivazione i giudici affermarono esplicitamente il principio al quale si uniformarono nella decisione, richiamando due precedenti che non erano consolidati:

*"I consulenti commerciali o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, essendo consapevoli dei propositi distrattivi dell'imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi*

---

<sup>243</sup> Così nella motivazione della sentenza appena citata è ricostruita l'ipotesi di responsabilità concorsuale accertata.

<sup>244</sup> Ancora Cass. u.c.



*giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano (come nella specie) nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l'impunità o suscitino o rafforzino l'altrui proposito col proprio ausilio e con le preventive assicurazione (sez. 5<sup>a</sup>, 22.10.86, n. 1341, Sonson; sez. 5<sup>a</sup> 19.4.88, n. 6681, Ferlicca)."*<sup>245</sup>

Si è sottolineato l'attività di consiglio o suggerimento, indicata anch'essa come integrante la condotta concorsuale, perché in alcune pronunce degli anni '80, li era stato individuato un discrimine della responsabilità del professionista, distinguendo la condotta con cui il legale aveva indicato all'imprenditore il mezzo per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori (ritenuta condotta che, pur violando l'obbligo di correttezza professionale, non integra il concorso) rispetto all'ideazione e programmazione degli atti di distrazione, che costituirebbe condotta punibile a titolo di concorso<sup>246</sup>.

A parere di questo collegio, l'orientamento della Corte di Cassazione in merito alla condotta del consulente-professionista ha subito un significativo adeguamento in termini di maggiore severità di valutazione. Se nelle due pronunce degli anni '80 era ritenuto indispensabile per configurare il concorso (o, come si vedrà tra poco, l'assunzione della qualifica di amministratore di fatto) l'ideazione o programmazione degli atti di distrazione, escludendolo nel caso di mera indicazione degli stessi da parte del professionista, con le ultime pronunce del 2004 e del 2008 (che non risultano contrastate da recenti sentenze in senso contrario), è sufficiente che il professionista consigli o suggerisca all'imprenditore le condotte finalizzate alla sottrazione del patrimonio alla garanzia dei creditori per rispondere a titolo di concorso nella bancarotta.

Infine, è opportuno citare su altra parte della massima, proprio quella pronuncia del 1985. Nell'ultima parte della massima è infatti contenuta l'affermazione di un principio che rappresenta, a parere del collegio, la più classica "chiusura del cerchio" nella definizione del ruolo del professionista che partecipi all'attività di bancarotta, essendo affermato che *"... se il legale non si limiti a servizi professionali e si faccia, invece, ideatore e programmatore degli atti di distrazione o addirittura li programmi o li suggerisca in un ambito che lo vede gestore o cogestore della impresa, allora egli risponderà della bancarotta, secondo i casi, come concorrente "extraneus" o come amministratore di fatto."*<sup>247</sup>.

Così descritti i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, nella valutazione delle posizioni degli imputati si procederà a ricostruire le condotte agli stessi addebitabili a titolo di ideazione e programmazione, di consiglio o suggerimento, per poi verificare se le stesse configurino un contributo causale alla realizzazione delle condotte delittuose accertate.

La ricostruzione complessiva delle condotte addebitate a L.S. consente di verificare se lo stesso abbia in modo significativo e in via continuativa partecipato alla gestione di una branca di attività delle società fallite e del gruppo nel suo complesso, così assumendo un ruolo gestionale che definisce la figura dell'amministratore di fatto.

A fronte degli elementi acquisiti nel processo, ritiene il collegio che L.S. avrebbe potuto essere considerato un vero e proprio amministratore di fatto nella gestione

<sup>245</sup> Cass. 18.11.2003 (dep. 12.1.2004) n. 569.

<sup>246</sup> Cass. 7.11.1985 (dep. 5.2.1986), n. 1298.

<sup>247</sup> Così, Cass. u.c., ribadita in una successiva pronuncia analogamente massimata Cass. 11.3.1988 (dep. 27.5.1988), n. 6409,

di Eu., avendo assunto le funzioni di addetto all'intero ambito finanziario della società.

Nel capo d'imputazione la contestazione è limitata al concorso dell'*extraneus*, salvo il breve periodo di assunzione della carica di amministratore legale. Con riferimento a quel periodo non sono state accertate condotte fraudolente, per cui deve escludersi la sussistenza della contestazione.

Ritiene il collegio che il ruolo di L.S. sia andato oltre il semplice contributo del concorrente anche per la partecipazione in fase di ideazione del progetto delittuoso giudicato nel processo. Le dichiarazioni di No., ritenute attendibili dal tribunale, delineano in L.S. la figura di professionista che collaborò complessivamente alla gestione della società Eu., occupandosi in via esclusiva dei rapporti finanziari gestiti dall'estero. L'affermazione che L.S. fece nell'appunto del 15.6.1999 è esplicativa del ruolo che si era ritagliato nella gestione di Eu., alla cui gestione contribuiva in modo decisivo.

Ciò posto, la contestazione di un ruolo di concorrente nei fatti addebitati, impone di qualificare in quei termini la responsabilità dell'imputato.

Le considerazioni fin qui svolte comportano, però, che con riguardo al capo p) dell'imputazione L.S. debba essere considerato organizzatore dell'associazione per delinquere contestata.

## **5.2 – A.D.B..**

La posizione di A.D.B. è limitata alla verifica delle contestazioni di cui al capo a4) e anche gli elementi di prova a suo carico si compendiano in pochi argomenti di discussione, su cui hanno interloquito alcuni dichiaranti.

Si può persino affermare che le circostanze accertate a carico di A.D.B. sono state per la gran parte ammesse dallo stesso imputato nel corso dell'interrogatorio reso in dibattimento, limitandosi le sue contestazioni all'interpretazione del ruolo svolto nell'ambito di Eu..

Sono emersi due ambiti di valutazione della posizione processuale di A.D.B., il suo ruolo di direttore finanziario di Eu., responsabile della gestione dei titoli scambiati sul Terzo mercato, e l'intervento manipolatorio realizzato nel 2000 in collaborazione con L.S..

Di entrambi questi profili si è ampiamente trattato nella motivazione, per cui ci si limiterà in questo paragrafo a concentrare l'attenzione sul ruolo di A.D.B. in quelle operazioni.

Va premesso che con riguardo alla contestazione formulata all'imputato, non vi è dubbio che essa sia limitata all'addebito di avere collaborato, nella veste di concorrente esterno, alle attività delittuose degli amministratori (legali e di fatto) di Eu.. Non vi sono, neanche nella prospettazione accusatoria, indicazioni circa l'assunzione da parte di A.D.B. del ruolo di amministratore di fatto della società, essendogli contestata esclusivamente la gestione dei titoli immessi da Eu. sul Terzo mercato.

A.D.B. rimase dipendente di Eu., con la funzione di direttore finanziario, fino alla metà del 2001, cioè quasi fino al termine della vita della società. Il curatore del fallimento ha descritto la qualifica formale assunta dall'imputato, precisando che si insinuò al passivo per le sue competenze, senza peraltro fornire ulteriori elementi sul ruolo effettivo ricoperto nell'ambito della società<sup>248</sup>.

---

<sup>248</sup> Aff., p. 48-49.

Le prime indicazioni sulle competenze espletate nell'ambito della qualifica formale sono state fornite da Fo. e Gu. , che hanno riassuntivamente descritto ciò che tutti gli altri dichiaranti hanno successivamente confermato, cioè che A.D.B. assunse il ruolo di gestore dei titoli di Eu., incaricato di collocarli sul Terzo mercato<sup>249</sup>, e di occuparsi di tutte le attività connesse a quell'operatività<sup>250</sup>. I due operanti hanno richiamato la documentazione acquisita nelle indagini a riscontro della definizione del ruolo di A.D.B., peraltro confermato da una pluralità di dichiaranti.

Vergani, Br., S.A., Cap. e C.C. hanno indicato A.D.B. come il responsabile di Eu. *“per la vendita dei titoli”* e *“il discorso di aumento del capitale”*, cioè di colui che si occupava del Terzo mercato per conto di Eu.<sup>251</sup>.

Ma ancora una volta è stato No. a confermare con maggiore precisione quel ruolo: *“...il secondo era la figura del dottor A.D.B. che era all'interno della società e che praticamente andava a rivestire quello che era il vero e proprio rapporto di gestione con il Terzo Mercato, perché anche questo è come se fosse stato una sorta di pacchetto all'interno del ragionamento. Anche perché se no noi non avremmo saputo neanche come muoverci con il Terzo Mercato.”*<sup>252</sup>.

Per quel dichiarante, da un lato L.S. deteneva il controllo delle finanze e delle vendite dei titoli di Eu., dall'altro A.D.B. si occupava della collocazione degli stessi sul Terzo mercato, valutando insieme a Ci. l'entità del collocamento e i conti<sup>253</sup>.

Proprio al termine del suo esame, rispondendo ad una domanda del difensore di A.D.B., No. ha ribadito quanto riferito più volte: *“l'operatività è partita con il A.D.B. nei mesi a seguire. A.D.B. era una funzione chiave di tutto il meccanismo, perché era quello che gestiva il Terzo Mercato.”*<sup>254</sup>.

Nel corso dell'esame dibattimentale A.D.B. ha sempre negato le proprie responsabilità, perché da un lato ha ammesso la conoscenza di gran parte delle vicende relative a Eu., dall'altro ha escluso qualsiasi suo coinvolgimento nelle stesse, definendosi, già in una delle prime risposte, esclusivamente un dipendente *“responsabile dell'ufficio titoli di Eu.”*<sup>255</sup>, che si occupava della gestione degli stessi.

---

<sup>249</sup> Fo., p. 34:

*“P.M. - Invece D.B. che ruolo aveva in questa vicenda?”*

*TESTE FO. - Diciamo che D.B. si occupava della gestione dei titoli, quindi della collocazione sul mercato.*

*P.M. - Era il direttore finanziario?”*

*TESTE FO. - Direttore finanziario di Eu., si occupava di collocare i titoli...”*

<sup>250</sup> Gu. , p. 43, ha fatto riferimento all'operazione di aumento di capitale sociale del 2000, ai rapporti con gli azionisti, e p. 53, ha definito il ruolo *“di gestione di Eu. dal punto di vista del titolo, dell'aumento di capitale nel 2000, nei rapporti con il Mercato inteso come istituzione finanziaria piuttosto che il terzo mercato, ma sempre collegato al titolo stesso.”*; ancora, poche pagine dopo, p. 55, ha ribadito che *“... il dottor D.B. era colui che all'interno di Eu. si occupava di gestire tutto quello che riguardava il titolo: dal capitale ai versamenti soci, azionisti, ai rapporti con le banche ed ai rapporti col Mercato. Mentre l'ingegnere L.S. è colui che tramite la sua società estera L.H. gestiva, nel senso che smistava poi il denaro proveniente dalla vendita stessa, e si è reso partecipe nel caso in cui... quel caso che avevo detto prima di essere garante di un'operazione fatta vedendo la firma dell'assegno sopra la data garanzia del Ci. e il D.B. dell'operazione manipolativa sul titolo. E girava i controvalori su sua disposizione, perché lui era colui che era delegato ad operare sul conto della L.H. per i vari trasferimenti.”*

<sup>251</sup> Vergani, p. 87; Br., p. 100; S.A., p. 130; Cap., p. 160; Cr., p. 8.

<sup>252</sup> No., p. 191.

<sup>253</sup> No., p. 193 e ancora, p. 195, ove ha indicato Ci. e D.B. come i soggetti addetti al controllo dei conti: *“I conti li teneva il geometra Ci. insieme al dottor D.B. Il dottor D.B. controllava circa la metà degli operatori agenti del Terzo Mercato. Li controllava in forza di rapporti che lui aveva ormai storici con queste figure.”*

<sup>254</sup> No., p. 239.

<sup>255</sup> D.B., p. 66.

Nella prima parte dell'esame condotto dal difensore della parte civile An., A.D.B. ha ammesso di conoscere le vicende di An. e gli aumenti di capitale (ma della situazione critica della società apprese solo dopo il fallimento), del tentativo di salvataggio da parte della Gh., attuato da C.C. e M.V.M., della cessione avvenuta dopo il fallimento ma con un atto anticipato, del mancato pagamento del prezzo di acquisto da parte di Gh.<sup>256</sup>.

A fronte di tale consapevolezza, A.D.B. ha però ribadito di essere stato sempre e solo un dipendente della società e di non essere mai intervenuto nella gestione della stessa, limitandosi ad acquistare in proprio i titoli Eu.. Nella memoria del 28.10.2005 l'imputato si è definito "persona necessaria inconsapevole", convinto della solidità del progetto industriale. Con riferimento all'attività di aumento del capitale sociale, A.D.B. affermò che la sua attività fu meramente esecutiva.

Questa difesa è, a parere del collegio, inverosimile.

E' vero che A.D.B. era un dipendente di Eu., ma le sue competenze, come descritte all'inizio del paragrafo da una pluralità di dichiaranti, riguardavano la gestione complessiva del titolo sul Terzo mercato, le decisioni, assunte con Ci., dei quantitativi di azioni da mettere in vendita, il loro prezzo, la necessità o meno di sostenerlo.

Ma soprattutto la versione difensiva è del tutto incoerente con lo specifico episodio (questo si ammesso dall'imputato) degli interventi manipolativi sul titolo deliberati e attuati congiuntamente a No. e Ci. da un lato e L.S. dall'altro.

Per questo si valuteranno complessivamente, in conclusione del paragrafo, gli elementi di prova acquisiti anche con riguardo al dolo del reato contestato.

Il secondo profilo di valutazione è rappresentato, appunto, dalle condotte manipolative sul titolo Eu., realizzate essenzialmente da L.S. e A.D.B.. La vicenda è stata esaminata nel dettaglio in altre parti della motivazione per cui è qui sufficiente rievocarla con le parole di Gu. :

- all'inizio del 2000 intercorse un accordo tra No. e Ci., L.S. e A.D.B. per acquisti di azioni Eu. ad un prezzo 10 volte superiore a quello di mercato (140 lire contro le 14 lire) con la garanzia da parte dei due azionisti di versare all'acquirente A.D.B. la differenza tra quanto pagato e l'importo delle azioni acquistate al prezzo di mercato;
- A.D.B. acquistò 5 milioni di azioni al prezzo di 140 e ricevette da No. e Ci., tramite L.S., la differenza rispetto al valore 14 per ogni azione;
- l'operazione venne garantita da assegni sottoscritti da Ci., che transitarono a L.S.;
- si è già rilevato come Gu. ritenne L.S. depositario in garanzia degli assegni, mentre A.D.B. ha sostenuto che i titoli furono consegnati a L.S. dopo il pagamento della somma pattuita<sup>257</sup>.

Sul ruolo di A.D.B. nelle operazioni manipolative è poi opportuno richiamare le precise indicazioni di No.:

*“Il primo periodo fu quello un po' più ordinario dove c'era meno situazione impellente. Il secondo periodo proprio no perdemmo qualsiasi tipo di confronto o di ragionamento, perché le voglio dettagliare una cosa. Quando il Gruppo ebbe bisogno di denaro, buona parte delle azioni che furono vendute, furono vendute non con un meccanismo semplice: l'azione vale 10, vale venduta a 10 o viene*

---

<sup>256</sup> Così D.B., pp. 67-73.

<sup>257</sup> Gu. , pp. 33-34.

*venduta a 9 e mezzo o viene venduta a 10 e mezzo con una logica di mercato. C'era un meccanismo molto più particolare che era: abbiamo bisogno di denaro, ad un certo punto il Mercato non rispondeva più, c'erano dei gruppi di investitori che erano riconducibili al A.D.B.; il A.D.B. ci faceva delle offerte relativamente alle azioni, che erano di gran lunga inferiori alla loro quotazione. Quindi potevano anche essere 35, 40, 50% rispetto alle varie epoche, il 35, 40 o 50% rispetto al valore dell'azione. A quel punto noi comunque obtorto collo (inc.) perché avevamo bisogno di quattrini e di conseguenza di queste situazioni si perse ogni gestione, nel senso che veniva dato l'ordine di vendita. A fronte di un ordine di vendita di 100, che equivaleva, non so, a 100.000 euro, in effetti il versato da A.D.B. era magari di 45.000/50.000. Venivano rilasciati al A.D.B. degli assegni in garanzia fino a quando non si chiudeva l'operazione. L'operazione veniva passata all'ingegnere L.S.; l'ingegnere L.S. la regolarizzava e talune volte le operazioni si facevano addirittura fuori dal Mercato, perché non segnasse il prezzo”<sup>258</sup>*

Questo episodio è stato ammesso da A.D.B., che nel corso dell'esame dibattimentale, dopo averlo ricostruito con espressioni non del tutto chiare, ha confermato la contestazione formulatagli dal difensore della parte civile An. di quanto affermato in una memoria prodotta in indagini, nella quale così descrisse l'operazione manipolativa: *“Quando si trattò di mettere questi titoli sul mercato - e prima si riferisce a Eu. - l'ingegner L.S., che era il legale rappresentante ed azionista di riferimento mi propose di acquistare tranche di azioni a numero variabile ad un prezzo atto a sostenere il titolo sul mercato per ricollocarlo”<sup>259</sup>.*

E, a ulteriore domanda di chiarimento, così ha precisato:

*“Allora, fissato il prezzo di vendita effettivo, che io avrei dovuto pagare alla L.H., supponiamo 10 lire, se la transazione avveniva ad un prezzo superiore al prezzo fissato, e quindi supponiamo a 20 lire, la differenza che io pagavo con l'acquisto delle azioni tramite la banca, perché c'era questo meccanismo di scambio tramite banca di acquisto sul Terzo Mercato, questa differenza, a garanzia della restituzione della differenza che io pagavo, il Ci. mi dava questi assegni che poi io restituivo all'ingegner L.S. nel momento in cui l'ingegner L.S. mi trasmetteva la differenza pattuita. In pratica le 10 lire di differenza rispetto al prezzo pagato. Mi spiego meglio, se io pagavo 20, ed avevamo pattuito un prezzo di 15, la differenza di 5 lire mi veniva garantita con quegli assegni, che io restituivo all'ingegner L.S. nel momento in cui L.S. mi riaccreditava l'importo di 5 lire in pratica.”<sup>260</sup>*

A.D.B. ha ammesso la condotta di aggio taggio contestatagli (e per la quale è intervenuta sentenza di prescrizione)<sup>261</sup>, rivendicando però la sua “buona fede” rispetto alle potenzialità di Eu.. Alla contestazione del P.M. sulla natura fittizia degli aumenti di capitale sociale, l'imputato ha dapprima affermato che l'80% delle risorse utilizzate per gli aumenti di capitale erano effettive, ma alla ulteriore contestazione del P.M. sull'infondatezza di quella affermazione, ha ribadito che non si occupava di quelle questioni<sup>262</sup>.

<sup>258</sup> No., p. 210-211.

<sup>259</sup> D.B., p. 74-75.

<sup>260</sup> D.B., p. 80.

<sup>261</sup> D.B., p. 83.

<sup>262</sup> D.B., p. 85, così ha risposto *“Io non sono entrato nel merito di quelle operazioni lì. Il direttore amministrativo, che analizzava i bilanci e che valutava le posizioni, le poste in bilancio, dichiarava che c'era effettivamente questo credito che valeva ed era quello lì. Quindi io non potevo immaginare...”*

Anche con riferimento alla gestione dei titoli da immettere sul Terzo mercato (e in particolare all'individuazione della soglia di controllo di Eu.), A.D.B. ha smentito quanto affermato da No. circa la sua partecipazione a quell'ambito di attività, attribuendo in esclusiva all'azionista di riferimento L.H. la competenza sul punto (magari con la collaborazione di L.S. e del suo agente di cambio Gionso)<sup>263</sup>.

Infine, A.D.B. ha confermato la sua partecipazione al viaggio a Lugano, avvenuto nel 2001, per definire l'operazione di acquisto di 200 milioni di lire di azioni Eu.<sup>264</sup>.

Nella parte conclusiva dell'esame A.D.B. ha ricostruito le operazioni compiute sulle azioni Eu., per la gran parte con proprie risorse finanziarie<sup>265</sup>.

Vi sono da valutare due ultimi elementi di prova rilevanti da valutare, riferiti da Gu. e No..

Il primo concerne i rapporti tra L.S. e A.D.B., particolarmente significativo della sinergia delle rispettive condotte nella gestione dell'operatività di Eu. sul Terzo mercato.

Le dichiarazioni degli imputati (quelle rese da L.S. nell'interrogatorio del 2006 e quelle rese da A.D.B. nell'esame dibattimentale) hanno prospettato la tesi di un'autonoma gestione da parte loro di ambiti separati dell'immissione dei titoli Eu. sul Terzo mercato: L.S. ha dedotto che il suo ruolo fu quello di adempiere alle indicazioni provenienti da No. e Ci. in ordine ai quantitativi di azioni L.H. da immettere sul Terzo mercato, prospettando un coinvolgimento di A.D.B. in tale ambito decisionale; A.D.B. ha escluso qualsiasi suo coinvolgimento nella gestione di operatività dei titoli da immettere sul mercato, ambito su cui No. e Ci. (con la collaborazione di L.S.) avevano il potere decisionale.

Questa prospettazione è smentita, oltre che dagli episodi di agiotaggio manipolativo accertati (che furono realizzati in sinergia da L.S. e A.D.B.) e dall'episodio di Lugano, da un documento sequestrato nel corso della rogatoria in Svizzera presso lo studio di L.S..

E' opportuno richiamare le poche battute del maresciallo Gu. di spiegazione del contenuto e della rilevanza del documento, che questo collegio condivide:

*“Diciamo che l'ingegnere L.S. conosceva bene il ruolo del dottor De Bona e questo lo dimostra un documento, un fax che lo stesso ingegnere L.S. invia al dottor No., nel quale evidenzia che vi erano state delle difficoltà su quello che era il titolo in generale, quindi il deposito titoli presso la Monte Titoli, la situazione di difficoltà creata dal dottor A.D.B. anche nei confronti di altri clienti dell'ingegnere L.S.. Sto parlando nello specifico del dottor Cor.. Se posso, vorrei leggere testualmente. L'ingegnere L.S. dice...*

*P.M. – Citi che tipo di documento è.*

*TESTE Gu. – L'allegato 118 dell'annotazione del 7 luglio 2006. Viene giustificata questa difficoltà e l'ingegnere scrive: “Alla base ci potrebbe anche essere una insoddisfazione del dottor A.D.B. per quanto è legata alla sua remunerazione. Ribadisco il concetto espresso l'estate scorsa: ogni remunerazione di questo tipo, non essendo regolamentata ufficialmente, non può essere effettuata che tramite la Holding”<sup>266</sup>.*

---

<sup>263</sup> D.B., p. 89-90.

<sup>264</sup> D.B., p. 93.

<sup>265</sup> D.B., pp. 95 e ss.

<sup>266</sup> Gu., p. 43-44.



Da quell'appunto, trasmesso da L.S. il 5.10.1998, emerge chiaramente non solo che L.S. era perfettamente consapevole del ruolo fondamentale che A.D.B. assumeva nell'operatività dei titoli sul Terzo mercato, ma anche dell'oggettiva rilevanza che i soci di riferimento di L.H. avevano assegnato allo stesso A.D.B., rilevanza di cui quest'ultimo era perfettamente a conoscenza.

Per questo, del tutto coerente con gli elementi di prova acquisiti e qui riassunti è la risposta di No. (certo, contenente una valutazione) ad una domanda del P.M. in merito al ruolo e alla consapevolezza di A.D.B. dell'intero meccanismo fraudolento e speculativo:

*“P.M. – Quando Lei dice: “Tutti erano consapevoli che i bilanci di Eu. erano gonfiati per mantenere una parvenza di società sana”, Lei include anche A.D.B.?”*

*TESTE NO. – A.D.B. fondamentale non è mai stato tanto presente nelle valutazioni soprattutto iniziali, quelle dell'AN.. Cioè quando noi siamo partiti su AU. o su AN., A.D.B. è stato una figura defilata. Lo abbiamo di fatto richiamato in un secondo momento a far parte proprio della struttura affinché portasse avanti prevalentemente il discorso del Terzo Mercato.*

*P.M. – Però gli aumenti di capitali li vedeva, quelli con i crediti?*

*TESTE NO. – Certo, ci mancherebbe. Oltretutto si viveva insieme, nel senso che le cose le si vivevano insieme. Quando c'era una problematica o quando c'era qualche cosa da fare, ci si riuniva tutti o a Milano oppure nei vari stabilimenti. Non è mai venuta meno una riunione fra tutti quanti<sup>267</sup>.*

*P.M. – Quindi cosa può rispondere sulla domanda che le ho fatto?*

*TESTE NO. – Io credo che sia perfettamente al corrente di tutto.<sup>268</sup>*

Le affermazioni di No. in ordine al ruolo di A.D.B. nelle vicende di Eu. dall'inizio del 1998 al 2001 sono inequivoche e delineano la responsabilità concorsuale di un soggetto le cui competenze erano indispensabili per realizzare il progetto delittuoso accertato.

Del tutto coerenti con le dichiarazioni di No. sono quelle di alcuni altri “protagonisti minori” (Vergani, Br., S.A., Cap., C.C.), gli accertamenti compiuti dalla GdF in merito all'operatività dei titoli Eu., gli specifici episodi di aggio manipolativo e di reperimento del denaro per gestire la situazione di emergenza della società (definito nel viaggio a Lugano cui partecipò, con un ruolo importante, A.D.B.).

A fronte di tutto questo, la difesa dell'imputato, trincerato nell'inconsapevolezza di un meccanismo fraudolento e speculativo di cui era una delle pedine fondamentali, è inverosimile.

E' inverosimile che chi è stato indicato come l'esperto del meccanismo del Terzo mercato, il conoscitore dei soggetti che vi gravitavano, il principale responsabile della gestione dei titoli di Eu., uno dei due soggetti che, sin dalla gestione Co. e Ce., Co.tuiva “una funzione chiave di tutto il meccanismo”<sup>269</sup> nella struttura per il reperimento di liquidità dagli investitori privati, si sia limitato ad adempiere al suo ruolo di dipendente di Eu. che gestiva dal punto di vista “interno” senza occuparsi della strategia complessiva.

Tale inverosimiglianza, oltre che smentita da No. e L.S. (ancorché le dichiarazioni rese da quest'ultimo nelle spontanee dichiarazioni non costituiscano un elemento

---

<sup>267</sup> Ad esempio, sempre No., p. 204, ha affermato che D.B. era presente all'incontro in cui si progettò l'operazione Ghibli.

<sup>268</sup> No., p. 200.

<sup>269</sup> Così No., p. 239.

di prova significativo a carico del coimputato, il cui difensore ha negato il consenso all'utilizzabilità dei verbali di interrogatorio di L.S. acquisiti al fascicolo del dibattimento), è incompatibile con gli specifici episodi accertati a suo carico con la consapevolezza di tutti (si veda il già citato allegato 118) sul ruolo decisivo di A.D.B. nella riuscita del progetto di speculazione sul Terzo mercato.

In conclusione, l'oggettiva rilevanza causale del ruolo ricoperto da A.D.B. nella "gestione del meccanismo" si accompagnò alla sua piena consapevolezza non solo del progetto delittuoso accertato, ma di gran parte degli specifici episodi attraverso il quale si intendeva realizzarlo.

A.D.B. non può essere considerato amministratore di fatto di Eu., avendo partecipato in funzione di *extraneus* all'attività delittuosa.

## **6 - Le circostanze del reato e le pene.**

Per L.S. i reati accertati sono, in conclusione, 4 ipotesi di bancarotta fraudolenta aggravata dalla pluralità dei fatti e dalla rilevante entità del danno e la partecipazione in qualità di organizzatore all'associazione per delinquere delineata al capo p).

Per A.D.B. è stato accertato un unico episodio di bancarotta fraudolenta aggravata dalla rilevante entità del danno.

Sussistono le aggravanti contestate, atteso che per tutte le bancarotte di cui ai capi contraddistinti con le lettere a), d), f) e l) gli episodi sono almeno due.

Quanto all'aggravante del danno di rilevante entità, ritiene questo collegio che la stessa sia applicabile anche alle fattispecie di bancarotta previste dall'art. 223 l.f. e non solo a quelle commesse dall'imprenditore individuale.

Il tema è diventato di attualità a seguito di una pronuncia della Corte di Cassazione che, disattendendo un orientamento consolidato del giudice di legittimità, ha affermato che "*non è applicabile la circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, l. fall. all'ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta impropria, stante il richiamo letterale dell'art. 219 comma primo l. fall. circoscritto agli art. 216, 217 e 218 l. fall. e determinato dalla diversità strutturale ed ontologica sussistente tra la bancarotta fraudolenta impropria e quella ordinaria che ne preclude l'estensione in via analogica, la quale si risolverebbe, peraltro, nell'applicazione in "malam partem" del criterio analogico, vietato in materia penale.*"<sup>270</sup>. Si è non a caso parlato di una consolidata giurisprudenza di legittimità in senso contrario, perché nella ricerca di precedenti rispetto alla citata pronuncia non se ne è rinvenuto uno conforme, mentre a partire dal 1965 non pare essere mai stato messo in dubbio che tutto l'art. 219 l.f. fosse applicabile anche ai fatti di bancarotta societaria<sup>271</sup>.

---

<sup>270</sup> Così la massima dell'Ufficio Massimario della Corte di Cassazione di C 18.12.2009 (5.3.2010), Truzzi e altri, CED 246154, massima che sintetizza fedelmente il contenuto della motivazione della sentenza si cui si darà conto nel prosieguo.

<sup>271</sup> Così C 22.10.1965, Baldini, CED 100653 e più di recente C 27.4.1992, Bertolotti e altro, CED 191564, che letteralmente ha affermato in massima che "*nell'ambito dei reati commessi da persone diverse dal fallito e puniti dalla legge fallimentare (art. 223), sebbene le ipotesi delittuose previste dall'art. 2621 cod. civ. e dalle altre norme - cui fa riferimento il comma secondo n. 1 dello stesso art. 223 - non si identifichino sostanzialmente con quelle previste dall'art. 216, trattandosi di fattispecie ontologicamente diverse tra loro, nondimeno le stesse non si sottraggono alla disciplina stabilita dall'art. 219, che è comune ai reati di bancarotta propria ed a quelli di bancarotta impropria. Invero, una volta che il legislatore ha inteso seguire un costante parallelismo tra i reati commessi da persone diverse dal fallito e quelli imputabili allo imprenditore fallito, non vi è ragione perché i primi che, nel sistema della legge, sono posti sullo stesso piano degli altri, non debbano sottostare alla stessa disciplina per quanto riguarda le circostanze aggravanti e la circostanza attenuante previste dall'art. 219 legge fallimentare.*"

E' sufficiente una lettura delle ipotesi di applicazione dell'aggravante in questione da parte della Suprema Corte per verificare che la stessa è normalmente (e comprensibilmente) riferita alle ipotesi di bancarotta societaria, verificandosi raramente che dissesti di rilevante entità conseguano all'esercizio di un'impresa individuale.

Quindi, la pronuncia del 2009 sopra richiamata è intervenuta a disattendere un orientamento giurisprudenziale costante, e, lo si anticipa, da sempre condiviso da questo collegio.

Ma la pronuncia citata non solo è rimasta isolata in questi pochi mesi dalla sua pubblicazione, ma è stata contrastata da altra sentenza che, evidentemente dissentendo sul profilo più significativo, cioè la ricorrenza di un'ipotesi di interpretazione analogica *in malam partem*, ha riaffermato il principio di cui alla sentenza del 1992, per cui *“in tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, 1. fall., è applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria previste dall'art. 223, commi primo e secondo, 1. fall.”*<sup>272</sup>.

Il contrasto giurisprudenziale è evidente, per cui è opportuno soffermarsi brevemente sulla questione che divide la Suprema Corte.

La pronuncia del 2009, dopo avere ricostruito sinteticamente la normativa riguardante le aggravanti di cui all'art. 219 l.f., ha affermato che *“con riferimento al primo profilo di configurazione dell'aggravante (relativa al danno di rilevante entità), la pacifica diversità strutturale e ontologica tra la bancarotta fraudolenta impropria e quella ordinaria non ne consente l'estensione in via analogica. Il richiamo letterale agli artt. 216, 217 e 218 l.f., contenuto nella norma di cui al comma 1 dell'art. 219, è certamente ostativo al riguardo – proprio in ragione dell'anzidetta diversità – in quanto diversamente l'estensione si risolverebbe nell'applicazione in malam partem del criterio analogico, pacificamente vietata in materia penale.”*

La pronuncia del 2010 ha contestato tale ricostruzione del procedimento interpretativo, affermando che *“per le condotte sanzionate dalla 1. Fall., art. 223, comma 1, nel rinvio formale ai fatti di bancarotta contemplati dalla L. Fall., artt. 216 e 217. ... è ... del tutto compatibile l'applicazione dell'aggravante (ad effetto speciale) già prevista da queste disposizioni per le pene indicate in detti articoli. È, dunque, riscontrabile un'innegabile continuità prescrittiva del precetto penale, senza indebita estensione dello stesso in pregiudizio del reo.*

*Invece, relativamente alle condotte che soltanto in forza della previsione della L. Fall., art. 223, assumono rilievo penale, quali le previsioni di cui al comma 2, ai n. 1 e 2 di detta norma, il discorso è più delicato.*

*Ma, a parere del Collegio, un raccordo naturale tra la norma incriminatrice e la statuizione della L. Fall., art. 219, comma 1, è costituito dall'inciso che rinvia alle “pene stabilite dall'art. 216”, inciso che si coniuga con quella della L. Fall., art. 219, disposizione quest'ultima che richiama la prima.*

*Pertanto, nel caso della violazione della L. Fall., art. 216 (artt. 217 e 218), per la quale - quando il danno ai creditori è di rilevante gravità - è contemplata sanzione aggravata nella misura speciale dettata dalla L. Fall., art. 219, non si ravvisa un incolmabile iato tra la fattispecie incriminatrice e quella che configura le circostanze per la bancarotta “propria”, considerata la espressa*

---

<sup>272</sup> Così la massima di C 18.2.2010 (7.5.2010), Cassa di risparmio di Rieti s.p.a. e altri, CED 247320.

continuità nascente dal raccordo testuale delle previsioni. Assunto che esclude l'inevitabile necessità di ricorrere ad interpretazione analogica, inammissibile perché pregiudizievole per l'imputato (diversamente dal caso dell'aggravante dettata dalla L. Fall., art. 219, comma 2 - nel caso di pluralità di fatti di bancarotta - estensivamente applicabile alla L. Fall., art. 223, perché foriera di un risultato più favorevole per l'autore dei plurimi fatti di reato, rispetto al cumulo materiale dei reati o alla disciplina della continuazione ex art. 81 cpv. c.p.) e che ragionevolmente consente di equiparare il trattamento sanzionatorio per la bancarotta impropria di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, alla generale disciplina del reato.

Per converso, diversamente opinando, si perverrebbe ad un irragionevole esito sperequato a scapito dell'imprenditore individuale, passibile di pena ben più severa (o dell'autore del comportamento riconducibile all'art. 223, comma 1, nel suo richiamo alla L. Fall., art. 216), rispetto al trattamento disposto per il soggetto societario, astrattamente responsabile di fatti che appaiono ben più gravi (si pensi al caso della causazione volontaria del fallimento) o parimenti dannosi, il quale risulterebbe destinatario della sola aggravante comune di cui all'art. 61 c.p., n. 7 (che impone aumento di pena pari ad un terzo del massimo edittale), foriera di più lieve trattamento repressivo.

Il quesito, tuttavia, nel caso in esame, non assume pratico rilievo. Non vi è dubbio che l'aggravante speciale dettata dalla L. Fall., art. 219, comma 1, dispone di un contenuto del tutto analogo a quello dell'art. 61 c.p., n. 7: si tratta, infatti, di aggravante collegata al pregiudizio patrimoniale, conseguente al reato. Essa è perfettamente rapportabile alla contestazione dell'accusa nell'attuale processo e, dunque, pienamente offerta al contraddittorio delle parti.”<sup>273</sup>.

La chiarezza del ragionamento dei giudici di legittimità rende superfluo qualsiasi ulteriore argomento a favore dell'interpretazione qui accolta.

L'entità del passivo di tutte le società impone il riconoscimento dell'aggravante per tutte le bancarotte accertate.

L.S. non è meritevole delle attenuanti generiche.

Il ruolo che assunse nella gestione dell'attività fraudolenta e speculativa esaminata nella sentenza è particolarmente rilevante, pari a quello degli effettivi amministratori di Eu.. L.S. “accompagnò” No. e Ci. in tutta la gestione di Eu., partecipò a tutti gli episodi più rilevanti, gestì da solo tutta la parte finanziaria del gruppo, acquisendo sui conti correnti di L.H. i quasi 40 miliardi di lire movimentati sul Terzo mercato dall'operatività del titolo Eu.. Come rilevato nella motivazione, non fu un semplice fiduciario, ma partecipò a livello decisionale e di attuazione alle iniziative di Eu.. L.S. fu uno degli organizzatori del progetto delittuoso consistito nell'associazione per delinquere delineata al capo p) e senza di lui quel progetto non era neanche immaginabile.

Il suo comportamento processuale non è stato di collaborazione con l'autorità giudiziaria. Tutta la documentazione acquisita è stata sequestrata dalla GdF o acquisita per rogatoria dalla Procura della Repubblica di Torino e la collaborazione prospettata dai suoi difensori non è emersa nel corso del dibattimento, al termine del quale L.S. ha rivendicato non solo la sua innocenza, ma la correttezza, anche etica, dei propri comportamenti.

---

<sup>273</sup> Così la motivazione di CED 247320

Lo stato di incensuratezza non è, a fronte di un dissesto di quattro società il cui passivo complessivo supera le decine di milioni di euro, sufficiente per riconoscere le attenuanti generiche.

Il ruolo di A.D.B. fu fondamentale ma meno rilevante rispetto a quello di altri coimputati e in particolare di L.S.. A.D.B. è stato ritenuto responsabile di un solo episodio, pur grave perché consistente nella collaborazione alle operazioni dolose determinanti il fallimento di Eu.. Egli era un dipendente della società che, in relazione alle sue competenze, fu responsabile della gestione del Terzo mercato. La condizione di incensuratezza e l'atteggiamento nei confronti della parte offesa fallimento "Eu.", attestato in una delle ultime udienze dibattimentali, consente il riconoscimento delle attenuanti generiche, pur con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata.

La pena base per la bancarotta di Eu. - quella contraddistinta con la lettera a) - può essere determinata in misura intermedia rispetto ai limiti edittali, più vicina al minimo, e così determinata in anni 4 e mesi 6 di reclusione.

Per A.D.B. la pena finale è, dunque, di anni 4 e mesi 6 di reclusione.

Per L.S., tutti i reati sono uniti nel vincolo della continuazione, attesa la evidente unicità del disegno criminoso.

Sulla pena base di anni 4 e mesi 6 per la bancarotta più grave - cioè quella del fallimento Eu. contestata al capo a) - va disposto un aumento di 8 mesi per l'aggravante della rilevante entità del danno e di ulteriori 6 mesi per l'aggravante della pluralità di fatti. La pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione per il reato più grave va aumentata di 6 mesi per ciascuna delle altre bancarotte - quelle contraddistinte dalle lettere d), f) e l) - e di 4 mesi per il reato di cui al capo p).

Per L.S. la pena finale è di anni 7 e mesi 6 di reclusione.

Seguono le pene accessorie indicate nel dispositivo.

## **7 – Le statuizioni civili.**

L.S. e A.D.B. vanno condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite nei loro confronti (fallimento Eu. e risparmiatori privati azionisti della stessa società).

Non è possibile in questa sede determinare il danno del fallimento riconducibile alle condotte delittuose realizzate dagli imputati, per cui si rimette alla sede civile la sua determinazione.

Per quanto riguarda le parti civili persone fisiche e l'associazione consumatori il danno può essere liquidato equitativamente, competendo loro solo il danno morale che non può essere fatto valere dal fallimento. La liquidazione è quella fissata in dispositivo.

A Eu. può riconoscersi una provvisionale, provvisoriamente esecutiva, pari al 10% del passivo fallimentare, che rappresenta un'entità del danno certamente provata.

Analoga valutazione va fatta con riferimento alle altre parti civili costituite nei confronti del solo L.S., fallimento F.C.E. e fallimento AN..

L.S. e A.D.B. vanno condannati alla rifusione delle spese processuali sopportate dalle parti civili costituite nei loro rispettivi confronti, liquidate come in dispositivo.

La complessità del processo, l'entità delle prove documentali e orali, nonché la presenza di centinaia di parti civili ha giustificato la fissazione di un termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.

p.q.m.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara

L.S. colpevole dei reati di bancarotta aggravata a lui ascritti ai capi a), d), f) e l), limitatamente ai fatti di cui ai punti a1)/II, a2), a3)/I, a3)/II, a4), d1)/I, d4), f1), f3), 11)/I, 14), nonché al capo p) dell'imputazione, uniti nel vincolo della continuazione,

A.D.B. colpevole del reato di bancarotta aggravata a lui ascritto al capo a), limitatamente al fatto di cui al punto a4), e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti rispetto all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1° l.f.,

condanna

L.S. alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione;

A.D.B. alla pena di anni 4 di reclusione;

entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 e 32 c.p.,

dichiara

L.S. interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena;

A.D.B. interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

Visto l'art. 216 ult. comma l.f.,

dichiara

L.S. e A.D.B. inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale e incapaci di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 10 anni.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

condanna

L.S. e A.D.B. in solido al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile "Fallimento Eu.", da liquidarsi in separato giudizio, assegnandogli una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 1.825.000 euro, e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 22.000, oltre CPA e IVA;

L.S. E A.D.B. in solido al risarcimento dei danni morali in favore delle costituite parti civili:

[omissis];

equitativamente liquidato per ciascuna delle persone fisiche in euro 2.000, per l'Associazione Consumatori Piemonte in euro 5.000;

condanna

L.S. e A.D.B. in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili sopra indicate, che così si liquidano:

- complessivi euro 12.000, oltre accessori, per le parti civili [omissis];
- complessivi euro 12.000, oltre accessori, per le parti civili [omissis];
- complessivi euro 10.000, oltre accessori, per le parti civili [omissis];
- complessivi euro 12.000, oltre accessori, per le parti civili [omissis];
- complessivi euro 7.000, oltre accessori, per le parti civili [omissis];
- complessivi euro 3.500, oltre accessori, per la parte civile [omissis];

condanna

L.S. al risarcimento dei danni in favore delle altre costituite parti civili, "Fallimento F.C.E. s.r.l." e "Fallimento AN. s.p.a", da liquidarsi in separato giudizio, assegnando loro una provvisionale immediatamente esecutiva pari a:

- 1.200.000 euro per "Fallimento F.C.E. s.r.l.",



- 700.000 euro per “Fallimento AN. s.p.a”;

condanna

L.S. alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili “Fallimento F.C.E. s.p.a.” e “Fallimento AN. s.p.a.”, che così si liquidano:

- complessivi euro 18.000, oltre accessori, per la parte civile “Fallimento F.C.E. s.p.a.”;
- complessivi euro 22.000, oltre accessori, per la parte civile “Fallimento AN. s.p.a.”.

Visto l’art. 530 c.p.p.,

assolve

L.S. dalle imputazioni di bancarotta relative ai fatti contestati ai capi a1)/I, a1)/III, a1)/IV, d1)/II, 11)/II, 11)/III perché il fatto non sussiste;

A.D.B. dall’imputazione di bancarotta relativa al fatto contestato al capo a1)/V perché il fatto non sussiste.

Visto l’art. 544, 3° comma c.p.p.,

fissa

il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.

Milano, 6 luglio 2010

Il giudice estensore

Il presidente